

399.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 8 FEBBRAIO 1979

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE BUCALOSSÌ

INDI

DEL PRESIDENTE INGRAO

INDICE

	PAG.		PAG.
Missioni	27245	GORLA MASSIMO	27255, 27261, 27286
Disegni di legge (Assegnazione a Commissione in sede referente)	27245	MARZOTTO CAOTORTA	27285
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):		PALOMBY ADRIANA	27286
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, recante norme transitorie per il personale precario delle università (2626)	27246	PAZZAGLIA	27281
PRESIDENTE	27246, 27257, 27281	PEDINI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>	27247
BAGHINO	27266	TESINI GIANCARLO, <i>Relatore</i>	27246, 27278, 27278
BARTOCCI	27280	TRIPODI	27271, 27288
BROCCA	27284	Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
CASTELLINA LUCIANA	27273	Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 816, concernente proroga dei termini di scadenza di alcune agevolazioni fiscali in materia di imposta sul valore aggiunto, di imposte di registro e ipotecarie, nonché di imposta locale sui redditi (2627)	27289
DEL DONNO	27268, 27269, 27274	PRESIDENTE	27289
FALCUCCI FRANCA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	27277 27280	BELLOCCHIO	27299

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1979

	PAG.		PAG.
BERNARDINI, <i>Relatore</i>	27290, 27303, 27308	Votazione segreta dei disegni di legge:	
MALFATTI, <i>Ministro delle finanze</i>	27303, 27308	Conversione in legge, con modificazio-	
MELLINI	27293, 27302	ni, del decreto-legge 23 dicembre	
RUBBI EMILIO	27301, 27307	1978, n. 817, recante norme transi-	
SANTAGATI	27295	torie per il personale precario delle	
USELLINI	27308	università (2626);	
Proposte di legge:		Conversione in legge, con modificazio-	
(Annunzio)	27245, 27278, 27313	ni, del decreto-legge 23 dicembre	
(Assegnazione a Commissione in sede		1978, n. 816, concernente proroga dei	
referente)	27245	termini di scadenza di alcune agevo-	
Interrogazioni (Annunzio)	27318	lazioni fiscali in materia di imposta	
Sulle dimissioni di un deputato:		sul valore aggiunto, di imposte di	
PRESIDENTE	27308	registro e ipotecarie, nonché di im-	
DE CATALDO	27311	posta locale sui redditi (2627);	
DI GIULIO	27310	Conversione in legge, con modificazio-	
MELLINI	27309	ni, del decreto-legge 13 dicembre	
		1978, n. 794, recante misure per	
		agevolare la esportazione dei vini	
		da tavola verso paesi terzi (<i>appro-</i>	
		<i>vato dal Senato</i>) (2666)	27314
		Ordine del giorno della prossima seduta	27319

La seduta comincia alle 11,30.

STELLA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 31 gennaio 1979.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, i deputati Bortolani, Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa, Degan e Fioret sono in missione per incarico del loro ufficio.

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

GASCO ed altri: « Pensionamento anticipato dei dipendenti pubblici e privati inabili, collocati al lavoro ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482 » (2717);

CIANNAMEA: « Modifica degli articoli 1 e 2 della legge 20 dicembre 1966, n. 319, relativa alla posizione e trattamento dei dipendenti dello Stato e degli enti pubblici eletti a cariche presso enti autonomi territoriali » (2718).

Saranno stampate e distribuite.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 72 del regolamento, comunico che i seguenti progetti di legge

sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

I Commissione (Affari costituzionali):

TASSONE: « Norme sul collocamento a riposo e trattamento di quiescenza dei dirigenti superiori dell'amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo » (2607) (con parere della V Commissione);

III Commissione (Esteri):

« Ratifica ed esecuzione della convenzione sul divieto dell'uso di tecniche di modifica dell'ambiente a fini militari o ad ogni altro scopo ostile, con allegato, adottata a New York il 10 dicembre 1976 e aperta alla firma a Ginevra il 18 maggio 1977 » (2466) (con parere della VII e della VIII Commissione);

VII Commissione (Difesa):

STEGAGNINI ed altri: « Interpretazione autentica degli articoli 8 e 12 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, riguardante il trattamento economico degli ufficiali delle forze armate e dei Corpi di polizia dello Stato » (2645) (con parere della I, della II e della V Commissione);

VIII Commissione (Istruzione):

COSTAMAGNA ed altri: « Concessione di un contributo annuo all'Istituto di studi liguri » (2613) (con parere della V Commissione);

REGGIANI e BUCALOSSI: « Contributo annuo dello Stato a favore della fondazione Filippo Turati, con sede a Pistoia » (2693) (con parere della V Commissione);

XII Commissione (Industria):

« Legge quadro per l'artigianato » (2581) (con parere della I, della IV, della V e della XIII Commissione);

DI GIULIO ed altri: « Riforma dell'Istituto nazionale delle assicurazioni » (2618) (con parere della I, della IV, della VI e della XIII Commissione);

XIV Commissione (Sanità):

ACHILLI ed altri: « Norme limitative per la propaganda dei prodotti da fumo » (2562) (con parere della I, della IV, della VI e della XII Commissione);

Commissioni riunite IV (Giustizia) e XII (Industria):

« Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, concernente provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi » (2708) (con parere della I, della V e della VI Commissione).

Seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, recante norme transitorie per il personale precario delle università (2626).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, recante norme transitorie per il personale precario delle università.

Come la Camera ricorda, nella seduta di ieri è stata chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Giancarlo Tesini.

TESINI GIANCARLO, *Relatore*, Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, innanzitutto desidero esprimere la mia soddisfazione per la larga maggioranza di consensi che si è manifestata intorno al provvedimento che è all'esame di questa Assemblea.

Ritengo fosse ovvio e naturale, come del resto avevo anticipato nella relazione, che su questo decreto direttamente collegato con il decaduto decreto-legge n. 642,

si sottolineassero, secondo i diversi punti di vista precedentemente assunti, quelle che sono state le conseguenze derivate appunto dalla decadenza del precedente provvedimento.

Da più parti si è voluto ribadire il grave stato di malessere e di crisi in cui versa l'università italiana, per cui si reclamano provvedimenti organici di carattere più generale, ma io ritengo che molte delle situazioni lamentate di deterioramento della vita universitaria avrebbero potuto trovare non dico una soluzione proprio con l'approvazione del precedente decreto, che era un provvedimento organico sullo stato giuridico del personale universitario e che rappresentava su questo tema così delicato e controverso una vera anticipazione della riforma generale dell'università.

Non posso perciò essere d'accordo con quanti hanno voluto ribadire la propria soddisfazione per la decadenza del precedente decreto perché — e qui ribadisco un concetto già da me espresso in occasione della discussione su quel provvedimento — la sua approvazione avrebbe rappresentato l'innescò del processo di riforma dell'università su quello che è sempre stato il nodo più controverso di tutti i precedenti tentativi riformistici, tutti caduti proprio su questo nodo dello stato giuridico.

Se con quel provvedimento avessimo risolto questo nodo, a mio avviso e ad avviso anche del Governo, come il ministro ha avuto modo di sottolineare più volte, avremmo favorito e non ritardato l'approvazione della riforma generale.

Del resto, chi ha evidenziato i limiti del provvedimento in esame — da più parti è stato definito una « topa » necessaria ma insufficiente — non ha fatto altro che sottolineare la necessità di un provvedimento organico in materia, quale era appunto il decreto-legge n. 642.

Tutto questo, però, evidenzia ulteriormente l'assoluta esigenza di approvare il provvedimento in esame, in quanto con esso vengono salvaguardate alcune condizioni, che sono fondamentali ed essenziali per la sopravvivenza dell'università e

che certamente vengono ad eliminare alcune ragioni di tensione — e per altri aspetti anche di iniquità —, garantendo un minimo di serenità a gran parte del personale universitario attualmente in servizio.

Prendo atto con soddisfazione che l'invito a rivedere il problema dell'estensione della stabilizzazione agli attuali professori incaricati non stabilizzati — invito che avevo rivolto nella relazione integrativa svolta all'inizio del dibattito — ha trovato un ampio accoglimento. A nome della Commissione, mi auguro che si possa pervenire su questo punto ad un emendamento che riscuota un ampio consenso dell'Assemblea.

Non entro nel merito di altri problemi qui posti, ma desidero concludere dicendo che tutti, come la discussione ha dimostrato, siamo consapevoli dei limiti di questo provvedimento. Penso, comunque, che anche il dibattito svoltosi abbia avuto un significato positivo e possa essere considerato un ulteriore contributo al consolidamento della comune volontà politica di pervenire, entro i termini più brevi, al varo della riforma generale dell'università. Raccomando dunque alla Camera l'approvazione del provvedimento in esame (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare l'onorevole ministro della pubblica istruzione.

PEDINI, Ministro della pubblica istruzione. Signor Presidente, onorevoli deputati, anche il Governo si felicita per il fatto che sul decreto in esame si stia realizzando un'ampia convergenza. Si è tuttavia alimentato un dibattito che è andato ben oltre i limiti del provvedimento in discussione; ciò che ci porta a riconsiderare il significato del precedente decreto organico, il n. 642, e le circostanze per le quali esso non è potuto giungere al voto di approvazione. E, data l'autorevolezza degli interventi in materia, mi corre l'obbligo di fare qui alcune brevi precisazioni.

Il blocco ostruzionistico del decreto n. 642 è stato giudicato dall'onorevole

Massimo Gorla un atto di legittima opposizione democratica; dall'onorevole Cirino Pomicino è stato individuato come un «atto che aveva lo scopo di mettere in difficoltà una convergenza delle forze politiche che in esso si erano riconosciute»; da parte dell'onorevole Bartocci il blocco del decreto è stato definito come caduta di un «qualificato momento della riforma»; da parte dell'onorevole Masiello si è parlato, con indubbia diplomazia, di un infortunio tecnico e procedurale.

Il Governo condivide le valutazioni dell'onorevole Cirino Pomicino e dell'onorevole Bartocci e considera l'ostruzionismo che ha bloccato il decreto-legge n. 642 un fatto grave, che interessa il funzionamento stesso delle istituzioni democratiche, e sul quale dovremmo riflettere. Esso va certo al di là della stessa problematica dell'università.

Ma, tornando al tema, il Governo pensa che la mancata conversione abbia determinato l'impossibilità di un atto fondamentale di riforma. Onorevole Tripodi, ciò pensiamo perché quel decreto, proprio perché era un atto di riforma, non impediva la riforma stessa; anzi, contrariamente a quanto lei pensa, contribuiva ad accelerarla, perché sgomberava il terreno da quel discorso che ha sempre suscitato nelle aule parlamentari, signor Presidente, perplessità, conflitti e difficoltà di soluzione: il discorso dello stato giuridico e dello stato economico del personale docente. Chiuso quel discorso, sarebbe anzi stato più facile già in Senato dare alla vera riforma, il cui dibattito è subito cominciato, l'ampiezza, il respiro di una riflessione culturale e di fondo, una riflessione resa necessaria dalla stessa dignità del tema.

Faccio osservare all'onorevole Gorla che l'atto che stiamo per approvare è semplicemente (come è stato definito da altri colleghi) un provvedimento-tampone che, ahimé, lascia impregiudicato il delicato problema del precariato dell'università italiana. È vero, onorevole Gorla (e lei ha certo non poca responsabilità): laddove il precedente decreto era un sostanziale avvio al tentativo di risolvere definitivamente

te il precariato, di dare ai precari, con l'articolo 6 allora immaginato, una posizione nuova, quale quella di aggiunti, una via utile, sia pure con selezioni, per un ingresso definitivo nel ruolo e forse, con il tempo, per prefigurare quella terza fascia di predocenza universitaria alla quale il sottoscritto — e non ne ho mai fatto mistero — ha sempre creduto come strumento essenziale per configurare una moderna università; laddove si apriva questa prospettiva, dicevo, introduciamo ora solo una proroga, sia pure riqualificata.

È vero: questo decreto frena una situazione che potrebbe gravemente deteriorarsi, ma lascia impregiudicato un discorso sulla riforma universitaria. D'altronde, legiferare sulla università è sempre difficile, ed è questa la ragione che mi induce a far osservare all'onorevole Luciana Castellina, all'onorevole Gorla, allo stesso onorevole Masiello, che su questa carenza di normativa innovativa, non ci pare giusto, neanche in questo dibattito, attribuire responsabilità preminenti ai governi che si sono succeduti in questi anni, ed in particolare all'ultimo Governo.

Più volte, e in più legislature, i governi hanno voluto proporre alle Camere soluzioni di riforma universitaria, dalla proposta Gui, alla Ferrari-Aggradi, alla Malfatti, al decreto Pedini. E se — come ha ricordato anche il relatore, onorevole Tesini — quei disegni di legge non sono potuti giungere in porto, la responsabilità del fallimento non è tanto imputabile al Governo, quanto piuttosto alle difficoltà verificatesi all'interno delle aule parlamentari: difficoltà oggettive, se dipendenti da scioglimento anticipato delle Camere; soggettive, se connesse alla conflittualità tra i vari interessi sulla materia. Eppure, onorevoli deputati, resta indiscusso che l'intera riforma universitaria è essenziale ad una moderna democrazia.

Con l'approvazione di questo decreto, giustamente definito anche decreto-ponte, non illudiamoci quindi di realizzare la riforma universitaria, né tanto meno di affrontare la complessità del discorso sulla docenza che l'onorevole Del Donno ha collocato nel retroterra culturale più am-

pio di tutto il discorso sulla situazione della scuola italiana. Le sue osservazioni, onorevole Del Donno, vanno certo al di là dei limiti del nostro provvedimento e suscitano temi interessanti, sui quali non mancherà certo l'occasione di ritornare, in più ampia sede, anche perché la problematica scolastica diventa sempre più condizionante dello stato di civiltà del nostro paese, della sopravvivenza della stessa democrazia, della capacità di assicurare uno sviluppo economico che sia rafforzato da una corrispondente crescita culturale.

Su questo decreto — e li ringrazio — hanno espresso la loro adesione anche i colleghi del partito liberale, che purtuttavia non si riconoscevano nella maggioranza che aveva dato vita al primo decreto; e ringrazio l'onorevole Compagna per il voto favorevole da lui annunciato a nome dei deputati repubblicani, nonché per le sue osservazioni che ci rinviano al problema generale della riforma.

Approfitto di questa occasione per dire, signor Presidente, che vi sono state alcune imprecisioni nelle valutazioni espresse da qualche giornale durante il dibattito svolto in Senato sulla riforma universitaria. Infatti, quando si è parlato della copertura finanziaria della riforma, si è stati in merito imprecisi nel dire che il disegno di legge non è finanziariamente coperto. Il Governo ha già predisposto, in collaborazione con la Commissione bilancio del Senato, le modalità tecniche e le gradualità di realizzazione che dovrebbero consentire un'articolata copertura del provvedimento proiettata nel lungo arco di tempo in cui la riforma dovrà attuarsi.

Mi corre pure il dovere di ricordare che, quando cadde il precedente decreto, fu intendimento del Governo, sostenuto in questo caso dalla democrazia cristiana e particolarmente dall'onorevole Giancarlo Tesini, di proporre la ripresentazione del precedente decreto; ma non fu possibile realizzare tale proposito, poiché era venuta a mancare, ormai, quella maggioranza politica che era stata di supporto al primo decreto. Non per questo è venuta meno però, onorevoli deputati, la tensione

intorno al problema universitario, sia perché ci siamo subito impegnati nella presentazione del nuovo decreto, sia perché — mi fa piacere dirlo — non sono mancate iniziative governative e legislative particolari.

Voglio ricordare, anche per l'impegno assunto in quest'aula, che in questi giorni è giunta a conclusione, oltre alla trattativa sul contratto del personale docente della scuola, anche la trattativa per il personale non docente delle università, secondo la lettera e lo spirito di quanto era precisato nell'articolo 8 del decreto decaduto. Ma dico anche, onorevole Gorla, che intorno ai problemi della università, grazie anche al primo decreto, la tensione politica è andata aumentando e speriamo che essa possa accentuarsi con la ripresa del dibattito sulla riforma.

In questo periodo di tempo parte del vecchio decreto è stata comunque recuperata nel testo della riforma, mentre altra parte del decreto è già diventata legge dello Stato, soprattutto per quanto riguarda il Consiglio nazionale universitario e la possibilità, secondo nuove modalità già previste dall'articolo 5 del decreto, di aprire procedure concorsuali per cattedre. Questi concorsi, seppure accolti in quest'aula da qualcuno con riserva o addirittura con spirito ostile, come abbiamo sentito nell'intervento dell'onorevole Castellina, sono stati giudicati da tutte le forze politiche e dal Governo un atto oltre che dovuto, anche necessario per la vita dell'università. Questa non può vivere se non rinnova i suoi quadri e senza offrire possibilità di ruolo alle forze giovani della sua cultura. Mi consenta, quindi, l'onorevole Castellina di dire che non possiamo accettare la sua proposta di sospendere i concorsi in attesa della riforma. Pure se lo volessimo, non potremmo disattendere la legge recentemente approvata sul Consiglio nazionale universitario, che pone dei termini precisi per bandire nuovi concorsi. Approfitto perciò dell'occasione per dichiarare che, non appena la legge sul Consiglio nazionale universitario sarà pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, il Ministero procederà all'espletamento delle procedure ne-

cessarie per i concorsi a cattedre. Io credo che tutto ciò debba essere fatto, a meno che, onorevoli Gorla e Castellina, non si sostenga la figura di una università che non fa concorsi, né esami, né selezione; ma mi pare che questa non sia l'università che corrisponde al concetto delle forze politiche che hanno lavorato insieme in questa complessa vicenda universitaria. Respingiamo infatti nella stragrande maggioranza di quest'aula, onorevoli Gorla e Castellina, il concetto di una università che sia puramente occupazionale e privilegiamo il concetto di una università che, pur preoccupandosi dell'occupazione, esalti tuttavia anche la competizione intellettuale, la ricerca scientifica e, quindi, l'emulazione.

Onorevole Presidente, onorevoli deputati, ringrazio l'onorevole Tesini per il lavoro compiuto anche questa volta come mediatore tra esigenze diverse al fine di condurci alla auspicata approvazione di questo decreto.

Accetto, signor Presidente, sin d'ora il principio di reintrodurre con le adeguate cautele, ed in casi veramente eccezionali, almeno fino alla riforma, la possibilità — tuttavia controllata e per talune facoltà — di ricorrere agli esercitatori. Accettiamo alcune proposte che sono state avanzate in materia di borse di studio senza dimenticare però — l'onorevole Bartocci me lo consenta — che la borsa di studio non è uno stipendio, non è un rapporto di lavoro con lo Stato e con l'università; è un aiuto pubblico che viene concesso allo studente meritevole.

Ringrazio infine l'onorevole Tesini per aver riproposto a voi, con la sua esposizione integrativa, un argomento sul quale il Governo aveva in un primo tempo avanzato una sua proposta, poi ritirata. Mi riferisco al comma dell'articolo unico del decreto governativo che il Governo aveva introdotto per consentire agli incaricati successivamente al 1973 di beneficiare della stessa posizione di stabilizzazione di coloro che erano stati stabilizzati prima del 1973. E ciò avevamo proposto non certo come giudizio positivo sull'istituto della stabilizzazione,

(d'altronde il collega Malfatti l'aveva immaginata, a suo tempo, come istituto transitorio per una riforma che doveva subito essere realizzata), ma per rispondere alla preoccupazione costituzionale di porre tutti coloro che sono oggi incaricati nella stessa posizione di diritto, e tenendo anche conto di alcune impugnative che sono in corso, nonché di un ricorso, pendente presso la Corte costituzionale.

Ci rendevamo tuttavia conto della delicatezza di questa proposta, che finisce con l'aumentare il numero dei precari stabilizzati nella nostra università. Siamo stati sensibili ad alcune reazioni di opinione su grandi giornali che avevano preso posizione contro questo argomento; avevamo così accettato la tesi, avanzata dalla Commissione, di accantonare questa proposta e di sostituirla con un ordine del giorno esplicito ed impegnativo che rimettesse alla riforma generale in discussione al Senato la soluzione del problema nel quadro generale dello stato giuridico dei docenti.

Riconosco ora, con l'onorevole Tesini e con voi tutti, che la situazione oggi si presenta più delicata per l'impossibilità di una ripresa immediata della discussione sulla riforma in Senato: impossibilità che aggrava gli interrogativi sulla posizione degli incaricati successivamente al 1973. Ecco perché il Governo aderisce ora al consenso di tutte le forze politiche presenti in quest'aula e tutte favorevoli a stabilizzare anche gli incaricati successivamente al 1973 in nome della *par condicio*.

Questo consenso generale potrà convincere maggiormente l'opinione pubblica e la stampa dell'opportunità di quanto stiamo facendo; ce lo auguriamo ed esamineremo volentieri un emendamento — probabilmente elaborato dal Comitato dei nove — che possa raccogliere il massimo dei consensi in quest'aula. E proprio in nome della parità di diritto, dichiaro subito che il Governo è d'accordo affinché gli stessi benefici che vengono riconosciuti a quanti sono insegnanti incaricati dei corsi normali nelle facoltà siano riconosciuti anche agli incaricati dei corsi se-

rali, allorquando la nomina a tale corso serale rispetti le procedure di legge.

Concludendo, signor Presidente, a me non rimane che ringraziare l'Assemblea per il consenso a questo nuovo decreto, ma devo assolvere anche al dovere di ricordare che esso è solamente un provvedimento-ponte verso un futuro universitario che ha bisogno di sostanziale riforma, e che potrà diventare certo attraverso la riforma, come il Governo vuole, o comunque attraverso provvedimenti organici, che siano capaci di affrontare nella loro interezza i problemi di tutto il personale. E facciamo l'auspicio, ricordando le vicende del precedente decreto, che questo ponte provvisorio che viene lanciato sul futuro non venga caricato di troppi problemi e pesi, proprio perché ormai il discorso fondamentale sul personale, sulla docenza, sul tipo di università — discorso che qui è emerso negli interventi dell'onorevole Gorla, dell'onorevole Mellini e dell'onorevole Del Donno — deve essere condotto come discorso di filosofia della università, nell'ambito di una legge organica e, quindi, in questo caso, della riforma.

La ringrazio, signor Presidente, e mi consenta di ringraziare ancora una volta l'onorevole relatore, che anche questa volta ha assolto con tanto impegno al suo compito, nonché di ringraziare la Commissione ed il suo presidente, che anche questa volta ha tanto diligentemente operato per mediare posizioni non sempre facilmente mediabili (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo unico del disegno di legge, nel testo della Commissione.

STELLA, Segretario, legge:

« È convertito in legge il decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 917, recante norme transitorie per il personale precario delle università, con le seguenti modificazioni:

Al primo comma le parole: gli assegni di studio, sono sostituite dalle seguenti: gli assegni di formazione scientifica e didattica,

Al primo comma, dopo le parole: sono prorogati, sono aggiunte le seguenti:, a domanda da presentare entro il 31 marzo 1979 ai rettori delle università da parte degli interessati.

Al secondo comma le parole: Agli assegnisti, sono sostituite dalle seguenti: Ai borsisti, agli assegnisti.

Il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio nazionale delle ricerche e la Scuola normale di Pisa sono autorizzati a prorogare, a domanda, fino al 31 ottobre 1979 le borse di studio in godimento al 31 ottobre 1978 e a ripristinare quelle i cui titolari abbiano svolto presso le università almeno un biennio di attività nel precedente quadriennio ».

Al sesto comma le parole da: Sono altresì prorogati, fino alle parole: sopravvenuta indisponibilità del posto, sono sostituite dalle seguenti: Sono altresì prorogati fino al 31 ottobre 1979 gli incarichi e le supplenze sui posti di assistente ordinario di coloro che erano in servizio alla data del 23 ottobre 1978.

Al secondo periodo del sesto comma, le parole: potranno essere, sono sostituite dalla parola: sono.

Il settimo comma è sostituito dal seguente:

« Il servizio di assistenza e cura prestato dai contrattisti ed assegnisti presso gli istituti e le cliniche universitarie delle facoltà di medicina e chirurgia nonché quello dei medici interni universitari assunti in servizio continuativo per motivate esigenze delle cliniche e degli istituti di cura universitari e che abbiano percepito il trattamento economico previsto dalle leggi vigenti, è equiparato, ai soli fini dei concorsi ospedalieri, al servizio di assistente ospedaliero di ruolo ».

All'ottavo comma le parole: Ciascun corso non potrà comprendere, di norma, un numero di iscritti superiore a cento-

cinquanta., sono sostituite dalle seguenti: Il numero di incarichi di lettorato così conferibile sarà determinato, di norma, sulla base del rapporto, lettori-studenti iscritti ai singoli corsi di uno a cento-cinquanta.

L'undicesimo comma è soppresso.

Al dodicesimo comma le parole da: L'assunzione di personale, fino alle parole: non producono, sono sostituite dalle seguenti: L'assunzione di personale effettuata a qualunque titolo in violazione della vigente legislazione universitaria e di quanto previsto nel presente articolo è nulla di diritto e non produce.

Il quattordicesimo comma è sostituito dal seguente:

« La data della trasformazione del ruolo degli assistenti in ruolo ad esaurimento, di cui al tredicesimo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766, e già prorogata al 31 ottobre 1978 dalla legge 25 ottobre 1977, n. 808, è ulteriormente prorogata al 31 ottobre 1979 ».

Il quindicesimo comma è soppresso.

Al sedicesimo comma le parole: le quote, sono sostituite dalle parole: delle quote, e le parole: gli assegni familiari, sono sostituite dalle parole: degli assegni familiari.

Al sedicesimo comma la parola: elevabili, è sostituita dalla parola: elevabile.

Il diciannovesimo comma è soppresso.

Dopo il diciannovesimo comma è aggiunto il seguente:

« Al personale non docente già dipendente dal consorzio per la costituzione e lo sviluppo degli insegnamenti universitari in Udine, inquadrato ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102, nei ruoli del personale non do-

cente delle università, degli istituti di istruzione universitaria e degli osservatori astronomici e vesuviano, si applicano ad ogni effetto per i servizi di ruolo e non di ruolo prestati presso il consorzio medesimo e presso amministrazioni dello Stato le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 25 ottobre 1977, n. 808".

Il ventiduesimo comma è soppresso».

PRESIDENTE. Avverto che gli emendamenti presentati debbono intendersi riferiti all'articolo unico del decreto-legge, nel testo modificato dalla Commissione.

Si dia lettura dell'articolo unico del decreto-legge nel testo originario del Governo.

STELLA, *Segretario*, legge:

« Gli assegni di studio di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766, le borse di studio prorogate ai sensi dell'articolo 23, ultimo comma, della legge 25 ottobre 1977, n. 808, ed i contratti di cui all'articolo 5 del succitato decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766, in godimento alla data del 23 ottobre 1978, sono prorogati senza soluzione di continuità fino al 31 ottobre 1979.

Agli assegnisti ed ai contrattisti di cui al precedente comma, oltre all'importo annuo dei rispettivi assegni e contratti, è attribuita, con decorrenza 1° gennaio 1979, una indennità lorda mensile agganciata alla variazione dell'indice del costo della vita con le stesse modalità, gli stessi importi e divieti previsti dalla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni e integrazioni nonché, per i familiari a carico, un assegno con le stesse modalità ed in misura pari alle quote di aggiunta di famiglia previste nella stessa legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni e integrazioni.

Dalla stessa data l'importo annuo delle borse di studio di cui al precedente primo comma è elevato a lire 3.000.000.

Ai fini della loro formazione scientifica e didattica i contrattisti e gli assegnisti sono tenuti a svolgere, come previsto rispettivamente negli articoli 5 e 6 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766, unicamente le attività stabilite nelle predette norme.

Per la durata della proroga resta ferma la facoltà prevista dall'articolo 23, primo comma, della legge 25 ottobre 1977, n. 808, e dall'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766. Il diritto dei titolari di contratto all'inquadramento nei ruoli della scuola secondaria di cui al quindicesimo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766, può essere esercitato fino al termine della proroga.

Sono altresì prorogati fino al 31 ottobre 1979 gli incarichi e le supplenze sui posti di assistente ordinario di coloro che, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano svolto attività scientifica e didattica per almeno un anno accademico entro il biennio che termina il 31 ottobre 1978, intendendosi che l'anno può risultare dalla somma di periodi parziali comunque non più brevi di 3 mesi ciascuno, purché non vengano meno per sopravvenuta indisponibilità del posto. Analogamente ed alle stesse condizioni potranno essere prorogate dalle università le borse e gli assegni di formazione o addestramento scientifico o didattico o comunque denominati, purché finalizzati agli scopi predetti, istituiti sui fondi destinati dai consigli di amministrazione sui bilanci universitari ed assegnati con decreto rettorale a seguito di pubblico concorso.

Il servizio prestato dai contrattisti ed assegnisti presso le facoltà di medicina e chirurgia, purché riconosciuto agli effetti della indennità prevista dalla legge 25 marzo 1971, n. 213, è considerato, rispettivamente, quale servizio di assistente ospedaliero ai fini della partecipazione ai

concorsi di idoneità per la qualifica di aiuto ospedaliero e quale periodo di tirocinio ai fini della partecipazione ai concorsi per assistente ospedaliero.

I rettori delle università, su proposta dei singoli consigli di facoltà, possono conferire incarichi di lettore ai cittadini stranieri o a cittadini italiani di madre lingua straniera, anche al di fuori degli accordi culturali, per gli insegnamenti delle lingue secondo il numero degli studenti iscritti ai vari corsi. Ciascun corso non potrà comprendere, di norma, un numero di iscritti superiore a centocinquanta. L'incarico non può protrarsi oltre l'anno accademico per il quale è conferito ed è rinnovabile annualmente per non più di cinque anni. Al cittadino straniero è equiparato il coniuge straniero di cittadino italiano che abbia acquisito la cittadinanza italiana.

La spesa per i lettori di cui all'ottavo comma è a carico del bilancio universitario. La relativa retribuzione è definita con riferimento al trattamento economico attribuito al parametro iniziale dell'assistente universitario, tenendo conto della materia e della durata dell'attività svolta.

Con legge di bilancio possono essere aumentati i fondi di cui all'articolo 12, comma dodicesimo, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è fatto divieto alle università ed istituti di istruzione superiore di conferire incarichi o supplenze su posti di assistente ordinario nonché le funzioni di cui agli ultimi due commi dell'articolo 19 della legge 18 marzo 1958, n. 349, così come modificato per ultimo con l'articolo 23 della legge 24 febbraio 1967, n. 62.

L'assunzione di personale o l'affidamento di compiti istituzionali effettuati in violazione della vigente legislazione universitaria e di quanto previsto nel presente articolo sono nulle di diritto e non producono alcun effetto a carico dell'amministrazione salva la responsabilità, personale e solidale, per le somme conseguen-

temente erogate, dei docenti, dei funzionari, e degli organi delle singole amministrazioni universitarie che vi abbiano provveduto.

È abrogato il disposto del primo comma dell'articolo 6 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766 ed ogni altra disposizione in contrasto con il presente decreto.

I concorsi ad assistente ordinario il cui bando sia pubblicato entro il 31 dicembre 1978 saranno regolarmente espletati. I termini di maturazione dei requisiti per la partecipazione a tali concorsi si riferiscono alla data dei bandi rispettivi. I relativi vincitori potranno essere nominati anche oltre il termine previsto dall'articolo 24 della legge 25 ottobre 1977, n. 808.

Il disposto di cui al primo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766, si estende anche ai professori incaricati in servizio nell'anno accademico 1978-79 e che abbiano maturato o maturino nello stesso anno accademico tre anni di anzianità di insegnamento.

Il reddito annuo per avere titolo, ai sensi dell'articolo 7, quarto comma, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766, all'assegno di studio universitario è fissato in misura non superiore a lire 4.000.000 con esclusione dei trattamenti percepiti a titolo di indennità integrativa speciale o di contingenza, fino ad una cifra pari all'indennità integrativa speciale degli impiegati civili dello Stato e le quote di aggiunta di famiglia e gli assegni familiari, comprensivo dei redditi di tutti i componenti del nucleo familiare, quale risulta dallo stato di famiglia, elevabili di lire 300.000 per ciascun figlio a carico.

Tale reddito va riferito a quello dichiarato dai singoli componenti del nucleo familiare ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e comprovato dall'interessato con dichiarazione personale ai sensi e per gli effetti della legge 4

gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il termine di presentazione delle domande per l'anno accademico 1978-79 è prorogato fino al 30 dicembre 1978.

Fermo restando il trasferimento alle regioni delle funzioni dei beni e del personale delle Opere universitarie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in apposito provvedimento legislativo saranno previste norme-quadro concernenti il diritto allo studio per il settore universitario.

Al maggior onere derivante dall'attuazione del presente provvedimento valutato in lire 36.000.000.000 per l'anno finanziario 1979 si provvede mediante corrispondente riduzione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le necessarie variazioni di bilancio.

Il presente decreto abroga il decreto-legge 21 ottobre 1978, n. 642.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge ».

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire i commi dal primo al settimo con i seguenti:

A domanda, da presentarsi entro due mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono inquadrati in un ruolo transitorio e ad esaurimento, coloro i quali abbiano svolto attività in una o più delle qualifiche sottoelencate, presso una sede universitaria, per almeno un biennio, anche non continuativo, entro il periodo compreso fra il 31 dicembre 1973 e il 31 ottobre 1978, ovvero che siano in servizio al 31 ottobre 1978:

a) i professori incaricati non assistenti;

b) i titolari di contratto di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre

1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766;

c) i titolari di assegno biennale di formazione scientifica e didattica di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766;

d) i titolari di borse di studio conferite per l'anno accademico 1973-74 ai sensi della legge 31 ottobre 1966, n. 942, e della legge 24 febbraio 1967, n. 62;

e) i borsisti laureati vincitori di concorsi pubblici banditi dal CNR o da altri enti pubblici di ricerca di cui alla tabella VI allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive integrazioni a tale tabella, nonché dall'Accademia nazionale dei Lincei e dalla Domus Galileiana di Pisa;

f) i perfezionandi della Scuola normale superiore, della Scuola superiore degli studi universitari e di perfezionamento di Pisa, compresi i non titolari di assegno di formazione scientifica e didattica;

g) i titolari di borsa o di assegno di formazione o addestramento scientifico e didattico, o comunque denominato, purché finalizzati agli scopi predetti, istituiti sui fondi destinati dai consigli di amministrazione sui bilanci universitari ed assegnati con decreto rettorale a seguito di pubblico concorso;

h) gli assistenti incaricati o supplenti;

i) i professori incaricati o supplenti;

l) i lettori vincitori di pubblici concorsi banditi dall'Università.

Coloro che sono inquadrati nel ruolo ai sensi del presente articolo svolgono compiti di ricerca scientifica e corsi di esercitazione, esplicano attività di seminario, svolgono i compiti didattici integrativi che le Facoltà sono tenute ad affidare loro annualmente.

Al personale di cui al presente articolo si applicano le norme di stato giuridico degli assistenti ordinari. Le domande di inquadramento vanno presentate al ret-

tore dell'Università presso cui si è in servizio e si è svolto l'ultimo servizio.

La dotazione organica del suddetto ruolo transitorio e ad esaurimento è costituita dal numero di posti necessari agli inquadramenti del personale di cui ai commi precedenti, nonché di ulteriori 10.000 posti da destinare a concorsi, 7.000 dei quali riservati a coloro che abbiano svolto le attività di cui ai commi precedenti, per un periodo inferiore a quello che dà titolo all'inquadramento, ovvero abbiano espletato le funzioni inerenti alle esercitazioni degli studenti previste dall'articolo 23 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, o di medici interni.

I 10.000 posti da mettere a concorso vengono ripartiti tra le università con provvedimento del ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale provvisorio, tenendo conto della distribuzione degli aventi titolo a partecipare ai concorsi riservati. I concorsi dovranno essere banditi entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

1. 1. PINTO, GORLA MASSIMO.

Sostituire i commi dal primo al quarto con i seguenti:

I contratti e gli assegni di cui agli articoli 5 e 6 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, le borse di studio conferite per l'anno accademico 1973-74 ai sensi della legge 31 ottobre 1966, n. 942, e 24 febbraio 1967, n. 62, le borse per laureati bandite dal Centro nazionale ricerche e da altri enti pubblici di ricerca, di cui alla tabella VI allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive integrazioni a tale tabella, nonché dall'Accademia nazionale dei Lincei e dalla Domus Galileiana di Pisa, anche non titolari di assegno di formazione scientifica e didattica, le borse o assegni di formazione o addestramento scientifico e didattico, o comunque denominati, purché finalizzati agli scopi predetti ed istituiti sui fondi destinati dai consigli di amministrazione sui bilanci universitari ed asse-

gnati con decreto rettorale a seguito di pubblico concorso, gli incarichi e le supplenze sui posti di assistente ordinario, sono tutti prorogati per coloro i quali erano in servizio dal 31 ottobre 1978 a tempo indeterminato. Sono ripristinati a tempo indeterminato, a domanda, nella qualifica ricoperta precedentemente quanti abbiano svolto almeno un biennio di attività, anche non continuativo, nel quadriennio precedente il 31 ottobre 1978, con una o più qualifiche di cui al presente comma.

Con decorrenza 1° novembre 1978 il trattamento economico che compete ai titolari dei rapporti di cui al primo comma è identico a quello che compete agli assistenti ordinari al parametro iniziale, compresi gli assegni di cui all'articolo 12 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, l'indennità integrativa speciale e le quote di aggiunta di famiglia.

Ai titolari dei rapporti di cui al primo comma si riconosce inoltre il diritto all'indennità integrativa speciale e alle quote di aggiunta di famiglia a decorrere dalla prima data del servizio prestato alla università.

1. 2. PINTO, GORLA MASSIMO.

Al primo comma, sopprimere le parole: a domanda da presentare entro il 31 marzo 1979 ai rettori delle università da parte degli interessati.

1. 3. PINTO, GORLA MASSIMO.

Al primo comma, sostituire le parole: fino al 31 ottobre 1979, con la seguente: a tempo indeterminato.

1. 4. PINTO, GORLA MASSIMO.

GORLA MASSIMO. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GORLA MASSIMO. All'inizio di questa illustrazione credo di dover premettere alcune considerazioni, anche riferendomi alle cose che ho appena udito nella re-

plica del ministro. Direi che — mi si consenta — errare è umano, ma perseverare è veramente diabolico. Lei, signor ministro, è ancora tornato a difendere una cosa che credo, allo stato attuale, sia assolutamente indifendibile, e cioè che per decreto-legge si possa fare una riforma. Lei lo ha riferito qui, ed ha detto che il precedente decreto era un decreto buono, che offriva una soluzione al problema che adesso non è possibile dare con questo secondo decreto, in quanto il primo provvedimento conteneva elementi di riforma dell'università, aggiungendo poi — ma questa è la sua opinione — che operando in questi termini non si sarebbe affatto pregiudicata la riforma. Io le ricordo che questo è un procedimento inammissibile, proprio se si vuole adottare un corretto modo di legiferare.

PEDINI, *Ministro della pubblica istruzione*. Rendo omaggio alla sua grande esperienza.

GORLA MASSIMO. Ma devo dire che, al di là di questo — e qui entriamo nei contenuti —, quegli elementi di riforma anticipati, a nostro avviso, e ad avviso non soltanto nostro, erano elementi che anticipavano non una riforma, e nemmeno forse una restaurazione, ma certamente un consolidamento di quella struttura di potere all'interno dell'università, di quei criteri e di quelle concezioni della ricerca e della didattica legati ad un potere baronale nell'università che con una riforma dell'università stessa non hanno niente a che fare.

Questa è una prima considerazione. La seconda è la seguente, signor ministro: lei ci dice qui che, disgraziatamente, poiché qualcuno, cattivo, ha fatto cadere quel bellissimo decreto, che dava una soluzione migliore al problema dei precari, abbiamo dovuto provvedere con un « decreto-tampone », che non risolve il problema dei precari (*Commenti del Ministro Pedini*). Ma chi ha mai detto che dovevate fare così? Chi ha mai detto che dovevate fare un « decreto-tampone » che non risolveva niente? Questa è una vostra libera scelta. Questa non è la conseguenza

di una battaglia che qui dentro è stata condotta ed ha costretto al ritiro di quel decreto, perché non c'era nessuna ragione al mondo che vi impedisce di recepire, in un secondo decreto, almeno quegli elementi che erano stati acquisiti nel corso del precedente dibattito. Chi aveva scritto che non lo potevate fare? Questa è una responsabilità che vi assumete voi, e non chi ha fatto cader quel « mostriciattolo » di decreto, quel « mostriciattolo » di anticipazione della riforma universitaria. Questa è una vostra precisa responsabilità.

Inoltre, le ricordo, signor ministro, che lei ha dichiarato, due giorni prima di Natale, in una intervista pubblicata dall'ANSA, con un tono abbastanza enfatico, che la caduta del decreto n. 642 non pregiudicava comunque la soluzione del problema dei precari, che veniva affidato al decreto n. 817, emanato proprio sabato 23 dicembre 1978. Allora, ha cambiato parere! Quello che lei disse allora non è più valido oggi! In realtà, non era vero nemmeno allora: siamo d'accordo anche noi che con questo decreto non si risolve il problema dei precari, soprattutto con il decreto così com'è, e presupponendo che non vogliate accogliere — come sembra — una serie di proposte di emendamenti che ora illustrerò. Così stando le cose, voi avete agito in una logica punitiva. Avete inteso castigarci perché non abbiamo lasciato passare il primo decreto; ma non avete castigato chi ha fatto cadere il decreto, signor ministro, bensì i precari, i lavoratori dell'università. Questa è la logica secondo la quale voi vi comportate.

Sarebbe il caso di ricordare, poi, che noi, nel corso di quella battaglia, abbiamo ripetutamente indicato quali fossero le condizioni nelle quali sarebbe stato possibile cessare l'ostruzionismo, cercando di entrare nel merito del miglioramento del decreto. Non lo abbiamo fatto sulla base di nostre invenzioni, nè di alcune tesi che dovevano trionfare per far affermare la nostra parte politica in questa materia, ma ci siamo limitati a riprendere ed a proporre in questa sede

elementi che erano nati all'interno del dibattito, delle aspirazioni e delle volontà che si erano manifestate nel mondo universitario, direi tra la maggioranza dei protagonisti diretti del mondo universitario.

Ebbene, tutto questo è stato reso impossibile da un atteggiamento tetragono, di totale chiusura nei confronti di miglioramenti che avrebbero sostanzialmente proposto ed imposto una riconsiderazione dell'impostazione con la quale certi problemi erano affrontati nel decreto precedente. Voi ricordate questi punti: si trattava — lo ripeto — di portare avanti problemi e soluzioni ai problemi che non ci siamo inventati noi, ma che venivano dal mondo universitario. Si trattava della stabilità immediata e senza modalità selettive per tutti i precari strutturati in un ruolo transitorio e ad esaurimento con assegni familiari e contingenza. Questo è uno dei punti che abbiamo sollevato subito. Si trattava di un numero congruo di posti « freschi » all'interno del suddetto ruolo per i precari non strutturati sulla base dell'attività svolta nell'università. Queste richieste erano legittimate da sentenze emesse da pretori di Bari, Roma, Pisa e Firenze, i quali hanno riconosciuto che i precari dell'università non sono superstudenti, ma lavoratori a tutti gli effetti; hanno riconosciuto che sono pubblici dipendenti e che il loro lavoro è fondamentale per il funzionamento della istituzione universitaria; che il lavoro che essi portano avanti è perfettamente uguale a quello svolto dagli assistenti universitari.

Io non voglio ora rileggere queste sentenze, poiché le conosciamo tutti, ma non si è nemmeno voluto tener conto di questo: quindi, vedete che si tratta di richieste che vengono dal mondo universitario e sancite...

PRESIDENTE. Onorevole Gorla, mi consenta di ricordare a me ed a lei che si stanno illustrando degli emendamenti: il suo intervento non deve essere una replica all'intervento del ministro o una ripresa della discussione sulle linee gene-

rali. Noi discutiamo degli emendamenti 1. 1, 1. 2, 1. 3 ed 1. 4: la prego quindi di attenervisi, anche per l'economia del discorso.

GORLA MASSIMO. Capisco, però il problema è che il nostro primo emendamento è sostitutivo dei primi sette commi, per cui mi sembra sia anche logico, nella forma di una piccola polemica con il ministro, illustrare il senso di questa nostra proposta.

Vorrei ora entrare in alcune altre considerazioni. Sempre per quanto riguarda i problemi toccati direttamente da questo emendamento e i compiti e le mansioni svolti di fatto nell'università, vorrei ricordare che le esercitazioni, all'interno degli istituti, non si differenziano non solo da quelle svolte dagli altri precari cosiddetti strutturati (contrattisti, assegnisti e borsisti), ma anche da quelle svolte dagli assistenti. Inoltre, ci sono altre sentenze, come quelle emesse dalla magistratura del lavoro di Roma, che ritengo opportuno non richiamare in questo momento.

Vorrei dire che partecipare alle commissioni di laurea, fare esami, sostituire il titolare nelle lezioni sono funzioni e mansioni che istituzionalmente non spetterebbero neanche ai precari strutturati, ma sono di fatto e paradossalmente svolte proprio dagli esercitatori, per la loro maggiore ricattabilità da parte dell'università. Infatti, in molti casi gli stessi corsi di esercitazione prevedevano istituzionalmente la presenza degli addetti alle esercitazioni nella commissione d'esame della cattedra presso la quale si erano svolte le esercitazioni e la presenza degli esercitatori come membri della commissione di laurea.

Non a caso — desidero ricordarlo — il movimento dei precari ha sempre rifiutato qualsiasi discriminazione nei confronti degli esercitatori e questo sia perché di fatto, come si è già detto, essi svolgono le stesse mansioni, sia perché l'estrema precarietà di questa fascia di docenti li spingeva all'autolicensing, perdendo in questo modo tutta la professionalità acquisita negli anni di lavoro svolto nella facoltà.

Su questo argomento vorrei ancora aggiungere che il movimento dei precari si è fatto carico di questa contraddizione ed ha dimostrato in termini palesi quanto poco corporative fossero le rivendicazioni che portavano avanti e quanto fossero invece legate ad una visione e ad un interesse comune di tutti i lavoratori dell'università e dell'università nel suo complesso.

Comunque, signor Presidente, proseguendo nell'esame di questi emendamenti, vorrei svolgere qualche altra considerazione. Il primo comma, nel fissare al 31 ottobre 1979 la proroga degli assegni di studio, borse di studio e contratti, ci sembra veramente un capolavoro di ipocrisia. Nel preambolo si fa considerare al Presidente della Repubblica, cioè alla massima autorità dello Stato, il profilo della stabilità del rapporto per tutte queste categorie, mentre successivamente questa stabilità viene fatta durare fino al 31 ottobre 1979.

Evidentemente, chi ha predisposto questo decreto ha dei problemi rispetto alla lingua italiana; infatti, la parola « stabilità » nei vocabolari significa essere saldo, fisso, inamovibile, mentre qui l'inamovibilità viene riferita a lavoratori che non sanno che fine dovranno fare dopo il fatidico 31 ottobre 1979. E non ci si venga a dire che la scadenza della mezzanotte di quella data vedrà la nascita della riforma universitaria; una riforma che, per il momento, non si sa neppure se la presente legislatura riuscirà a varare.

Questo significa prendere in giro i lavoratori, ma del resto questa è una pratica non insolita, come disgraziatamente sappiamo. Anche se può apparire superfluo ribadire, ancora una volta, l'importanza del lavoro che i precari svolgono all'interno dell'università, resta il fatto che le università stesse continuano a funzionare proprio in virtù di questo lavoro. Quindi, è opportuno garantire a questi lavoratori, come più volte hanno riconosciuto le sentenze cui ho fatto riferimento, i loro diritti per difendere e allargare le prospettive di una università qualificata e di massa. Ci sembra assurda pertanto una semplice proroga poiché non solo non risolve i problemi dei precari, ma li aggrava spo-

stando nel tempo la soluzione di uno dei problemi più gravi delle nostre università. Purtroppo, sappiamo bene cosa comporta ogni volta rimandare la soluzione dei problemi del mondo del lavoro. Infatti, una proroga a termine, come quella sancita da questo decreto, oltre che muoversi in una ottica del tutto opposta a quella perseguita dai pretori del lavoro, non favorisce certo condizioni di vita tranquille all'interno dell'università.

Il precariato esige una soluzione radicale, come del resto indichiamo nel nostro primo emendamento e come purtroppo sembra si voglia rifiutare nella logica che viene proposta.

Nell'attesa di definire questo ruolo, che solo la riforma universitaria può definire, se proroga ci deve essere, che questa sia a tempo indeterminato. Del resto, non ci pare affatto una soluzione inusitata, esistendo già questa forma di rapporto di lavoro nella scuola media, nella quale una grandissima parte di insegnanti prestano servizio in qualità di incaricati a tempo indeterminato, ed esistendo nella stessa università la categoria degli incaricati stabilizzati, e quindi anch'essi a tempo indeterminato, che questo stesso decreto vuole allargare.

Evitiamo, quindi, nuovi rinvii e nuovi decreti, nuovi rabberciamenti, così poco seri ed efficienti, nella prospettiva dello stesso punto, già ricordato nel preambolo del decreto, che denuncia la disparità di trattamento, sotto il profilo della stabilità del rapporto, per le varie categorie dei docenti precari dell'università, tra le quali invece questo stesso decreto (non si sa bene in base a quali astrusi criteri) verrebbe ad introdurre, proprio sotto il ricordato profilo, ulteriori distinzioni. Si propone ancora una volta di rifiutare l'ipocrisia, di applicare realmente la proroga, che si propone quindi a tempo indeterminato ed estesa a tutte le categorie dei lavoratori.

Lo stesso discorso, a proposito delle ipocrisie contenute in questo decreto, vale per quanto riguarda le quote di aggiunta di famiglia. Questa logica di dire a mezza voce, a bocca stretta, ma negando nei fat-

ti, è una logica aberrante. Si afferma, in linea di principio, qualche cosa che poi non viene realizzata nella concretizzazione del discorso. Io credo che ciò vada smascherato fino in fondo, in altre parole che vada denunciato. Perché? Perché almeno — e lo ripeto — si applichino quelle che sono le conclusioni della stessa magistratura in merito alla figura dei lavoratori e in merito, quindi, al dovere di conferire loro tutte quelle caratteristiche di rapporto di lavoro e tutti quegli elementi contrattuali caratteristici di tutte le categorie di lavoratori. Si tratta, quindi, di fare un discorso serio fino in fondo per quanto riguarda gli assegni.

Vengo ad esaminare un altro aspetto, che è sempre in subordine, riguardante la soppressione delle parole: « A domanda da presentare entro il 31 marzo 1979 ai rettori delle università da parte degli interessati ». Signor Presidente, in questo decreto il problema relativo al personale precario non viene risolto, ma, come sappiamo, viene affrontato solo a livello di proroga. Quindi, siamo di fronte ad una prosecuzione di rapporto tale per cui non vediamo perché si debba prevedere una ulteriore domanda. Tale domanda deve essere inoltrata entro termini abbastanza ristretti rischiando di escludere automaticamente tutti coloro che per malattia o altre cause (periodi di missioni all'estero, periodi di aspettativa) non sono in grado di presentarla entro i termini previsti. È, inoltre, assurdo chiedere tramite domanda ciò che rappresenta già un diritto acquisito (e anche qui ricordo le sentenze della magistratura). Infine, numerose borse ed assegni, contemplati dal decreto, sono attualmente ancora in godimento o lo saranno, come previsto dai rispettivi bandi di concorso, anche dopo il 31 ottobre 1979, termine entro il quale dovrebbero scadere tutte le forme di precariato strutturato. Non si comprende, quindi, la necessità di una domanda per ottenere una prosecuzione di ciò che è già un diritto del lavoratore, o addirittura per ottenere una abbreviazione del periodo contrattuale.

Su questo tema desidero fare un'ultima osservazione che è stata fatta anche dalle organizzazioni sindacali che, per altro, hanno chiesto di introdurre, qualche settimana fa, ciò che oggi chiedono venga cassato. Se il decreto dovesse essere modificato e prevedere questa domanda entro il 31 marzo, si creerebbe un vuoto giuridico e retributivo tra il momento in cui il decreto viene convertito e il momento in cui viene fatta la domanda da parte dell'interessato. Particolari difficoltà si avrebbero per coloro che, incaricati a tempo indeterminato nella scuola, sono in aspettativa perché in servizio presso la università. Costoro dovrebbero scegliere o di rientrare nella scuola o di perdere l'incarico e, quindi, il diritto all'immissione in ruolo.

Infine, illustrando un'altra modifica che proponiamo in subordine, qualora il Governo e la maggioranza rifiutassero di recepire le esigenze portate avanti nelle precedenti proposte di emendamento, con una scelta politica di una scorrettezza che si giudica — a mio modo di vedere — da sola, chiediamo che si prenda almeno atto delle decisioni della magistratura alle quali abbiamo più volte fatto riferimento, se non si vuole essere in contraddizione poi con se stessi.

Abbiamo già illustrato a sufficienza, parlando sull'emendamento precedente, come la proroga al 31 ottobre di quest'anno sia una pura e semplice presa in giro, anzi, peggio, un tentativo di costringere tanta parte di questi lavoratori, e i più svantaggiati economicamente, a qualcosa che potremmo definire un autolicensing. Ebbene, forse qualcuno si illude che, dando il « contentino » di questa proroga, si possa continuare a perpetuare quella situazione di ricattabilità che caratterizza la struttura del potere universitario. Ma io andrei abbastanza piano con le illusioni da farsi sulla base di questi « contentini » e degli effetti che se ne traggono.

Questa è la ragione per la quale noi proponiamo che le parole: « fino al 31 ottobre 1979 », contenute nel primo comma dell'articolo unico, siano sostituite con le altre: « a tempo indeterminato ».

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al secondo comma, aggiungere dopo le parole: Ai borsisti, agli assegnisti ed ai contrattisti di cui al precedente comma, *le seguenti:* ai borsisti laureati vincitori di concorsi pubblici banditi dal CNR e da altri enti pubblici di ricerca di cui alla tabella VI allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni a tale tabella, ai titolari di borse e di assegni di formazione o addestramento scientifico o didattico o comunque denominati, purché finalizzati agli scopi predetti, istituiti sui fondi destinati dai consigli di amministrazione sui bilanci universitari ed assegnati con decreto rettorale a seguito di pubblico concorso, ai titolari di borse di studio della Scuola normale superiore, della Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa,.

1. 5. PINTO, GORLA MASSIMO.

Al secondo comma, sostituire le parole: con decorrenza 1° gennaio 1979, *con le seguenti:* a decorrere dalla prima data del servizio prestato all'università.

1. 6. PINTO, GORLA MASSIMO.

Al secondo comma, sostituire le parole: con decorrenza 1° gennaio 1979, *con le seguenti:* con decorrenza 1° gennaio 1978.

1. 7. PINTO, GORLA MASSIMO.

Al secondo comma, sostituire le parole: una indennità lorda mensile, *con le parole:* l'indennità integrativa speciale.

1. 8. PINTO, GORLA MASSIMO.

Al secondo comma, sostituire le parole: un assegno con le stesse modalità ed in misura pari alle, *con la seguente:* le.

1. 9. PINTO, GORLA MASSIMO.

Al secondo comma, aggiungere in fine, le parole: va corrisposto inoltre un aumento periodico pari al 5 per cento della retribuzione per ogni biennio di anzianità.

1. 10. PINTO, GORLA MASSIMO.

Sostituire il quinto comma con il seguente:

Il diritto dei titolari di contratto all'inquadramento nei ruoli della scuola secondaria di cui al quindicesimo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, è esteso a tutte le figure di cui ai commi 1, 3 e 6 del presente decreto e può essere esercitato in qualsiasi momento da ora, fino all'entrata in vigore della legge di riforma universitaria che regolerà il passaggio del personale docente tra università e scuola secondaria.

1. 11. PINTO, GORLA MASSIMO.

Al quinto comma, sostituire le parole: Per la durata della proroga, *con le seguenti:* Fino all'entrata in vigore della legge di riforma universitaria.

1. 12. PINTO, GORLA MASSIMO.

Al quinto comma, sostituire le parole: fino al termine della proroga, *con le seguenti:* fino all'entrata in vigore della legge di riforma dell'università.

1. 13. PINTO, GORLA MASSIMO.

Dopo il tredicesimo comma, aggiungere il seguente:

Fino all'entrata in vigore della legge di riforma dell'università è fatto divieto di bandire concorsi su posti di professore universitario di ruolo.

1. 14. PINTO, GORLA MASSIMO.

Dopo il tredicesimo comma, aggiungere il seguente:

Il disposto di cui al primo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, si estende anche ai professori incaricati che dopo l'anno accademico 1973-1974 abbiano maturato o maturino tre anni di anzianità d'insegnamento. La stabilizzazione nell'incarico può essere richiesta anche per i corsi serali di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766. Ferma restando l'impossibilità di stabilizzazione su insegnamenti tenuti per supplenza, gli anni di supplenza sono considerati validi ai fini della maturazione dei tre anni di anzianità di insegnamento.

1. 15. PINTO, GORLA MASSIMO.

Dopo il tredicesimo comma aggiungere il seguente:

I professori incaricati possono essere titolari di un solo corso di insegnamento.

1. 16. PINTO, GORLA MASSIMO.

Dopo il tredicesimo comma aggiungere il seguente:

Ferme restando tutte le disposizioni in vigore sul trattamento giuridico ed economico degli assistenti ordinari, gli anni di appartenenza nel parametro 317 sono ridotti a quattro.

1. 17. PINTO, GORLA MASSIMO.

Dopo il tredicesimo comma aggiungere il seguente:

I professori ordinari e straordinari non possono ricoprire incarichi di insegnamento.

1. 18. PINTO, GORLA MASSIMO.

Dopo il tredicesimo comma, aggiungere il seguente:

Il servizio reso dai titolari di assegni, dai borsisti, dai titolari di contratti e dagli assistenti incaricati e supplenti è da considerare a tutti gli effetti fra i servizi resi allo Stato.

1. 19. PINTO, GORLA MASSIMO.

GORLA MASSIMO. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GORLA MASSIMO. Il senso dei primi quattro emendamenti di questo gruppo ci sembra abbastanza chiaro: esso va nella direzione di quanto i lavoratori docenti precari hanno chiesto da anni attraverso lotte, mobilitazioni, iniziative di vario tipo. Anche a questo proposito la magistratura del lavoro si è pronunciata nel senso che noi sappiamo.

Il legislatore, nel presente decreto-legge, ha voluto mettere le cose in un modo tale da rendere — ci sembra — ambiguo e del tutto insufficiente il provvedimento di corresponsione di assegni familiari e di contingenza ad alcuni dei lavoratori docenti precari. Infatti, cosa significa che tale diritto, una volta riconosciuto, abbia decorso dal primo gennaio 1979? Noi sappiamo benissimo che i lavoratori in questione hanno un rapporto di lavoro ufficiale con le università, che parte almeno dai provvedimenti urgenti del 1973. Allora, delle due l'una: o certi diritti questo Governo e le forze politiche che si esprimeranno sul decreto stesso vogliono riconoscerli, oppure abbiano il coraggio di negarli fino in fondo, mostrando così la natura profondamente antisindacale ed antioperaia di questa decisione.

Se di assegni familiari e di contingenza si deve parlare — e ormai non si può più parlarne, visto che ci sono dei rettori che hanno gli ufficiali giudiziari alle porte — essi devono decorrere a partire dall'inizio del rapporto di lavoro: ci sembra l'unica soluzione possibile.

Questo non è che un obiettivo minimo, se si vuole, e forse anche estremamente arretrato, che non può assolutamente essere respinto da parte delle forze politiche che qui decideranno la sorte del presente decreto-legge, visto che gli stessi magistrati, i pretori del lavoro, si sono pronunciati chiaramente in materia.

Ma il comma relativo alla corresponsione di queste indennità è pieno di altre ambiguità, che sottolineano la volontà politica di non voler accogliere nessuna delle richieste sindacali dei lavoratori, agguingendo al danno — ci sembra — anche un po' la beffa.

Ad esempio, nel secondo comma si legge: « Una indennità lorda mensile agganciata alla variazione dell'indice del costo della vita » quando tutti sanno che per i pubblici dipendenti la contingenza si chiama « indennità integrativa speciale ». Cosa nasconde il legislatore dietro queste ambiguità lessicali? Lo stesso discorso vale per quell'altro giro di parole relativo alla corresponsione delle quote di agguinta di famiglia. Cosa significa questo? In misura pari a cosa? Gli assegni familiari si danno o no? Si ha la netta sensazione della malafede.

Gli emendamenti da noi presentati tendono a chiarire determinate questioni messe in ombra dal decreto.

Per quanto riguarda l'emendamento 1. 10, con il quale intendiamo aggiungere alla fine del secondo comma le seguenti parole: « Va corrisposto inoltre un aumento periodico pari al 5 per cento della retribuzione per ogni biennio di anzianità », dobbiamo notare che le sentenze della magistratura hanno sancito la completa equiparazione tra borsisti, assegnisti e contrattisti rispetto ai lavoratori del pubblico impiego. La stessa equiparazione, sia pure indirettamente, è stata altresì riconosciuta, dallo stesso decreto, mediante l'attribuzione, ai suddetti lavoratori, della indennità lorda mensile agganciata alla variazione dell'indice del costo della vita. Pertanto, la richiesta di un aumento periodico pari al 5 per cento della retribuzione per ogni biennio di anzianità, è diretta ad ottenere una più compiuta pa-

rità di trattamento rispetto agli altri lavoratori del pubblico impiego.

Chiedere l'estensione del diritto di entrare in ruolo, nella scuola secondaria, a tutte le figure precarie dell'università, ci sembra innanzitutto un dovere perequativo. Non si capisce perché chi svolge le stesse funzioni non debba avere gli stessi diritti. I docenti precari dell'università, mediante le lotte di questi anni, hanno dimostrato di non cadere nel pericolo di corporativizzarsi al loro interno rifiutando l'arbitraria e strumentale stratificazione che li riguardava.

Va quindi respinto il principio secondo il quale la scuola secondaria debba raccogliere gli scarti dell'università, principio non a caso ribadito dal precedente decreto Pedini. La scuola secondaria è concepita come luogo di trasmissione passiva della cultura, cultura elaborata sempre in altre sedi, nonostante in questi anni molti istituti tecnici e licei si siano trasformati in scuole sperimentali ed abbiano prodotto non soltanto nuove esperienze, ma anche nuovi contributi sotto il profilo didattico e della ricerca.

Se la scuola secondaria è il cestino dei rifiuti dell'università, figuriamoci in quale considerazione è la scuola elementare e tutti gli ordini di formazione culturale considerati meno elevati di quello che stiamo trattando.

A nostro avviso, se un'ottica di questo tipo non può essere completamente ribaltata, non si può assolutamente non riconoscere che lo scambio del personale tra scuola e università è un problema che richiede una soluzione minimale fin da ora, fino dalla legge che non potrà esimersi dal regolare, in termini non ideologici, anzi scientifici, un'osmosi che dovrebbe essere incoraggiata, abolendo lo scandalo degli attuali comandi unidirezionali e clientelari.

Mi preme, a questo punto, illustrare lo emendamento che si riferisce al divieto di bandire concorsi fino all'entrata in vigore della legge di riforma universitaria.

Ci sembra che l'attuale decreto voglia affrontare e risolvere il problema della stabilizzazione dei lavoratori precari della università; questo, almeno, è quanto di-

chiara. In realtà questo decreto segue la logica della fotografia della situazione attuale, concedendo una mera proroga a tempo determinato. Contemporaneamente, però, è stata emanata dal ministro della pubblica istruzione una circolare che sollecita le facoltà a fornire dati sulla necessità e disponibilità di posti per professori universitari di ruolo. Ciò fa pensare, con una certa sicurezza, che dovranno essere banditi migliaia di concorsi per migliaia di nuove cattedre.

Delle 7.500 nuove cattedre previste dal decreto del 1973 relativo ai provvedimenti urgenti per l'università, che avrebbe dovuto precedere provvisoriamente il varo della riforma universitaria, ne sono state assegnate soltanto 2.300 circa. La riforma universitaria, però, non è stata ancora realizzata. La riproposizione di questi nuovi concorsi cozza dunque contro una linea di principio, che è quella di programmare posti in funzione della nuova organizzazione del lavoro e della ricerca scientifica all'interno di nuove strutture, come il dipartimento, che abbisogneranno di un certo tipo di personale.

L'ottica dei concorsi a cattedra, così come viene ventilata dalla circolare ministeriale, è quindi da respingere fermamente, anche per altre ragioni. Sappiamo che i concorsi a cattedra, per forza di cose, obbligano i potenziali concorrenti a produrre pubblicazioni: non dico scienza, ma pubblicazioni, perché i due concetti non sempre coincidono, come sappiamo. La divergenza diventa ancora maggiore quando la produzione di questo materiale diventa una specie di produzione coatta. I concorsi hanno come primo effetto la produzione di carta stampata, purtroppo spesso (anche questo lo sappiamo) di bassa lega; e la multidisciplinarietà delle ricerche viene uccisa dalla corsa alla cattedra. Questa è un'altra considerazione che vorrei si tenesse presente.

La didattica, in questo modo, verrà dunque bloccata dal fatto che i concorrenti, completamente impegnati nella produzione dei titoli scientifici, dedicheranno poco tempo alla didattica e agli studenti.

Lo stesso accadrà ai professori facenti parte delle commissioni giudicatrici, che saranno assorbiti per lunghi mesi, se non anni, dall'esame delle pubblicazioni presentate.

Ma non è tutto: si pensi anche agli aspetti economici dell'operazione. Si sa che dei fondi di ricerca circa il 20 per cento viene utilizzato per le spese di stampa, in tempi normali.

Se si dà credito alla notizia che i finanziamenti per la ricerca italiana ammonterebbero in tutto a oltre 1.000 miliardi annui, non meno di 200 miliardi, perciò, in tempi normali vengono spesi per la stampa di pubblicazioni scientifiche. In periodi di concorsi le spese aumenterebbero come ovvia conseguenza. A riprova di ciò è opportuno ricordare che molte riviste scientifiche italiane, sostenute con fondi pubblici, in questi ultimi mesi, e in particolare in concomitanza con la presentazione e discussione del primo decreto Pedini, si sono trovate intasate di prenotazioni per i prossimi numeri. Varrebbe veramente la pena di andare a vedere i depositi degli istituti universitari e la quantità di carta totalmente inutilizzata che vi si trova dentro.

Direi pertanto che per tutte queste ragioni, economiche, politiche e scientifiche, sia giusto chiedere l'accoglimento di questo emendamento 1. 14. Ripeto ancora una volta che questa è una preoccupazione che riguarda le premesse per un buon funzionamento dell'università, e quindi in primo luogo della didattica, oltre che per l'economicità di esercizio dell'università stessa; significa cioè liberare risorse da investire all'interno dell'università in direzioni ben più produttive, sia sul terreno della didattica sia su quello della sperimentazione e della ricerca.

Quanto all'emendamento 1. 15, occorre osservare che l'opportunità del suo inserimento è legata a due importanti aspetti di giustizia perequativa. Gli attuali incaricati non stabilizzati differiscono dai loro colleghi stabilizzati solo perché nel 1973 non avevano tre anni di incarico, ma le differenze di *status* sono molte: gli stabi-

lizzati non temono di perdere il loro posto, votano in facoltà, hanno diritto di assistenza per malattia e di congedi per motivi di studio. Tutte cose, queste, negate ai non stabilizzati. Va del resto ricordato che si è in attesa di una sentenza della Corte costituzionale, alla quale alcuni tribunali amministrativi regionali hanno rinviato il quesito sulla costituzionalità di tale discriminazione.

Il secondo aspetto è relativo al buon andamento della vita universitaria. Infatti in attesa della riforma, che ormai è mitica ma che prima o poi dovrà arrivare, l'estensione della stabilizzazione ai non stabilizzati in possesso di tre anni di incarico contribuirà a tranquillizzare un ambiente scosso da continue tensioni. Se da un lato si deve pensare che chi ha visto rinviare un concorso che gli è stato assegnato per tre volte ha raggiunto una sufficiente maturità scientifico-didattica, tale da renderlo adatto a sostenerlo anche l'anno successivo, è dall'altro innegabile che una concorsualità esasperata tende a privilegiare gli aspetti deteriori della ricerca scientifica, e cioè quelli della produzione cartacea alla quale mi riferivo prima, a grave detrimento della stessa attività didattica e dell'impegno più in generale all'interno di un produttivo lavoro universitario. Queste sono le ragioni, in breve, che giustificano il nostro emendamento sugli stabilizzati.

I successivi emendamenti 1. 16, 1. 17 e 1. 18 riguardano il problema, più volte discusso e a più riprese rinviato, delle incompatibilità e del cumulo degli incarichi. In un certo senso le motivazioni generali di queste proposte si inquadrano bene in un discorso di moralizzazione o più semplicemente di riordinamento di tutta la materia universitaria. Vi sono poi altre argomentazioni più specifiche che esaminerò brevemente più avanti.

Il problema delle incompatibilità si riferisce alla possibilità che uno stesso individuo possa o meno svolgere — ed in caso affermativo se bene o male — contemporaneamente ad un corso di insegnamento universitario un'altra professione. Il quesito evidentemente non sussiste se

l'altra professione è quella della ricerca universitaria, che ogni docente non soltanto può ma deve essere tenuto a svolgere.

Sappiamo benissimo quale connessione sussista fra la didattica e l'insegnamento, per cui sembra possibile affermare il principio che la buona ricerca produce anche buona didattica; ciò perché l'insegnamento deve essere non pura accademia della cattedra, ma qualcosa che nasce soprattutto dalle esigenze reali che possono modificarsi nel tempo. Allora, solo un ricercatore al passo con i tempi è in grado di sviluppare una buona didattica. E fino a prova contraria la buona didattica è compito primario del docente.

In un discorso più limitato e specifico sul nostro problema, si può rilevare che chi tenga più di un corso di insegnamento è costretto, tranne che in casi estremamente rari, da un lato a sottrarre energia all'attività di ricerca e dall'altro a diluire l'attività didattica nei corsi di cui sia incaricato. Da tutto questo deriverà un detrimento all'insieme delle sue attività, e non soltanto ad una di esse.

Non solo, quindi, si richiede l'abolizione del cumulo degli incarichi, ma, nell'ottica di una università diversa, auspichiamo che scompaia la titolarità delle cattedre e che ai singoli corsi di insegnamento afferiscano, ognuno per la propria parte e per gli argomenti che la vedano cultori e ricercatori specifici, i docenti di un certo gruppo di discipline e di un certo corso di laurea. Allora sì che si potrebbero ottenere dei corsi altamente specializzati in grado di dare agli studenti la necessaria preparazione culturale e professionale.

In attesa di una siffatta riforma, la non cumulabilità di più incarichi di insegnamento da parte di un singolo docente può migliorare il rapporto tra docente e studenti da ogni punto di vista.

Venendo sempre ad argomenti più specifici, oltre al vantaggio derivante agli studenti, l'approvazione degli emendamenti in questione potrebbe aprire qualche strada nuova al personale docente non ancora insegnante.

La sistemazione e l'inserimento dei giovani sono nelle parole di molti, nelle uni-

versità ma anche qui dentro, qualcosa cui si tende a cui si pretende di rispondere con le misure che si adottano. È per questo che noi riteniamo vadano accolti questi emendamenti, che hanno proprio lo scopo di spianare la strada al raggiungimento di quell'obiettivo.

Cancellare il cumulo degli incarichi è, quindi, secondo noi, una necessità, almeno fino a che resterà in vigore l'attuale legislazione universitaria, e rappresenta un passo assolutamente fondamentale per chi voglia parlare non solo di moralizzazione dell'università, ma voglia renderla più produttiva e più adeguata a quelli che sono i bisogni di una società che deve trasformarsi.

Con l'emendamento 1. 19 proponiamo di aggiungere, dopo il tredicesimo comma, il seguente: « Il servizio reso dai titolari di assegni, dai borsisti, dai titolari di contratti e dagli assistenti incaricati e supplenti è da considerare a tutti gli effetti tra i servizi resi allo Stato ».

Con questo emendamento intendiamo avanzare una precisa richiesta, cui intendiamo attribuire la funzione di appianare le polemiche sorte intorno alla valutazione da dare al servizio prestato dal personale precario nell'università. Non ci sembra sostenibile che servizi, che tutti gli addetti ai lavori giudicano indispensabili, che sono regolarmente retribuiti, anche se in modo irrisorio, non debbano essere considerati come tali, ma semplicemente come prestazioni di serie B.

Ci sembra che, limitando al solo trattamento di quiescenza il riconoscimento di tali servizi, che la magistratura ha giudicato pari a tutti gli effetti a quelli resi dagli assistenti ordinari, si commetta una grave ingiustizia nei riguardi di questi lavoratori. Si rinfocoleranno inoltre le polemiche, che hanno portato a tutte quelle sentenze già ampiamente ricordate nel corso di questo dibattito. Rischieremo così ulteriori ricorsi alla magistratura, semplicemente per non aver voluto agire al momento e nella sede opportuni. Avverrà che questo giusto riconoscimento sarà dato per obbligo dal giudice, anziché per opera del legislatore.

Questa ci sembra una scelta assolutamente mostruosa, che si finirà ancora una volta per compiere, se non verrà accolto l'emendamento che noi proponiamo.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sostituire le parole: fino al 31 ottobre 1979, con le seguenti: fino alla entrata in vigore della riforma universitaria.

1. 30. DEL DONNO, TRIPODI, PAZZAGLIA, TREMAGLIA, BAGHINO, BOLLATI, SERVELLO, SANTAGATI, TRANTINO, VALENSISE, LO PORTO, FRANCHI, MICELI VITO, RAUTI, GUARRA, ROMUALDI, ALMIRANTE.

Al secondo comma, sostituire le parole: con le stesse modalità, con le seguenti: con le modalità.

1. 31. DEL DONNO, TRIPODI, PAZZAGLIA, TREMAGLIA, BAGHINO, BOLLATI, SERVELLO, SANTAGATI, TRANTINO, VALENSISE, LO PORTO, FRANCHI, MICELI VITO, RAUTI, GUARRA, ROMUALDI, ALMIRANTE.

Al secondo comma, aggiungere, in fine, le parole: ma conteggiate ogni 3 mesi.

1. 32. DEL DONNO, TRIPODI, PAZZAGLIA, TREMAGLIA, BAGHINO, BOLLATI, SERVELLO, SANTAGATI, TRANTINO, VALENSISE, LO PORTO, FRANCHI, MICELI VITO, RAUTI, GUARRA, ROMUALDI, ALMIRANTE.

Al quarto comma, sopprimere la parola: unicamente, e aggiungere, in fine, le seguenti: e far parte delle commissioni di esame quali cultori della materia.

1. 33. DEL DONNO, TRIPODI, PAZZAGLIA, TREMAGLIA, BAGHINO, BOLLATI, SERVELLO, SANTAGATI, TRANTINO, VALENSISE, LO PORTO, FRANCHI, MICELI VITO, RAUTI, GUARRA, ROMUALDI, ALMIRANTE.

BAGHINO. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAGHINO. Prima di entrare nel merito degli emendamenti, devo dire che mi dispiace non sia presente il ministro...

PRESIDENTE. È presente il sottosegretario, che rappresenta degnamente il Governo, per cui non vi è ragione di fare distinzioni.

BAGHINO. Sono perfettamente d'accordo, signor Presidente, ma io intendevo fare riferimento ad una affermazione che il ministro ha espresso nel suo intervento. La mia, pertanto, non era una lamentela sullo svolgimento dei lavori, ma la espressione del disappunto di dover parlare ad un assente.

PEDINI, *Ministro della pubblica istruzione*. L'onorevole sottosegretario mi rappresenta pienamente.

BAGHINO. Chiedo scusa, ma vi è stato un equivoco. Il ministro nella sua replica ha fatto cenno al precedente decreto, affermando che quel provvedimento anticipava la riforma universitaria e comunque risolveva concretamente i problemi. Con il nostro intervento netto e drastico, come allora venne riconosciuto anche dall'onorevole Galloni, il decreto non fu convertito, per cui si rese necessario emanare il decreto-legge in esame, sia pure con il carattere di « provvedimento-ponte ».

La differenza tra l'impostazione data dal signor ministro e la nostra è tutta qui: noi sostenevamo che quel decreto non risolveva ma aggravava i problemi, e che ne era sbagliata l'impostazione di fondo. Se l'impostazione data fosse stata nel senso di risolvere davvero i problemi, e non di tentare di inserire altri provvedimenti, altre situazioni diverse da quella dei precari, anche noi — ed è naturale — avremmo contribuito affinché si addivenisse alla soluzione definitiva prima di oggi. Perché diciamo questo? Perché

dal giorno in cui il precedente decreto è decaduto, noi abbiamo avuto delle reazioni collettive (non di singoli professori o incaricati) da parte delle categorie dei docenti, reazioni che hanno confermato le segnalazioni precedenti. Per esempio, dalle università di Pisa, Messina, Bari, Roma, ed in assemblee tenutesi a Pisa, a Camerino, a Pescara, al Politecnico di Milano, è stata segnalata la gravità degli errori contenuti in quel decreto e, successivamente, è stato manifestato un certo compiacimento circa la richiesta di questa pausa, che si reputava necessaria per fare qualche cosa di serio e trasferire il tutto, completamente e con giustezza, in seno alla riforma universitaria.

PEDINI, *Ministro della pubblica istruzione*. Questo dura da vent'anni!

BAGHINO. Non è un motivo di soddisfazione dire questo per l'esecutivo!

PEDINI, *Ministro della pubblica istruzione*. Per voi, non per l'esecutivo! L'esecutivo il suo dovere l'ha sempre fatto!

PRESIDENTE. Onorevole Baghino, la prego, proseguiamo.

BAGHINO. Il dovere si compie bene o male: anche noi, come oppositori, compiamo il nostro dovere e siamo convinti di compierlo bene! Non dico ottimamente, perché per compierlo ottimamente dovremmo cercare di far decadere troppi decreti, visto che se ne fanno una media di tre al giorno: nel 1978 ne sono stati presentati oltre ottocento. Ed anche su questo decreto noi siamo molto perplessi, e vedremo alla fine come si dovrà votare. Perché? Perché ci troviamo di fronte ad alcuni errori e ad alcune deficienze, ma anche all'esigenza di dare ai precari almeno una proroga, una sistemazione, per un certo periodo.

Ecco perché noi abbiamo insistito nella nostra azione precedente e, anche in questa occasione, abbiamo affermato che bisognava tener presenti tutte le situazioni, non essere influenzati da pressioni che

provengono da certi gruppi, dall'università, da settori politici i quali, a loro volta, ricevono pressioni da parte degli interessati; bisogna cioè cercare veramente, in questo quadro, di creare una premessa alla riforma universitaria.

Possiamo benissimo esprimere tutta la nostra soddisfazione circa la replica del ministro e l'accettazione di alcuni punti, perché si tratta proprio di quei punti che abbiamo esaminato compiendo quell'azione di revisione completa del precedente decreto e intervenendo, in sede di discussione sulle linee generali, con gli onorevoli Tripodi e Del Donno. Ieri sera, inoltre, ho appena accennato a tre problemi: mi pare che il ministro abbia accettato la soluzione di due di essi; non so come risolveremo il problema degli esercitatori, ma mi è parso di capire che vi è una certa predisposizione del ministro per affrontare tale questione. Possiamo quindi sottolineare una parziale soddisfazione, anche perché tutto ciò dimostra che non sbagliavamo opponendoci al precedente decreto.

Per quel che riguarda più specificamente l'emendamento Del Donno 1. 30, esso è assai semplice: il provvedimento, infatti, prevede una scadenza di validità al 31 ottobre 1979, mentre noi proponiamo che esso resti valido sino all'entrata in vigore della riforma universitaria. Penso che il Governo abbia emanato il decreto-legge in esame nel presupposto che la riforma universitaria possa essere approvata dal Parlamento prima del 31 ottobre 1979; ma onestamente dobbiamo dire che, con tutte le difficoltà in merito alla riforma sorte al Senato, con una situazione di crisi di Governo, con la possibilità di giungere ad elezioni politiche anticipate, con la certezza che vi sarà una sospensione dei lavori parlamentari per le elezioni europee, i tempi di lavoro della Camera e del Senato sono assai ridotti, per cui vi è senz'altro il rischio che entro il 31 ottobre 1979 la riforma universitaria non potrà essere approvata. In questo caso, perciò, vi sarà il pericolo di dover provvedere con un altro decreto ad una ulteriore proroga per evi-

tare una *vacatio legis*. È pertanto la prudenza che ci suggerisce di mutare la data 31 ottobre 1979 nella dizione « sino all'entrata in vigore della riforma universitaria ». Non siamo però pessimisti, come potrebbe sembrare anche da quanto ho detto sinora, potendoci, nel contempo, considerare ottimisti perché, ove la riforma universitaria fosse approvata prima del 31 ottobre 1979, questo decreto cesserebbe di avere efficacia, e tutto sarebbe organicamente contenuto nel provvedimento globale di riforma. È questo il motivo per il quale insistiamo affinché la Camera accolga il nostro emendamento 1. 30, che si basa su un ragionamento puramente logico, prudenziale da un lato, ma contenente un auspicio pieno di speranza dall'altro; riteniamo quindi che la Commissione ed il Governo possano dare ad esso parere favorevole.

Per quanto riguarda l'emendamento Del Donno 1. 31, lo diamo per illustrato. Con l'emendamento Del Donno 1. 32, invece, proponiamo di aggiungere al secondo comma le parole: « ma conteggiate ogni tre mesi ». Questo comma prevede per gli assegnisti e i contrattisti delle provvidenze, tenendo presente i familiari a carico, che si sostanziano in « un assegno con le stesse modalità ed in misura pari alle quote di aggiunta di famiglia previste nella stessa legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni e integrazioni ». Poiché le norme generali prevedono una revisione di queste somme di tre mesi in tre mesi, si ritiene giusto da parte nostra prevedere anche per questa categoria l'applicazione di tutte le norme ormai riconosciute, generalizzate (e quindi una revisione trimestrale), e non rischiare invece che la mancanza di revisione renda inefficace l'applicazione della legge del 1959, dato il costo della vita purtroppo sempre in crescente aumento. Ecco perché auspichiamo che possa essere accolta questa nostra richiesta che comporterebbe un adeguamento di tutte le norme esistenti in materia, e nello stesso tempo compirebbe senz'altro un atto di giustizia.

Per quanto riguarda l'emendamento Del Donno 1. 33, ricordo che il quarto comma recita: « Ai fini della loro formazione scientifica e didattica i contrattisti e gli assegnisti sono tenuti a svolgere, come previsto... unicamente le attività stabilite nelle predette norme », cioè nel decreto-legge n. 580 del 1973 e nella relativa legge di conversione. Se noi pensiamo che per i contrattisti e gli assegnisti, in definitiva, si debba provvedere ad una completa specializzazione e ad un miglioramento, nonché alla prova del loro perfezionamento, essendo anch'essi destinati a diventare stabilizzati e poi di ruolo, va da sé che occorrerebbe, proprio perché le commissioni di esame siano più complete, che i componenti avessero una specifica preparazione, al fine di poter adeguatamente misurare la preparazione dell'esaminando. A tal fine noi proponiamo che, oltre alle attività stabilite dalle norme citate, gli assegnisti e i contrattisti facciano parte, o possano far parte, delle commissioni di esame quali cultori della materia.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al quinto comma, sostituire le parole: fino al termine della proroga, con le seguenti: fino alla entrata in vigore della riforma universitaria.

1. 34. DEL DONNO, TRIPODI, PAZZAGLIA, TREMAGLIA, BAGHINO, BOLLATI, SERVELLO, SANTAGATI, TRANTINO, VALENSISE, LO PORTO, FRANCHI, MICELI VITO, RAUTI, GUARRA, ROMUALDI, ALMIRANTE.

All'ottavo comma, sopprimere le parole: o a cittadini italiani di madre lingua straniera.

1. 35. DEL DONNO, TRIPODI, PAZZAGLIA, TREMAGLIA, BAGHINO, BOLLATI, SERVELLO, SANTAGATI, TRANTINO, VALENSISE, LO PORTO, FRANCHI, MICELI VITO, RAUTI, GUARRA, ROMUALDI, ALMIRANTE.

L'onorevole Del Donno ha facoltà di svolgerli.

DEL DONNO. L'emendamento 1. 34, con il quale proponiamo, al quinto comma, la sostituzione delle parole: « fino al termine della proroga », con le altre: « fino all'entrata in vigore della riforma universitaria », dimostra la nostra intenzione di protrarre gli effetti del decreto fino alla riforma universitaria. Certo, io penso che esso non rappresenti un riparo, un argine definitivo a situazioni anormali o anomale che ogni giorno si ripetono, e ripetendosi ripropongono gli stessi problemi e richiamano sempre le stesse soluzioni.

È questo il motivo per cui vorremmo che anche al quinto comma le parole « fino al termine della proroga » fossero sostituite con le altre più specifiche, e vorrei dire più connaturate allo spirito stesso del presente decreto: « fino all'entrata in vigore della riforma universitaria ».

Per quanto riguarda l'emendamento 1. 35, lo do per illustrato.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

All'ottavo comma, sopprimere le parole da: L'incarico non può protrarsi, fino a: cinque anni.

1. 36. DEL DONNO, TRIPODI, PAZZAGLIA, TREMAGLIA, BAGHINO, BOLLATI, SERVELLO, SANTAGATI, TRANTINO, VALENSISE, LO PORTO, FRANCHI, MICELI VITO, RAUTI, GUARRA, ROMUALDI, ALMIRANTE.

L'onorevole Del Donno ha facoltà di svolgerlo.

DEL DONNO. L'ottavo comma, nella parte che riguarda gli incarichi di lettorato, ci lascia molto perplessi, specialmente dove parla degli incarichi che non possono protrarsi oltre l'anno accademico, aggiungendo poi che questo incarico è rinnovabile per non più di cinque anni. Ora,

il lettorato, specie per quanto riguarda lo insegnamento delle lingue straniere, non può essere sottoposto alle stesse regole ed alle stesse limitazioni delle altre discipline, perché è differente il metodo, è differente la finalità, sono differenti le cause strumentali. Per l'insegnamento delle lingue, giustamente, il legislatore ha tenuto presente che bisogna preferire o lo straniero o l'italiano di madre lingua straniera. Questo perché l'insegnamento della lingua ha una metodologia a parte e, nell'insegnamento delle lingue, è rilevante quello che noi chiamiamo il metodo naturale, che è costituito dal discorso, dal colloquio. È tanto vero questo che una madre, anche se analfabeta, riesce, parlando, a comunicare il suo linguaggio.

Se per tale insegnamento vale quanto abbiamo detto sopra, e se la durata di questo insegnamento è prorogabile fino a cinque anni, noi ci domandiamo il perché di questo limite. O tale incarico non può e, quindi, non deve protrarsi oltre l'anno accademico, oppure, se può prolungarsi, lo si dovrebbe prolungare a discrezione dei consigli di facoltà. L'insegnamento di una lingua non è soggetto, come le discipline scientifiche, ad aggiornamenti essenziali. Mi voglio spiegare, affinché non si pensi che noi siamo contrari all'aggiornamento: mentre per quanto riguarda la fisica e la matematica rimane arretrato e colpevole di ignoranza colui il quale quotidianamente non si aggiorna e non si rinnovi, mettendosi al corrente delle novità della scienza e della disciplina, l'insegnamento di una lingua, anche se le conoscenze letterarie e critiche non siano aggiornate, rimane valido nella sua didattica e nella sua metodologia, anche attraverso gli anni.

In questa materia è soprattutto importante la capacità di insegnare, la capacità di comunicare questo patrimonio linguistico, che ha una sua perennità, e non è soggetto a rinnovamenti quotidiani. Ci sono rinnovamenti della lingua, e già il Leopardi parlava una lingua molto differente dalla nostra, ma questi aggiornamenti non sono tali da limitare al periodo di cinque anni l'insegnamento di un lettore. Anzi, io direi che, quando si incontra un letto-

re ricco di un patrimonio didattico e metodologico, capace di comunicare, di fare amare, di calamitare verso la materia, dovrebbe essere lasciato al suo posto, a discrezione del consiglio di facoltà, a decoro ed onore dell'università e ad utilità degli studenti.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'undicesimo comma con il seguente:

Le facoltà possono conferire esercitazioni a laureati ritenuti idonei nella misura richiesta necessaria ai fini della didattica delle singole discipline. L'incarico di addetto alle esercitazioni non può essere dato per un numero superiore a 65 ore annuali e inferiore a 40 ore. Il trattamento economico verrà stabilito dal consiglio di amministrazione, avrà caratteristiche di rimborso forfettario e non potrà essere inferiore in percentuale alla retribuzione oraria degli assegnisti.

1. 37. DEL DONNO, TRIPODI, PAZZAGLIA, TREMAGLIA, BAGHINO, BOLLATI, SERVELLO, SANTAGATI, TRANTINO, VALENSISE, LO PORTO, FRANCHI, MICELI VITO, RAUTI, GUARRA, ROMUALDI, ALMIRANTE.

L'onorevole Del Donno ha facoltà di svolgerlo.

DEL DONNO. L'undicesimo comma, nella formulazione del decreto-legge, sembra un compromesso sia nelle parole sia nella sostanza. Vi si dice: « L'assunzione di personale effettuata a qualunque titolo, in violazione della vigente legislazione universitaria e di quanto previsto nel presente articolo, è nulla di diritto e non produce alcun effetto a carico dell'amministrazione, salva la responsabilità, personale e solidale, per le somme conseguentemente erogate, dei docenti, dei funzionari, e degli organi delle singole amministrazioni universitarie che vi abbiano provveduto ».

« Ebbene, io vi domando se questo comma permetta o meno condizionatamente l'assunzione di personale: se non la permette, la norma diventa inutile. In caso l'assunzione non sia permessa, basta enunciare il divieto; se l'assunzione è permessa condizionatamente, il nostro emendamento appare più chiaro, più esplicito e più favorevole verso i giovani volenterosi che intendano intraprendere la carriera universitaria o, almeno, cimentarsi — come direbbe Dante — « per vedere se sono da ciò le proprie forze ».

C'è un abisso fra quello che è espresso dal comma in questione e quello che noi proponiamo; tale abisso è un riflesso del precetto negativo e della disposizione espressa in modo positivo. Il precetto negativo (è anche questo un detto antico della filosofia, dell'etica e della morale) vale *semper et ubique*; quello positivo ammette eccezioni, limitazioni e — vorrei dire — anche compromessi. « Non ammazzare », per esempio, esprime un divieto assoluto non suscettibile di eccezione, mentre il precetto affermativo, già nel suo porsi, suppone e presuppone eccezioni. Ora, il nostro emendamento, espresso in forma positiva, è già una via aperta sia per le facoltà, che potrebbero assumere a loro spese, a loro rischio e pericolo dei ricercatori, sia per quei giovani volenterosi che, senza altri impegni oltre la retribuzione proporzionata al lavoro, si adatterebbero a questa prima sperimentazione ed a questo primo cimento della loro vita intellettuale.

Ora, io penso che accettare una norma nella forma migliore sia anche un segno di lodevole ripensamento. Come ho detto ieri, se vogliamo avvantaggiare tutti, non dobbiamo dimenticare gli addetti alle esercitazioni. Si tratta di un personale — a nostro avviso e dietro testimonianza delle stesse università e di innumerevoli persone che hanno scritto sui quotidiani — che svolge un lavoro prezioso e a volte « improbo », come direbbe Virgilio. Tuttavia si tratta di un lavoro improbo che vince ogni ostacolo e che supera tante difficoltà, anche quella dello scarso pane, essendo scarsa la retribuzione. Si tratta

di un contratto che non impegna oltre il tempo e le ore di lavoro. L'università dovrebbe essere il punto luminoso di arrivo per quanti vogliono dedicare mente e cuore alla produzione scientifica e all'insegnamento universitario; viceversa il decreto non parla più degli addetti alle esercitazioni, mentre un problema tanto grave e tanto urgente merita un'attenzione tutta particolare.

Si vuole chiudere la porta di accesso all'università ma allora non si ponga quella norma in quella forma e si dica semplicemente che da oggi non vi sono assunzioni fino alla riforma universitaria. Comunque, perdurando la necessità, il bisogno e l'aspirazione dei giovani a dedicarsi a questo insegnamento, chiudiamo la porta a queste persone che, volentieri e senza altra pretesa, se non un lavoro retribuito proporzionalmente all'espletamento della loro missione, chiedono di entrare o per lo meno di introdursi nel campo universitario.

È un problema grave quello al nostro esame, che merita quindi tutta la nostra attenzione, tutta la nostra passione e tutta la nostra comprensione.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il dodicesimo comma con il seguente:

Il disposto del primo comma dell'articolo 6 del decreto legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766, è esteso anche ai professori incaricati in servizio nell'anno accademico 1978-1979 e che abbiano maturati o maturino nello stesso anno accademico tre anni di anzianità di incarico, comprendendosi tra di essi anche i docenti di incarichi serali.

1. 42. TRIPODI, DEL DONNO, PAZZAGLIA, TREMAGLIA, BAGHINO, BOLLATI, SERVELLO, SANTAGATI, TRANTINO, VALENSISE, LO PORTO, FRANCHI, MICELI VITO, RAUTTI, GUARRA, ROMUALDI, ALMIRANTE.

Sostituire il dodicesimo comma con il seguente:

Il disposto del primo comma dell'articolo 6 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, è esteso anche ai professori incaricati in servizio nell'anno accademico 1978-1979 e che abbiano maturati o maturino nello stesso anno accademico tre anni di anzianità di incarico.

1. 38. DEL DONNO, TRIPODI, PAZZAGLIA, TREMAGLIA, BAGHINO, BOLLATI, SERVELLO, SANTAGATI, TRANTINO, VALENSISE, LO PORTO, FRANCHI, MICELI VITO, RAUTI, GUARRA, ROMUALDI, ALMIRANTE.

Sostituire il dodicesimo comma con il seguente:

Il disposto del primo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, si applica anche ai professori incaricati che entro la data di entrata in vigore della riforma universitaria maturino man mano tre anni di incarico di insegnamento, compresi in essi anche i docenti con incarico serale.

1. 50. TRIPODI, DEL DONNO, ALMIRANTE, BAGHINO, BOLLATI, FRANCHI, GUARRA, LO PORTO, MICELI VITO, PAZZAGLIA, RAUTI, ROMUALDI, SANTAGATI, SERVELLO, TRANTINO, TREMAGLIA, VALENSISE.

TRIPODI. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRIPODI. La sostanza di questi nostri emendamenti si ricollega al tanto discusso provvedimento legislativo del 1° ottobre 1973 che prometteva la stabilizzazione degli incaricati che avessero maturato i tre anni di insegnamento. Per la verità quel provvedimento era limitato soltanto all'anno accademico 1974-1975, poiché si

presumeva che entro questo biennio la riforma universitaria sarebbe entrata in vigore.

La realtà è stata diversa, in quanto la riforma universitaria non è entrata in vigore nel 1974-1975, ma nemmeno negli anni successivi. Infatti siamo agli albori del 1979, la riforma universitaria è ancora in discussione al Senato, i problemi aperti sono ancora spinosi e anche se c'è un certo ottimismo nell'ambiente della maggioranza, nessuno può assicurare che la riforma universitaria — quale oggi è — incontrerà tali consensi da passare rapidamente al Senato, per venire rapidamente in seconda lettura alla Camera e per essere approvata entro quest'anno.

Preoccupati di questo, quando abbiamo letto il secondo decreto Pedini e abbiamo visto che c'era quel famoso quindicesimo comma che assicurava la stabilizzazione degli incaricati, ce ne siamo rallegrati, provando invece smarrimento quando in Commissione pubblica istruzione il ministro Pedini ha ritenuto opportuno proporre la soppressione di questo comma. Ci siamo subito premurati, attraverso l'onorevole Del Donno, di far sapere in Commissione che, quando il decreto-legge fosse giunto in Assemblea, avremmo fatto nostro quel comma con un emendamento che poi è stato arricchito dagli altri due emendamenti intesi a proporre un meccanismo di scorrimento — se così si può dire — per la stabilizzazione dei docenti che hanno maturato i tre anni di incarico, ove la riforma universitaria non fosse entrata in vigore entro quest'anno, dato che alle spalle abbiamo la dolorosa esperienza alla quale ho prima accennato.

Abbiamo presentato un altro emendamento perché anche gli insegnanti universitari che hanno maturato i tre anni e che insegnano nei corsi serali siano inglobati e compresi tra tutti coloro che dovranno essere stabilizzati.

Sostanzialmente, questi nostri tre emendamenti (e lo dico anche con un certo compiacimento) li abbiamo visti in parte recepiti dalla maggioranza; in effetti quando leggiamo l'emendamento 1. 44

che ha come primo firmatario l'onorevole Giordano, dobbiamo pensare che noi non eravamo affatto dalla parte del torto quando insistevamo per mantenere quel comma e per assicurare ad esso emendamenti aggiuntivi e migliorativi del meccanismo di scorrimento e dei corsi serali. Così abbiamo visto un emendamento presentato dalla maggioranza che va nel senso da noi voluto, da noi sempre sostenuto, sia in Commissione sia ora in Assemblea.

Abbiamo ora appreso che la Commissione, tramite l'onorevole Tesini, fa suo il nostro emendamento e l'emendamento di cui è primo firmatario l'onorevole Giordano. Pertanto, possiamo ritenere di essere pienamente soddisfatti per la buona causa che abbiamo combatutto e quindi auspichiamo l'approvazione di questo emendamento.

PRESIDENTE. Avverto che l'onorevole Bartocci ha comunicato di considerare illustrati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, aggiungere, in fine, le parole: Sono altresì ripristinate, a domanda da presentarsi entro il 31 marzo 1979 da parte degli interessati, con decorrenza 1° aprile 1979 e sino al 31 ottobre 1979, le borse di studio conferite ai sensi delle leggi 31 ottobre 1966, n. 942, e 24 febbraio 1967, n. 62, per l'anno accademico 1972-1973, purché gli interessati ne abbiano usufruito sino alla scadenza.

1. 46. BALZAMO, ARFÈ, BARTOCCI, CIAVARELLA, LABRIOLA.

Al secondo comma, sopprimere le parole: Ai borsisti, ed aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'importo delle borse di cui al precedente comma è equiparato a quello degli assegni di formazione scientifica e didattica. Ai loro titolari sono altresì corrisposte le stesse indennità attribuite ai titolari dei contratti e degli assegni di formazione scientifica e didattica.

1. 47. BALZAMO, ARFÈ, BARTOCCI, CIAVARELLA, LABRIOLA.

Al terzo comma, dopo le parole: presso le università, *inserire le seguenti:* sotto la direzione scientifica di un docente universitario e *sostituire le parole:* nel precedente quadriennio, *con le seguenti:* nel periodo compreso fra il 1° settembre 1974 e il 31 ottobre 1978.

1. 48. BALZAMO, ARFÈ, BARTOCCI, CIAVARELLA, LABRIOLA.

Al sesto comma, dopo le parole: 23 ottobre 1978, *aggiungere le seguenti:* A domanda possono essere ripristinati nella condizione di assistenti incaricati e supplenti, indipendentemente dalla disponibilità del posto, coloro che abbiano svolto in tale qualifica due anni di servizio nel quadriennio 1° novembre 1974-31 ottobre 1978.

1. 49. BALZAMO, ARFÈ, BARTOCCI, CIAVARELLA.

Dopo il decimo comma, aggiungere il seguente:

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è fatto divieto alle università ed agli istituti di istruzione superiore di conferire le funzioni di cui agli ultimi due commi dell'articolo 19 della legge 18 marzo 1958, n. 349, così come modificata per ultimo con l'articolo 23 della legge 24 febbraio 1967, n. 62.

1. 51. BALZAMO, ARFÈ, BARTOCCI, CIAVARELLA.

Dopo il tredicesimo comma, aggiungere il seguente:

La stabilizzazione prevista dal decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, si estende anche ai professori incaricati di corsi ufficiali di insegnamento nel momento in cui maturino tre anni di anzianità di incarico. Ai fini dell'applicazione del presente comma sono altresì equiparati ai corsi ufficiali di inse-

gnamento i corsi per lavoratori-studenti conferiti con le procedure concorsuali vigenti per gli altri incarichi ed autorizzati dal Ministero della pubblica istruzione ai sensi dell'articolo 7-bis del predetto decreto-legge.

1. 52. BALZAMO, ARFÈ, BARTOCCI, CIAVARELLA, LABRIOLA, GIOVANARDI.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al terzo comma, dopo le parole: normale di Pisa, aggiungere le seguenti: la Domus Galileiana e l'Accademia dei Lincei.

1. 20. CASTELLINA LUCIANA, MAGRI, MILANI ELISEO.

Al terzo comma, dopo le parole: 31 ottobre 1979, aggiungere le seguenti: e alle stesse condizioni di cui al precedente comma,

1. 41. CASTELLINA LUCIANA, MAGRI, MILANI ELISEO.

Al terzo comma sostituire le parole: nel precedente quadriennio, con le seguenti: nel periodo che va dal 1° settembre 1974 al 31 ottobre 1978.

1. 40. CASTELLINA LUCIANA, MAGRI, MILANI ELISEO.

Al sesto comma, dopo le parole: 23 ottobre 1978, aggiungere le seguenti: o che abbiano svolto almeno un biennio di attività con tale qualifica nel precedente quadriennio.

1. 21. CASTELLINA LUCIANA, MAGRI, MILANI ELISEO.

Al sesto comma, aggiungere in fine le parole: ai titolari di tali borse e assegni si applicano inoltre le disposizioni di cui al secondo comma del presente decreto.

1. 22. CASTELLINA LUCIANA, MAGRI, MILANI ELISEO.

Al sesto comma aggiungere, in fine, le parole: L'importo annuo di tali borse e assegni è elevato a lire 3 milioni annui nel caso sia inferiore.

1. 39. CASTELLINA LUCIANA, MAGRI, MILANI ELISEO.

Dopo il tredicesimo comma aggiungere il seguente:

Fino all'entrata in vigore della legge di riforma universitaria sono sospesi tutti i concorsi su posti di professore universitario di ruolo.

1. 24. CASTELLINA LUCIANA, MAGRI, MILANI ELISEO.

Dopo il tredicesimo comma, aggiungere il seguente:

La stabilizzazione prevista dal decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, si estende anche ai professori incaricati nel momento in cui maturino tre anni di anzianità d'insegnamento. Ai fini dell'applicazione del presente comma sono altresì equiparati agli altri incarichi di insegnamento gli incarichi dei corsi per lavoratori-studenti conferiti con le procedure concorsuali vigenti per gli altri incarichi ed autorizzati dal Ministero della pubblica istruzione ai sensi dell'articolo 7-bis del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766.

1. 23. CASTELLINA LUCIANA, MAGRI, MILANI ELISEO.

L'onorevole Luciana Castellina ha facoltà di svolgerli.

CASTELLINA LUCIANA. Debbo dire che quasi tutti i nostri emendamenti sono stati accolti dalla Commissione, sia pure con qualche riformulazione che però non viene ad incidere sulla sostanza degli stes-

si. Una questione, tuttavia, sulla quale ieri sera in Commissione era stato raggiunto un accordo, mi pare che, per non so quale ripensamento notturno, sia stata questa mattina riconsiderata. Dunque, su questa io vorrei continuare ad insistere. Tale questione molto importante è relativa all'adeguamento dei livelli di retribuzione, di condizione e di *status* dei borsisti per decreto rettorale rispetto alla condizione dei borsisti ministeriali. Dico questo perché non vi è alcuna ragione per creare una differenziazione tra queste due categorie di persone che svolgono esattamente le stesse funzioni: dunque, non si vede per quale ragione alcuni tra loro debbano essere discriminati. L'accordo che si era raggiunto prevedeva che anche ai borsisti per decreto rettorale (che da almeno un biennio e con funzioni analoghe ai borsisti ministeriali operavano nell'università) fossero applicate le norme contenute nel secondo comma di questo decreto.

È mia intenzione, in questa sede, insistere su tale questione, in quanto la formulazione che è stata predisposta dalla Commissione, questa mattina, costituisce sì un passo in avanti rispetto al decreto che lasciava i livelli retributivi di questa categoria esattamente come erano, cioè — allibite! — 120 mila lire al mese (con un riadeguamento delle borse), ma si tratta pur sempre di borse che lasciano priva questa categoria, ad esempio, dell'assistenza senza alcuna ragione. Fra l'altro, esisteva una circolare del Ministero che autorizzava le università a concedere borse di studio, per decreto rettorale solo se ed in quanto fossero adeguate e analoghe come condizioni a quelle rilasciate dal Ministero. Dunque, per decreto, sostanzialmente si finisce per eccepire ad una indicazione che proveniva dallo stesso Ministero.

Ribadisco, sia pure in linea di principio, un'ultima questione, cioè quella relativa alla richiesta di sospensione di tutti i bandi di concorso, per le ragioni che ho illustrato ieri in sede di discussione sulle linee generali.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al quattordicesimo comma, sostituire le parole: lire 4 milioni, con le seguenti: lire 8 milioni.

1. 53. TRIPODI, DEL DONNO, PAZZAGLIA, ALMIRANTE, BAGHINO, BOLLATI, FRANCHI, GUARRA, LO PORTO, MICELI VITO, RAUTI, ROMUALDI, SANTAGATI, SERVELLO, TRANTINO, TREMAGLIA, VALENSISE.

DEL DONNO. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL DONNO. La nostra proposta di elevare da quattro ad otto milioni il reddito annuo per la corresponsione dell'assegno di studio universitario trova la sua giustificazione più vera nella realtà delle cose. Una volta si diceva: « Se potessi avere mille lire al mese! » e si proclamava questo limite massimo di retribuzione mensile per il lavoro umano; oggi, anche parlando di mezzo milione al mese, si rimane nella categoria, se non dei pezzenti, almeno dei poveri.

Il costo della vita aumenta ogni giorno: salgono i prezzi e sale anche il consumo, che invece dovrebbe essere molto ridotto; proporzionalmente, dovrebbero portarsi al livello del costo della vita anche i redditi. Oggi quattro milioni, per un lavoro intellettuale, costituiscono un limite talmente basso che, vorremmo dire, disonora il lavoro umano, il lavoro universitario. Una donna di servizio percepisce 2.500 ed anche tre mila lire l'ora, e nel servizio si conta anche la distanza tra il domicilio ed il luogo di lavoro ed il tempo che si impiega a percorrerla.

Pertanto io credo che la nostra proposta — benché sia naturalmente onerosa, dal momento che tutto diventa oneroso per il Tesoro e quindi per la nazione — è talmente modesta, equa e, vorrei dire, talmente conclamante, supplichevole e giusta, che esprimerla ed attuarla dovrebbe essere la

stessa cosa; tale proposta non è avanzata dal Movimento sociale italiano-destra nazionale, ma emerge dalla stessa nostra coscienza di cittadini, di lavoratori, di « stirpe — come direbbe il poeta — scellerata e dura che, morendo, pugna per lo scarso pane ».

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Dopo il tredicesimo comma, inserire il seguente:

Il disposto di cui al primo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, si estende anche ai professori incaricati in servizio nell'anno accademico 1978-1979 e che abbiano maturato o maturino nello stesso anno accademico tre anni di anzianità di insegnamento.

1. 26. SCOVACRICCHI, VIZZINI.

Dopo il tredicesimo comma, aggiungere il seguente:

Il disposto di cui al primo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, si estende anche ai professori incaricati in servizio nell'anno accademico 1978-1979, che abbiano maturato tre anni di anzianità d'insegnamento all'atto della entrata in vigore della riforma universitaria.

1. 28. LA LOGGIA.

Dopo il tredicesimo comma, inserire il seguente:

Il disposto di cui al primo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973 n. 766, si estende anche ai professori incaricati in servizio nell'anno accademico 1978-1979 e che abbiano maturato o maturino nello stesso anno accademico tre anni di anzianità di insegnamento.

1. 43. BORRUSO, SCALIA.

Sostituire il quattordicesimo comma con il seguente:

I professori incaricati che maturino o abbiano maturato tre anni di incarico possono chiedere la stabilizzazione ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 3 novembre 1973, n. 766.

1. 27. PISICCHIO, AMALFITANO, LECCISI, NAPOLI, PERRONE.

Al sedicesimo comma, aggiungere, in fine, le parole: I direttori di scuola autonoma di ostetricia di ruolo ed in servizio sono immessi nel ruolo dei professori ordinari.

1. 54. ORSINI BRUNO.

Dopo il sedicesimo comma, aggiungere il seguente:

I professori aggregati con nomina 1° novembre 1970, che alla data del 1° novembre 1973 sono stati collocati nel ruolo dei professori universitari ai sensi dell'articolo 3 della legge 30 novembre 1973, n. 766, sono esonerati dalla conferma nel cessato ruolo dei professori aggregati, fermo restando l'obbligo del giudizio di conferma nel nuovo ruolo.

1. 29. MARZOTTO CAOTORTA.

Dopo il tredicesimo comma, inserire il seguente:

Il disposto di cui al primo comma dell'articolo 4 del decreto-legge, 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766, si estende anche ai professori incaricati in servizio nell'anno accademico 1978-79 e abbiano maturato o maturino nello stesso anno accademico tre anni di anzianità di insegnamento.

1. 66. IANNIELLO, AMBROSINO.

Poiché nessuno dei firmatari è presente, s'intende che abbiano rinunciato a svolgerli.

Avverto altresì che i presentatori dei seguenti emendamenti hanno comunicato di considerarli come illustrati:

Dopo il tredicesimo comma, inserire il seguente:

Il disposto di cui al primo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 3 novembre 1973, n. 766, si estende anche ai professori incaricati che nell'anno accademico 1978-1979 abbiano maturato o maturino nei successivi anni accademici, tre anni di anzianità di insegnamento. La qualifica di professore incaricato stabilizzato viene riconosciuta alla data di maturazione del triennio di anzianità.

1. 25. BROCCA, ORSINI BRUNO.

Dopo il tredicesimo comma inserire il seguente:

Il disposto di cui al primo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, si estende ai professori incaricati di insegnamento ufficiale, anche nei corsi serali di cui all'articolo 7-bis della citata legge n. 766, in servizio nell'anno accademico 1978-1979, e che abbiano maturato o maturino in anni accademici successivi tre anni di anzianità di insegnamento. Tutte le stabilizzazioni cessano con l'entrata in vigore della riforma universitaria o comunque all'atto dell'entrata in vigore di un organico provvedimento sullo stato giuridico del personale docente.

1. 44. GIORDANO, CASATI, VERNOLA, MEZZOGIORNO, CIRINO POMIČINO, BORRI, BORRUSO, SCALIA, AMALFITANO, BROCCA, CARUSO IGNAZIO.

Il Governo ha presentato i seguenti emendamenti:

Al secondo comma, sopprimere le parole: Ai borsisti ed aggiungere, in fine, le parole: dalla stessa data l'importo delle borse di studio di cui al primo comma è equiparato a quello degli assegni di formazione scientifica e didattica; ai titolari delle stesse borse di studio sono attribuiti l'indennità e l'eventuale assegno previsti dal precedente comma.

1. 154.

Dopo il secondo comma, inserire il seguente:

Dalla stessa data l'importo annuo delle borse di studio di cui al precedente primo comma è elevato a lire 3.000.000.

1. 63.

Al quarto comma, sopprimere le parole: Ai fini della loro formazione scientifica e didattica e sostituire le parole: sono tenuti a svolgere, con le seguenti: possono svolgere.

1. 55.

Dopo il sesto comma, inserire il seguente:

È prorogata fino al 31 ottobre 1979 l'attuale composizione dei consigli di amministrazione delle università e delle opere universitarie con esclusione della componente studentesca.

1. 56.

Sostituire l'undicesimo comma con il seguente:

Restano ferme le nullità di diritto e la assoluta improduttività di qualunque effetto e conseguenza nei confronti della Amministrazione dell'assunzione di personale e dell'affidamento di compiti istituzionali effettuati in violazione della già

vigente legislazione universitaria ovvero di quanto previsto nel presente decreto, salve le responsabilità disciplinari, amministrative e penali dei docenti e degli altri funzionari responsabili delle violazioni.

1. 57.

Dopo l'undicesimo comma inserire il seguente:

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione è fatto divieto alle università e istituti di istruzione superiore di conferire le funzioni di cui agli ultimi due commi dell'articolo 19 della legge 18 marzo 1958, n. 349, così come modificato per ultimo con l'articolo 23 della legge 24 febbraio 1967, n. 62. Tale divieto può essere derogato per motivi eccezionali, opportunamente documentati dalle facoltà.

1. 58.

Al tredicesimo comma aggiungere, in fine, il seguente periodo: I termini di maturazione dei requisiti per la partecipazione ai concorsi a posti di assistente si riferiscono alla data di pubblicazione dei bandi rispettivi.

1. 59.

Al quindicesimo comma, dopo le parole: va riferito a quello, aggiungere le altre: annuo lordo.

1. 60.

Dopo il sedicesimo comma, aggiungere i seguenti:

Sono esonerati dalla conferma nel ruolo dei professori aggregati, i professori aggregati con nomina al 1° novembre 1970, che, alla data del 1° novembre 1973, sono stati collocati nel ruolo dei professori universitari ai sensi dell'articolo 3 della legge 30 novembre 1973, n. 766.

Agli stessi che abbiano completato tre anni di effettivo servizio in qualità di professori aggregati è eccezionalmente consentito di presentare entro un mese dalla entrata in vigore del presente provvedimento domanda al rettore dell'università al tempo competente e per conoscenza al ministro della pubblica istruzione, qualora intendano usufruire dei benefici della ricostruzione di carriera ai sensi dell'articolo 17 della legge 18 marzo 1958, n. 311.

1. 77.

Dopo il diciassettesimo comma, inserire il seguente:

Il personale non docente iscritto nel quadro speciale o nell'albo speciale dell'ex territorio di Trieste, ai sensi del decreto del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 677, e della legge 22 dicembre 1960, n. 1600, attualmente in servizio presso le università e gli istituti superiori, è inquadrato in soprannumero a tutti gli effetti nei ruoli del personale universitario, in applicazione degli articoli 16 e 17 della legge 25 ottobre 1977, n. 808, nelle qualifiche che saranno dichiarate corrispondenti con decreto del ministro della pubblica istruzione, di concerto con il ministro del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali.

1. 61.

Prima del diciottesimo comma inserire il seguente:

Per tutte le opere di edilizia universitaria, comprese quelle di completamento, è abrogato il disposto di cui all'articolo 1 della legge 29 luglio 1949, n. 717, modificato nella legge 3 marzo 1960, n. 237.

1. 62.

L'onorevole rappresentante del Governo ha facoltà di svolgerli.

FALCUCCI FRANCA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Il Governo li dà per illustrati, signor Presidente.

PRESIDENTE. La Commissione ha presentato i seguenti emendamenti:

Al terzo comma, dopo le parole: Il Consiglio nazionale delle ricerche, *aggiungere le parole:* gli altri enti pubblici di ricerca, cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni a tale tabella, nonché la Domus Galileiana, l'Accademia dei Lincei.

1. 64.

Al terzo comma, sostituire le parole: nel precedente quadriennio, *con le parole:* nel periodo 1° settembre 1974-31 ottobre 1978, attestata dal competente direttore di istituto.

1. 65.

Al sesto comma, in fine, aggiungere le seguenti parole: L'importo annuo di tali borse ed assegni è elevato compatibilmente alle disponibilità di bilancio delle singole università e comunque in misura non superiore a lire 2.600.000.

1. 78.

Dopo il tredicesimo comma inserire il seguente:

Il disposto di cui al primo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, si estende ai professori incaricati di insegnamento ufficiale, anche nei corsi serali di cui all'articolo 7-bis della citata legge n. 766, in servizio nell'anno accademico 1978-1979, e che abbiano maturato o maturino in anni accademici successivi tre anni di anzianità di insegnamento. Tutte le stabilizzazioni cessano con l'entrata in vigore della riforma universitaria o comunque all'atto dell'entrata in vigore di un organico provvedimento sullo stato giuridico del personale docente.

1. 76.

La Commissione ha altresì presentato il seguente subemendamento all'emendamento Orsini Bruno 1. 54:

All'emendamento Orsini Bruno 1. 54, dopo le parole: in servizio, *inserire le parole:* alla data di entrata in vigore della presente legge.

0. 1. 54. 1.

L'onorevole relatore ha facoltà di svolgerli.

TESINI GIANCARLO, Relatore. Li diamo per svolti, signor Presidente.

PRESIDENTE. È così concluso lo svolgimento degli emendamenti.

Sospendo la seduta fino alle 16.

La seduta, sospesa alle 13,30, è ripresa alle 16.

Annunzio di una proposta di legge.

PRESIDENTE. È stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge dei deputati:

BONFIGLIO e MENICACCI: « Attribuzione ai dipendenti del Corpo dei vigili urbani della indennità speciale di pubblica sicurezza di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054 » (2719).

Sarà stampata e distribuita.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di esprimere il parere della Commissione sugli emendamenti presentati.

TESINI GIANCARLO, Relatore. La Commissione esprime parere contrario agli emendamenti Pinto 1. 1 e 1. 2, in quanto nettamente al di fuori dell'ambito del provvedimento in esame.

Esprime invece parere favorevole allo emendamento Pinto 1. 3; parere contrario agli emendamenti Pinto 1. 4, Del Donno 1. 30 e Balzamo 1. 46; parere favorevole all'emendamento Balzamo 1. 47 (che assorbe l'emendamento del Governo 1. 154).

La Commissione esprime altresì parere contrario agli emendamenti Pinto 1. 5, 1. 6, 1. 7, 1. 8, 1. 9 e 1. 10, nonché agli emendamenti Del Donno 1. 31 e 1. 32. Parere contrario all'emendamento 1. 63 del Governo, a quelli Castellina Luciana 1. 20, 1. 40 e 1. 41, nonché all'emendamento Balzamo 1. 48, in quanto assorbiti da emendamenti della Commissione.

Esprimo parere favorevole all'emendamento del Governo 1. 55; parere contrario agli emendamenti Del Donno 1. 33 e 1. 34, Pinto 1. 11, e 1. 12 e 1. 13, Castellina Luciana 1. 21 e Balzamo 1. 49.

La Commissione è poi contraria agli emendamenti Castellina Luciana 1. 22 e 1. 39, parimenti assorbiti da emendamenti della Commissione, nonché all'emendamento del Governo 1. 56 e agli emendamenti Del Donno 1. 35 e 1. 36.

Esprimo invece parere favorevole allo emendamento Balzamo 1. 51, che assorbe l'emendamento 1. 58 presentato dal Governo. È vero che il parere favorevole espresso sull'emendamento Balzamo 1. 51 pone problemi circa l'emendamento 1. 58 del Governo; mi riservo però di tornare eventualmente su questo punto, perché so che il Governo intende fare in proposito una dichiarazione.

Esprimo inoltre parere contrario allo emendamento Del Donno 1. 37; parere favorevole all'emendamento del Governo 1. 57.

Abbiamo poi una serie di emendamenti che vengono assorbiti dall'emendamento 1. 76 della Commissione; si tratta in particolare, degli emendamenti Tripodi 1. 42 e 1. 50 e Del Donno 1. 38, sui quali esprimo parere contrario.

Esprimo parere favorevole all'emendamento del Governo 1. 59, che è di natura strettamente tecnica, in quanto rimedia ad una semplice dimenticanza, come risulta dal resoconto dei lavori della Commissione.

Parere contrario agli emendamenti Pinto 1. 14 e Castellina Luciana 1. 24, per le ragioni che ho già avuto modo di esporre in sede di relazione, in quanto cioè esulano dall'ambito del provvedimento.

Parere altresì contrario agli emendamenti Pinto 1. 15, Scovacricchi 1. 26, La Loggia 1. 28, Borruso 1. 43, Brocca 1. 25, Giordano 1. 44, Castellina Luciana 1. 23, Balzamo 1. 52 e Pisicchio 1. 27, sempre perché risultano assorbiti da quelli presentati dalla Commissione.

Parere contrario agli emendamenti Pinto 1. 16, 1. 17, 1. 18 e 1. 19, nonché all'emendamento Tripodi 1. 53, perché esulante dall'ambito di questo provvedimento.

Parere favorevole agli emendamenti del Governo 1.60 e Orsini Bruno 1. 54 (quest'ultimo integrato dal subemendamento della Commissione 0. 1. 54. 1, la cui approvazione raccomando alla Camera).

Parere contrario all'emendamento Marzotto Caotorta 1. 29, in quanto assorbito dall'emendamento del Governo 1. 77, cui la Commissione è favorevole, così come è favorevole agli emendamenti del Governo 1. 61 e 1. 62.

La Commissione ha inoltre presentato l'emendamento 1. 64, che riguarda l'estensione, oltre che al Consiglio nazionale delle ricerche, anche ad altri enti pubblici di ricerca delle disposizioni previste dal provvedimento in esame. La Commissione stessa si è trovata quindi concorde nel sostituire, mediante l'emendamento 1. 65, le parole: « nel precedente quadriennio », con le parole: « nel periodo 1° settembre 1974-31 ottobre 1978 ». Vi è quindi l'emendamento della Commissione 1. 78, che riguarda le borse di studio erogate dalle singole università, per cui l'importo annuo di tali borse ed assegni è elevato compatibilmente alle disponibilità delle singole università e comunque in misura non superiore a 2 milioni e 600 mila lire. Di questi emendamenti la Commissione raccomanda l'approvazione all'Assemblea.

Parere contrario invece all'emendamento Ianniello 1. 66, in quanto assorbito dall'emendamento della Commissione 1. 76: raccomando pertanto alla Camera l'approvazione di questo ultimo emendamento

della Commissione, sul quale si è sviluppato maggiormente il dibattito, riguardando esso appunto l'estensione della stabilizzazione a tutti i professori incaricati che si trovino in servizio nell'anno accademico 1978-79. A tali professori incaricati viene estesa, nel momento in cui maturino, negli anni accademici successivi, i tre anni di anzianità di insegnamento, la stabilizzazione, che per altro viene a cessare con l'entrata in vigore della riforma universitaria o comunque di un organico provvedimento sullo stato giuridico dei docenti universitari, ribadendo con ciò quanto già previsto nelle misure urgenti del 1973.

PRESIDENTE. Il Governo ?

FALCUCCI FRANCA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ritiro gli emendamenti del Governo 1. 154, 1. 63 e 1. 58, in quanto assorbiti da altri emendamenti presentati.

Esprimo parere contrario agli emendamenti Pinto 1. 1, 1. 2 e 1. 4, Del Donno 1. 30 e Balzamo 1. 46.

Parere favorevole, invece, agli emendamenti Pinto 1. 3 e Balzamo 1. 47.

Parere contrario agli emendamenti Pinto 1. 5, 1. 6, 1. 7, 1. 8, 1. 9 e 1. 10, Del Donno 1. 31 e 1. 32, e Castellina Luciana 1. 41. Parere altresì contrario agli emendamenti Castellina Luciana 1. 20, 1. 22, 1. 39 e 1. 40 e Balzamo 1. 48, perché assorbiti dagli emendamenti della Commissione.

Raccomando alla Camera l'approvazione dell'emendamento del Governo 1. 55.

Esprimo parere contrario agli emendamenti Del Donno 1. 33, 1. 34, 1. 35 e 1. 36, Pinto 1. 11, 1. 12 e 1. 13, Castellina Luciana 1. 21 e Balzamo 1. 49.

Per quanto riguarda l'emendamento del Governo 1. 56, rispetto al quale la Commissione ha espresso parere contrario, il Governo si rimette all'Assemblea.

Il Governo esprime parere favorevole all'emendamento Balzamo 1. 51, purché esso sia modificato con l'aggiunta, in fine, delle seguenti parole: « A tale divieto si può derogare, previa autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione, sulla ba-

se di specifica documentazione delle facoltà ». Questo perché, in particolare per quanto riguarda le facoltà scientifiche, la interruzione immediata della possibilità di utilizzare gli esercitatori sarebbe dannosa, non potendosi immediatamente provvedere con altre soluzioni che eventualmente, anzi necessariamente, dovranno essere affrontate nel quadro della riforma universitaria.

Il Governo non può quindi non farsi carico delle immediate esigenze di funzionalità delle facoltà, soprattutto scientifiche, e raccomanda quindi all'Assemblea di approvare l'emendamento Balzamo 1. 51 nel testo integrato dal comma aggiuntivo testé illustrato.

PRESIDENTE. Onorevole Bartocci, accetta di modificare l'emendamento Balzamo 1. 51, di cui ella è cofirmatario, nel senso testé proposto dall'onorevole sottosegretario per la pubblica istruzione ?

BARTOCCI. D'accordo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole relatore ?

TESINI GIANCARLO, *Relatore*. D'accordo, signor Presidente.

FALCUCCI FRANCA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Esprimo parere contrario all'emendamento Del Donno 1. 37 e raccomando l'approvazione degli emendamenti del Governo 1. 57 e 1. 59.

Parere contrario agli emendamenti Tripodi 1. 42 e 1. 50, Del Donno 1. 38, Pinto 1. 14 e 1. 15, Castellina Luciana 1. 24, Scovacricchi 1. 26, La Loggia 1. 28, Boruso 1. 43, Brocca 1. 25 e Giordano 1. 44, quest'ultimo assorbito dallo emendamento 1. 76 della Commissione.

Parere contrario agli emendamenti Pinto 1. 16, 1. 17, 1. 18 e 1. 19 e Castellina Luciana 1. 23, tutti sostanzialmente assorbiti da quelli della Commissione; parere contrario agli emendamenti Balzamo 1. 52, Pisicchio 1. 27 e Tripodi 1. 53.

Il Governo raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1. 60; esprime parere

re favorevole all'emendamento Orsini Bruno 1. 54 (quest'ultimo integrato dal subemendamento della Commissione 0. 1. 54. 1, che il Governo accetta).

Parere contrario all'emendamento Marzotto Caotorta 1. 29, che ritengo assorbito dall'emendamento 1. 77 del Governo, che appare più completo perché consente di risolvere il problema della ricostruzione della carriera di questa residua fascia dei professori aggregati. Parere altresì contrario all'emendamento Ianniello 1. 66, parimenti assorbito.

Raccomando alla Camera l'approvazione degli emendamenti del Governo 1. 61 e 1. 62, ed esprimo parere favorevole agli emendamenti della Commissione 1. 76, 1. 64, 1. 65, 1. 78 e 1. 76. Raccomando infine alla Camera l'approvazione dell'emendamento del Governo 1. 77.

PAZZAGLIA. Chiedo di parlare per un richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAZZAGLIA. Signor Presidente, mi richiamo agli articoli 86 e 87 del regolamento, facendo notare che poc'anzi sia il relatore sia il rappresentante del Governo hanno espresso parere contrario ad alcuni emendamenti, in quanto, assorbiti da altri emendamenti della Commissione.

Tali pareri contrari potrebbero essere ammissibili se gli emendamenti della Commissione fossero del tutto diversi da quelli ai quali il relatore ed il Governo si sono dichiarati contrari. Ma se gli emendamenti sono identici, non si può evidentemente configurare assorbimento, mentre non si può essere contrari ad un emendamento al quale ci si dichiara favorevoli quando la sottoscrizione è di un altro proponente. Così va inteso rettamente il settimo comma dell'articolo 86 del regolamento, in materia di espressione dei pareri sugli emendamenti da parte della Commissione e del Governo.

Signor Presidente, vorrei rivolgermi alla sua cortesia anche per quanto riguarda la procedura delle votazioni, perché in presenza di emendamenti identici

questi devono essere votati tutti congiuntamente: non se ne può respingere uno ed approvare un altro. Vorrei ora far presente, circa i nostri emendamenti 1. 35, 1. 36 e 1. 42, che la sostanza è identica a quella di altri emendamenti, pur essendovi qualche differenza di forma, che non giustifica l'espressione di un parere contrario. Vorrei poi pregare l'Assemblea di esaminare il testo dell'emendamento della Commissione 1. 76 e di confrontarlo con l'emendamento Giordano 1. 44. Cosa ha fatto la Commissione? Ha usato le forbici, onorevole Presidente; ha ritagliato l'emendamento Giordano 1. 44 (il « Gio » si vede ancora): ha messo la firma della Commissione su una copia fotostatica. Poi sull'emendamento della Commissione si esprime parere favorevole, mentre il parere è contrario sull'emendamento dell'onorevole Giordano.

Non si possono esprimere i pareri in questo modo! Le paternità possono piacere o non piacere, ma il parere non va espresso sulla paternità dell'emendamento, ma sul suo contenuto. Siamo lieti che il nostro emendamento sia stato recepito sostanzialmente dalla Commissione; ma sarebbe stato corretto, sia da parte della Commissione sia da parte del Governo, dichiarare come stanno le cose, dicendo in sostanza che i nostri emendamenti erano stati recepiti nel testo della Commissione e che, per quanto riguarda l'emendamento Giordano 1. 44, erano state usate le forbici per riprodurlo in copia fotostatica a nome della Commissione.

PRESIDENTE. Onorevole Pazzaglia, prescinderei dalle considerazioni che lei ha svolto nei riguardi del modo con cui la Commissione ha espresso il parere, perché la Commissione è libera di esprimere come meglio crede il proprio parere sugli emendamenti presentati.

Desidero comunque assicurarle che la Presidenza ha sempre prestato la dovuta attenzione ai problemi procedurali da lei segnalati (da questo punto di vista, quindi, il richiamo al regolamento da lei formulato non era necessario). Pertanto gli emendamenti identici saranno — come

sempre avviene — votati congiuntamente, mentre quelli che differiscono soltanto per questioni di forma saranno posti in votazione secondo l'ordine di presentazione, previo l'interpello ai presentatori per accertare se insistano o meno per la votazione degli emendamenti stessi.

PAZZAGLIA. La ringrazio, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Pongo in votazione l'emendamento Pinto 1. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Pinto 1. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Pinto 1. 3, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Pinto 1. 4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Del Donno 1. 30, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Balzamo 1. 46, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Balzamo 1. 47, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Pinto 1. 5, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Pinto 1. 6, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Pinto 1. 7, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Pinto 1. 8, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Pinto 1. 9, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Del Donno 1. 31, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Pinto 1. 10, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Del Donno 1. 32, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Onorevole Luciana Castellina, mantiene il suo emendamento 1. 20, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

CASTELLINA LUCIANA. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Castellina. Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 1. 64, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Castellina Luciana 1. 41, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Onorevole Bartocci, mantiene l'emendamento Balzamo 1, 48, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

BARTOCCI. Lo ritiro, signor Presidente, in quanto lo ritengo assorbito dall'emendamento della Commissione 1. 64 testè approvato.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Bartocci. Onorevole Luciana Castellina, mantiene il suo emendamento 1. 40 non accettato dalla Commissione né dal Governo?

CASTELLINA LUCIANA. Ritengo che anche il mio emendamento 1. 40 sia stato assorbito dall'emendamento 1. 64 della Commissione. Quindi lo ritiro.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Castellina. Pongo in votazione l'emendamento 1. 65 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 1. 55 del Governo, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Del Donno 1. 33, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Pinto 1. 11, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Pinto 1. 12, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo congiuntamente in votazione gli identici emendamenti Pinto 1. 13 e Del Donno 1. 34, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Sono respinti).

Pongo in votazione l'emendamento Castellina Luciana 1. 21, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Balzamo 1. 49, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Onorevole Luciana Castellina mantiene i suoi emendamenti 1. 22 e 1. 39, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

CASTELLINA LUCIANA. Ritiro l'emendamento 1. 39, in quanto lo ritengo assorbito da uno analogo della Commissione, mentre insisto per la votazione del mio emendamento 1. 22.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Castellina Luciana 1. 22, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 1. 78 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 1. 56 del Governo, non accettato dalla Commissione.

(È respinto).

Onorevole Pazzaglia, mantiene l'emendamento Del Donno 1. 35, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

PAZZAGLIA. Signor Presidente, ritiriamo gli emendamenti Del Donno 1. 35, 1. 36 e 1. 37, sostanzialmente recepiti dall'emendamento della Commissione 1. 76, per evitare che la loro eventuale reiezione comporti una preclusione dell'emendamento della Commissione 1. 76.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Pazzaglia.

Pongo in votazione l'emendamento Balzamo 1. 51, accettato dalla Commissione e dal Governo, nel testo modificato dall'integrazione proposta dall'onorevole rappresentante del Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo 1. 57, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Onorevole Baghino, mantiene l'emendamento Tripodi 1. 42, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

BAGHINO. Lo ritiro, signor Presidente, e ritiro anche l'emendamento Tripodi 1. 50.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Baghino. Pongo in votazione l'emendamento Del Donno 1. 38, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo 1. 59, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Pinto 1. 14, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Castellina Luciana 1. 24, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Pinto 1. 15, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Poiché nessuno dei firmatari degli emendamenti Scovacricchi 1. 26, La Loggia 1. 28 e Borruso 1. 43 è presente, s'intende che non insistano per la votazione.

Onorevole Brocca, insiste per la votazione del suo emendamento 1. 25?

BROCCA. Lo ritiro signor Presidente. Ritiro anche l'emendamento Giordano 1. 44.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Brocca. Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 1. 76, accettato dal Governo.

(È approvato).

Dichiaro pertanto assorbito l'emendamento Ianniello 1. 66.

Pongo in votazione l'emendamento Pinto 1. 16, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Pinto 1. 17, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Pinto 1. 18, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Pinto 1. 19, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Onorevole Luciana Castellina, insiste per la votazione del suo emendamento 1. 23 non accettato dalla Commissione né dal Governo?

CASTELLINA LUCIANA. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Bartocci insiste per la votazione dell'emendamento Balzamo 1. 52, di cui ella è cofirmatario?

BARTOCCI. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Poiché nessuno dei firmatari dell'emendamento Pisicchio 1. 27 è presente, s'intende non insistano per la votazione.

Onorevole Baghino, mantiene l'emendamento Tripodi 1. 53, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

BAGHINO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 1.60 del Governo, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione il subemendamento 0. 1. 54. 1 presentato dalla Commissione all'emendamento Orsini Bruno 1. 54, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Orsini Bruno 1. 54, accettato dalla Commissione e dal Governo, nel testo modificato dal subemendamento testè approvato.

(È approvato).

Onorevole Marzotto Caotorta, mantiene il suo emendamento 1. 29, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

MARZOTTO CAOTORTA. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 1. 77 del Governo, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 1. 61 del Governo, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 1. 62 del Governo, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Passiamo all'unico ordine del giorno presentato. Se ne dia lettura.

STELLA, *Segretario*, legge:

La Camera,

considerato che esiste un'evidente discriminazione fra incaricati stabilizzati e non stabilizzati trovantisi in identiche condizioni oggettive e soggettive; che tale discriminazione, conseguente ad un elemento del tutto casuale qual è quello della data in cui l'attività di docenza è stata prestata, viola i principi della Costituzione, come rilevato da pronunce di alcuni tribunali amministrativi regionali che hanno investito del problema la Corte costituzionale, e fra questi soprattutto quello di eguaglianza,

impegna il Governo

nell'ambito della riforma generale dell'università, ad adoperarsi per l'estensione della stabilizzazione, così come prevista dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, a tutti gli incaricati che progressivamente maturino il triennio fino all'approvazione della riforma stessa.

PRESIDENTE. Avverto che i firmatari di questo ordine del giorno hanno comunicato di ritirarlo.

Passiamo alle dichiarazioni di voto sul complesso del disegno di legge.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Adriana Palomby. Ne ha facoltà.

PALOMBY ADRIANA. Il gruppo Costituente di destra-democrazia nazionale voterà a favore del disegno di legge n. 2626, che converte in legge il decreto-legge n. 817 del 23 dicembre 1978 sul personale precario dell'università.

Il nostro voto favorevole è determinato dalle seguenti ragioni: il decreto che con il voto di oggi viene convertito in legge colma un vuoto legislativo assoluto, che è stato determinato dalla decadenza, per decorso di termini, del decreto-legge n. 642, che aveva suscitato sodisfazione, sì, ma anche perplessità notevoli; inoltre, il decreto stesso non si pone come una parziale riforma dell'università, ma come una pura e semplice *prorogatio* delle posizioni dei precari, che dal vuoto legislativo sarebbero state seriamente compromesse.

Ciò non pregiudica, per altro, le aspirazioni e le attese dei destinatari del decreto nel quadro della riforma universitaria, ma consente una più responsabile valutazione delle funzioni e dei ruoli del personale docente, nel quadro globale delle strutture universitarie. D'altro canto, vengono eliminate preoccupazioni di ordine costituzionale suscitate dal decreto decaduto, il quale andava al di là della proroga degli istituti e del trattamento dei precari, investendo strutture esistenti e creandone di nuove che lasciavano il dubbio che si volesse ipotecare la riforma universitaria o, peggio ancora, affossarla.

Positiva è anche la perequazione del trattamento economico dei precari e la sanatoria di una ingiustizia relativa ai professori incaricati con tre anni di incarico, che vengono così stabilizzati.

Noi non crediamo affatto che il mestiere (chiedo scusa per questo termine

che può anche non piacere) di ministro della pubblica istruzione sia facile, soprattutto quando egli deve rimediare a guasti provocati da altrui, soprattutto quando tali guasti sono determinati dall'errata concezione che la scuola sia una sfera di influenza nella quale talune forze politiche appongono quotidianamente il loro *imprimatur*.

Una raccomandazione da fare al ministro (e siamo incoraggiati in ciò dalle dichiarazioni da lui stesso rese in sede di replica sia dopo il dibattito sulla scuola secondaria sia sul decreto relativo ai precari) è quella di mantenere fermo il principio ed il carattere della selettività della scuola ed operare in tal senso oggi e per il futuro. Intendiamo dire, cioè, che noi esprimiamo il voto e l'auspicio — dopo averne fatto anche richiesta — che l'università, una volta chiarito il suo ruolo e la sua funzione in maniera inequivoca, divenga il quadro istituzionale nel quale si collocano le strutture al cui interno agiscono gli operatori.

Tutto ciò facciamo nella convinzione che si concepisca l'università come matrice culturale, professionale e civile dell'uomo, che se ne comprenda il valore di fondamentale struttura portante della società, che in essa operi la selettività per tutte le sue componenti (discenti e docenti) e, infine, che essa non sia ritenuta patrimonio di alcun partito o gruppo di potere, ma un bene di tutti i cittadini al servizio dell'intera collettività nazionale.

Con le osservazioni sugli aspetti positivi del decreto, con il voto, l'auspicio e le raccomandazioni che ci permettiamo di affidare al ministro Pedini, ed augurandoci che la riforma venga presto varata, riconfermiamo il nostro voto favorevole.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Massimo Gorla. Ne ha facoltà.

GORLA MASSIMO. Signor Presidente, anche a nome del compagno Pinto, esprimo il voto contrario di democrazia proletaria a questo disegno di legge.

CASTELLINA LUCIANA. Hai nostalgia del « Pedini-uno » !

GORLA MASSIMO. Ho nostalgia del « Pedini-uno » ? Va bene ! Io non so di che cosa hai nostalgia tu: comunque ne parleremo in un altro momento.

In ogni modo, indipendentemente dal fatto che la nostra battaglia per cercare almeno di modificare questo decreto abbia avuto qualche parziale risultato, riteniamo che i punti qualificanti sui quali noi chiedevamo di rivedere questo decreto siano stati completamente trascurati e non accolti dal Governo, dalla Commissione e quindi dalla maggioranza dell'Assemblea.

Avevamo posto una condizione per noi fondamentale: quella contenuta nel primo degli emendamenti che abbiamo presentato, riguardante la immissione in ruolo - sia pure in un ruolo transitorio e ad esaurimento - dei precari.

Questo modo da noi proposto di affrontare concretamente il problema e di giungere al superamento della condizione del precariato, quale punto fondamentale di passaggio per creare all'interno della università un clima idoneo a realizzare gli obiettivi che tutti dichiariamo, non è stato accolto, così come non sono state accolte altre richieste che noi avevamo avanzato in subordine, come quella che almeno questa proroga fosse a tempo indeterminato, cioè che non fosse fissata alla ridicola scadenza del 31 ottobre 1979. Altro che nostalgia del primo decreto Pedini, compagna Castellina ! Si vuole mantenere in questi termini una condizione di precariato sospesa ad una data resa assolutamente incerta anche dalle vicende della riforma universitaria in questo momento di crisi. Ebbene, anche questo principio è stato respinto.

Inoltre, ci si è rifiutati di fare un'altra cosa che non ci siamo stancati di richiamare a rischio di essere noiosi e oltremodo ripetitivi; mi riferisco al problema di considerare questi lavoratori dell'università, per le prestazioni che effettivamente svolgono, come lavoratori a tutti gli effetti e quindi di onorare le stesse

sentenze della magistratura; sentenze che ci sono state e che prevedibilmente ci saranno ancora, smentendo il legislatore che si rifiuta di prendere atto delle sentenze stesse.

Quindi, ci si è rifiutati di considerare i lavoratori dell'università, pur nelle loro condizioni di precariato attuale, lavoratori a tutti gli effetti ai quali riconoscere quelli che sono i diritti di tutti i lavoratori. Pertanto, quando si parla di indennità integrative, si vuole rimanere volutamente nel vago, nell'ambiguo, per non riconoscere qualcosa che appartiene di diritto a questi lavoratori. Questa è un'altra ragione per la quale non possiamo accettare la logica e il contenuto con il quale questo decreto, pur emendato, si propone di affrontare il problema del precariato nelle università.

Sarebbero molti gli elementi da richiamare, le domande da formulare sui motivi per i quali sono state respinte certe richieste; per esempio, ci sarebbe da parlare di una richiesta che riguardava il divieto per nuovi concorsi a cattedra fino al varo della riforma universitaria. Non era uno sfizio: ricordo alla compagna Castellina che era il contenuto di un suo emendamento e penso fosse un punto qualificante. Ebbene, anche in questo caso si è voluto dire di no, così come si è voluto dire di no alle richieste di fissare in un insegnamento unico e non in una pluralità di insegnamenti i ruoli dei docenti all'interno dell'università.

Potrei continuare in questo mio elenco citando tutte quelle cose che non si sono volute affrontare per una logica ben precisa, che è quella di modificare qualche cosa senza affrontare il problema di sostanza che è quello della struttura sulla quale si regge il potere nell'università. Quindi, si vuole mantenere il precariato in queste condizioni perché questo è un modo per governare l'università nei termini che tutti conosciamo, sulla base di ricatti, di asservimenti e di clientele. Quindi, non si sono volute toccare le prerogative dei baroni neanche in questo caso, sia pure parlando indirettamente della materia che stiamo esaminando, per ragioni

che sono ovvie e congruenti con quelle che prima citavo.

Quello al nostro esame, anche se non è il primo decreto Pedini, che nella forma anticipava in senso negativo il problema della riforma universitaria, nella sua logica ispiratrice ribadisce i concetti contenuti nel primo decreto decaduto; ribadisce, cioè, una certa concezione dell'università, una certa concezione del potere al suo interno, una certa concezione del rapporto tra ricerca e didattica e della disparità che si vuole continuare a mantenere fra persone che lavorano attivamente nel campo della ricerca nell'università; disparità che si vuole mantenere per ragioni di gerarchia, quindi di potere, al di là di quelle che sono le reali funzioni esercitate.

Questo è quello che si vuol fare con questo decreto ed è per questo, signor Presidente, che noi, pur prendendo atto che quello al nostro esame è un provvedimento certamente migliore rispetto a quel groviglio assurdo di questioni che caratterizzava il primo decreto Pedini, pur prendendo atto che qualche cosa è stata fatta per modificare marginalmente l'originario testo di questo decreto, non possiamo che rinnovare la nostra insoddisfazione, che riteniamo non essere soltanto la nostra, e ribadire il nostro voto contrario.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Tripodi. Ne ha facoltà.

TRIPODI. La mia breve dichiarazione di voto si ispira ad un motivo essenziale: spiegare perché il gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale assume nei confronti di questo decreto e della sua conversione in legge un atteggiamento e un comportamento completamente diverso dal precedente. Nello scorso dicembre noi abbiamo fatto qualche cosa in più che votare contro la conversione in legge di un decreto-legge: infatti siamo riusciti, con il nostro regolamentare atto ostruzionistico,

a far naufragare quel decreto e siamo riusciti a non farlo convertire in legge.

Oggi, il gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale nei confronti di questo decreto, invece, non vota contro ma si astiene. La differenza tra i due atteggiamenti intrinsecamente emerge dai nostri interventi. Troviamo in questo decreto qualcosa di positivo, cioè quella indispensabile proroga che durante la precedente discussione sul primo decreto Pedini avevamo sottolineato come indispensabile, cioè la proroga di quei rapporti contrattuali delle università con i precari che venivano a scadenza. Oggi, però, la situazione è tale da lasciarci indubbiamente sodisfatti per queste proroghe; altrettanto sodisfatti siamo (e lo abbiamo sostenuto durante il dibattito sull'articolato) nei confronti della norma che, finalmente, dopo tanti anni stabilizza gli incaricati dopo tre anni di prestazioni di servizio didattico-universitario e, quindi, non soltanto per l'anno accademico in corso, ma fino a quando la riforma universitaria non sarà diventata esecutiva e non sarà effettivamente diventata legge dello Stato. Questa è una nostra posizione essenziale che è stata recepita dal Governo, fatta propria dalla Commissione e che, presumibilmente, potrà essere votata dalla grande maggioranza di questa Assemblea.

C'era, però, un altro punto, che noi auspicavamo fosse integralmente accolto, ed era quello che riguarda gli esercitatori. Può darsi che questo nostro punto di vista, sia stato nella sostanza accolto integralmente, ma, sotto un profilo formale, lo si è voluto subordinare alle richieste esplicite fatte dalle università sulle quali si sarebbe poi pronunciato il Ministero della pubblica istruzione. Se da un certo punto di vista ci spiace perché questo *iter* ritarda il riconoscimento del proficuo e meritorio lavoro che gli esercitatori svolgono, da un altro punto di vista, però, ci sodisfa perché mentre prima l'ex assistente volontario, l'attuale esercitatore, riceveva o riceve una sua investitura soltanto dall'università, il giorno in cui il Ministero della pubblica istruzione esprime il suo

parere favorevole, l'investitura all'esercitatore comincia ad avere un crisma ancora migliore, più autorevole, in quanto, implicitamente, è lo stesso ministro della pubblica istruzione che lo investe di un tale beneficio culturale.

C'è, però, un terzo punto (ed è qui soprattutto il motivo della nostra astensione) che non vediamo recepito né dal Governo, né dalla Commissione e, presumibilmente, nemmeno dalla maggioranza, ed è quello che riguarda la nostra proposta perché le indennità da corrispondere agli studenti universitari salgano da quel minimo e insignificante livello dei quattro milioni annui al livello di otto milioni annui che noi proponevamo. Questa nostra proposta non veniva incontro soltanto ad una esigenza di carattere assistenziale; non rappresentava un fatto di carità che noi chiedevamo, bensì un fatto ispirato dall'interesse che noi abbiamo per la promozione culturale, soprattutto in seno alle categorie popolari meno abbienti, e quindi, ripeto, non era un fatto meramente assistenziale, ma un fatto altamente e nobilmente sociale perché anche i giovani meno abbienti ma affezionati allo studio, avendo una maggiore disponibilità finanziaria ed una maggiore agiatezza economica, potessero attendere agli studi universitari con maggiore solerzia, con maggiore serenità e tranquillità. Purtroppo questo emendamento — il quale, ripeto, non era ispirato da motivi quotidianamente, materialmente, bassamente assistenziali, ma soltanto da un alto motivo culturale e sociale — non è stato accolto.

Quindi, pur sodisfatti che delle tre strutture portanti dei nostri emendamenti due siano state accolte, ho l'onore di annunciare, a nome del gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale, la nostra astensione dalla votazione del disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto.

Il disegno di legge, che consta di un articolo unico, sarà votato a scrutinio segreto nel prosieguo della seduta.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 816, concernente proroga dei termini di scadenza di alcune agevolazioni fiscali in materia di imposta sul valore aggiunto, di imposte di registro e ipotecarie, nonché di imposta locale sui redditi (2627).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 816, concernente proroga dei termini di scadenza di alcune agevolazioni fiscali in materia di imposta sul valore aggiunto, di imposte di registro e ipotecarie, nonché di imposta locale sui redditi.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali, avvertendo che il gruppo parlamentare del partito radicale ne ha richiesto l'ampliamento senza limitazione nelle iscrizioni a parlare, ai sensi del terzo comma dell'articolo 83 del regolamento, e senza limiti di tempo per gli interventi degli iscritti al gruppo stesso, ai sensi del sesto comma dell'articolo 39 del regolamento.

Ricordo che nella seduta del 29 gennaio 1979 la Commissione è stata autorizzata a riferire oralmente.

Poiché il relatore, onorevole Bernardini, non è ancora presente in aula, e così pure il rappresentante del Governo, sospendo la seduta per cinque minuti, in attesa di reperirli, rammaricandomi per questo episodio.

La seduta, sospesa alle 17, è ripresa alle 17,5.

PRESIDENTE. Esprimo ancora una volta il mio rammarico per l'assenza del Governo e del relatore che hanno costretto a sospendere la seduta per cinque minuti. Mi auguro che questo incidente non si ripeta; in caso contrario, assumerebbe un significato verso il quale la protesta della Presidenza dovrebbe essere molto più rigorosa per il rispetto che si deve a tutti i colleghi.

L'onorevole Bernardini ha facoltà di svolgere la sua relazione.

BERNARDINI, Relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge al nostro esame si propone di convertire in legge il decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 816, che proroga ancora i termini di scadenza di alcune agevolazioni fiscali concernenti l'imposta sul valore aggiunto, le imposte di registro ed ipotecarie ed infine l'imposta locale sui redditi.

I beni oggetto delle diverse agevolazioni sono i seguenti. I prodotti alimentari di più largo consumo che, precedentemente all'introduzione dell'imposta sul valore aggiunto, erano esenti dall'imposta generale sull'entrata e dalla parallela imposta sull'importazione, vedono mantenuta, per tutto il 1979, l'aliquota IVA nella misura ridotta dell'1 per cento; i prodotti alimentari, precedentemente assoggettati all'aliquota normale IGE ed a quella condensata, non superiore al 3 per cento, vedono mantenuta l'aliquota ridotta IVA del 3 per cento sempre per l'anno 1979.

Per i prodotti tessili, quelli di cui alla legge 12 agosto 1977 e successive modificazioni, si mantiene ancora, per il 1979, l'aliquota ridotta del 9 per cento. I prodotti petroliferi per uso agricolo e per la pesca in acque interne, per i quali l'aliquota IVA era stata ridotta al 6 per cento, in base alla legge 10 maggio 1976, n. 262, e successive modificazioni, fino al 31 dicembre 1978, vedono prorogata, per il 1979, la validità dell'aliquota ridotta nella misura del 6 per cento. I fertilizzanti, che in virtù della legge 16 ottobre 1975, n. 493, usufruiscono dell'applicazione di una aliquota ridotta dell'1 per cento, continueranno a beneficiare, sempre per il 1979, di tale riduzione.

Ai giornali periodici e alle altre pubblicazioni periodiche registrate come tali, purché non abbiano un prezzo di vendita superiore a lire tre mila, viene applicata la particolare disciplina prevista dalla lettera c) del vigente articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che consiste nella facoltà degli editori di tali periodici di pagare l'IVA

sulla base del prezzo di vendita al pubblico in relazione al numero delle copie vendute o consegnate o spedite, diminuito del 40 per cento a titolo di forfettizzazione della resa.

Il limite di lire tremila in vigore al momento della pubblicazione del decreto-legge viene elevato a lire seimila, per tener conto dell'aumento dei prezzi di queste pubblicazioni in conseguenza dell'aumento dei costi del settore dell'editoria. Ciò non significa, tuttavia, una riduzione del gettito, in quanto il pagamento dell'IVA viene riferito al reale prezzo di vendita al pubblico. Si tratta in sostanza di una estensione della fascia delle pubblicazioni definite periodiche ai fini dell'IVA, alle quali viene consentita una semplificazione nel pagamento del tributo.

I fabbricati la cui costruzione era già iniziata prima del 1° gennaio 1974 vedono prorogato il termine utile per la loro ultimazione dal 31 dicembre 1978 al 31 dicembre 1979, per poter usufruire dell'esenzione venticinquennale dall'imposta locale sui redditi prevista dall'articolo 38, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

In merito a questo proroga il relatore anche a seguito dei rilievi formulati nel corso della discussione in Commissione, ritiene di dover richiamare l'attenzione del Governo e dei colleghi sul fatto che appare singolare il mantenimento per tutto l'anno 1979 di questa agevolazione relativa a fabbricati che, già iniziati alla data del 1° gennaio 1974, non siano stati ancora ultimati a distanza di ben cinque anni. È pur vero che non esistono obblighi specifici per i tempi di ultimazione dei fabbricati, ma è altrettanto vero che non si può continuare a mantenere un'agevolazione a chi, dopo un così ampio periodo di tempo, non ha ancora soddisfatto l'obbligo dell'ultimazione del fabbricato.

Se comunque il Governo propone una ulteriore proroga di un anno, è da ritenere che esso sia a conoscenza di una situazione che consiglia e rende opportuna la proroga prevista. Il relatore, tuttavia, ritiene necessario che in questa sede, sia da parte del Governo sia da parte delle forze

politiche, anche al fine di stimolare la ultimazione dei fabbricati ancora in corso di esecuzione a distanza di oltre cinque anni dal loro inizio, o addirittura sospesi, vi sia un esplicito impegno a non concedere ulteriori proroghe successivamente al termine del 31 dicembre 1979.

Per i fabbricati inoltre — ma limitatamente a quelli rispondenti ai requisiti previsti dalla legge 2 luglio 1949, n. 408, cioè la legge sull'edilizia economica e popolare — vengano confermate le agevolazioni previste in materia di imposte di registro ed ipotecarie relativamente all'acquisto delle aree interessanti tali fabbricati, purché la costruzione sia ultimata entro il 31 dicembre 1979, indipendentemente dalla data di inizio dei lavori. Sempre a questi fabbricati vengono applicate le agevolazioni in materia di IVA previste dall'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e che consistono nelle aliquote ridotte del 6 per cento per l'edilizia economica e popolare e del 3 per cento per l'edilizia residenziale pubblica, a condizione che la costruzione sia ultimata entro il 31 dicembre 1979 e, per quanto riguarda le cessioni, a condizione che siano effettuate entro il 31 dicembre 1979.

Queste ultime agevolazioni, quelle in materia di IVA verrebbero tuttavia ad essere parzialmente vanificate, venendo meno quella relativa all'edilizia residenziale pubblica, essendo stato pubblicato successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge n. 816, e precisamente in data 31 gennaio 1979, il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24, che integra e corregge la normativa concernente l'imposta sul valore aggiunto, adeguandola alla sesta direttiva del Consiglio delle Comunità europee, emanata in data 17 maggio 1977. Il decreto del Presidente della Repubblica n. 24 sopprime infatti, a far data dal 1° aprile prossimo, l'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ed include nella tabella A, allegata a tale decreto (tabella che elenca i beni e servizi soggetti all'aliquota ridotta del 6 per cento) la cessione dei fabbricati e porzioni di fabbricati

previsti dalle legge n. 408 sull'edilizia economica e popolare, nonché le prestazioni di servizi effettuati in dipendenza di contratti d'appalto relativi a questi fabbricati, rendendo così permanente l'aliquota ridotta del 6 per cento al settore edilizio, ma facendo venire meno l'agevolazione, successivamente al 31 marzo 1979, per la edilizia residenziale pubblica.

Si impone pertanto un coordinamento fra i due testi, quello del decreto del Presidente della Repubblica n. 24 e quello del decreto-legge n. 816; a ciò provvede lo emendamento presentato dal Governo in sostituzione del secondo comma dell'articolo 2 del decreto-legge. Per questo motivo il relatore esprime fin da ora parere favorevole, a nome della Commissione, a tale emendamento.

Queste le agevolazioni previste dal decreto. Per il minore gettito conseguente al loro protrarsi non si prevede alcuna norma di copertura finanziaria in quanto, come è detto nella relazione governativa che accompagna il disegno di legge di conversione, se ne è tenuto conto nelle previsioni delle entrate tributarie per l'anno 1979.

Per quanto attiene al merito il relatore, anche a nome della Commissione che si è espressa favorevolmente, riconosce la validità della proroga di agevolazioni tributarie che, se eliminate, avrebbero avuto ripercussioni negative su settori economici in difficoltà (settore alimentare e tessile, edilizia, agricoltura) e conseguenze non trascurabili sul livello dei prezzi di beni di largo consumo e quindi sul costo della vita.

Il relatore sente tuttavia di dover rilevare, per sua convinzione ed anche per il dovere di riferire l'opinione emersa nel corso della discussione del provvedimento nella Commissione finanze e tesoro, che la decretazione d'urgenza, tra l'altro a pochi giorni dalla scadenza dei termini delle agevolazioni, è divenuta inevitabile in quanto il Governo non ha provveduto per tempo a presentare un disegno di legge che affrontasse in modo organico e definitivo il problema delle aliquote ridotte dell'IVA nell'ottica di una revisione complessiva della misura di tutte le aliquote e

del loro accorpamento in un numero più ridotto rispetto al ventaglio oggi esistente. Quella dell'accorpamento è un'esigenza cui si deve far fronte per rendere più semplice, chiara ed anche controllabile l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto. Sulla necessità di dare inizio al processo di accorpamento delle aliquote è stata richiamata l'attenzione del Governo nel parere che la Commissione interparlamentare dei trenta ha espresso sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica per l'adeguamento della nostra normativa in materia di IVA alla sesta direttiva della Comunità economica europea, rilevando come il numero eccessivo di aliquote (nove attualmente) nel nostro ordinamento non trovi riscontro in nessuno degli ordinamenti degli altri paesi comunitari. Si tratta indubbiamente di un problema non facile, ma che comunque deve essere affrontato, sia pure con gradualità e con l'intento di risolverlo senza provocare una spinta all'aumento dei prezzi, particolarmente per quanto riguarda quelli dei prodotti di più largo consumo popolare.

Il relatore con queste osservazioni e considerazioni, propone all'Assemblea, anche a nome della Commissione, di approvare la conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 816, nel testo che è stato presentato dal Governo e modificato dall'emendamento dello stesso Governo sul quale il relatore ha già riferito.

C'è inoltre un emendamento della Commissione sul quale penso di poter riferire sin da ora per guadagnare tempo. L'emendamento della Commissione riguarda un articolo aggiuntivo all'articolo unico del disegno di legge di conversione e consta di due parti. Con il primo comma si intende sanare una situazione di difformità di comportamenti esistente nell'ambito dell'amministrazione finanziaria e che interessa particolarmente le cooperative edificatrici. Infatti, mentre ad alcune cooperative si è provveduto a rimborsare l'IVA pagata a monte negli anni 1975, 1976 e 1977, avendo queste applicato l'imposta in modo normale e cioè avendo tenuto i registri prescritti e presentato la regolare dichiarazione annuale senza aver provveduto a sce-

gliere l'esonero dalla forfetizzazione previsto nell'ultimo comma dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633, in altri casi l'amministrazione finanziaria ha ritenuto di non dover provvedere a tali rimborsi considerando le cooperative vincolate dall'obbligo della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 31 del decreto citato.

Ebbene, con il primo comma dell'emendamento proposto dalla Commissione si tende a chiarire questa situazione e il comma stesso assume praticamente il valore di una norma interpretativa, senza alcuna conseguenza per quanto riguarda le entrate in quanto le dichiarazioni a credito sono già state contabilizzate nel fondo complessivo per i rimborsi ai contribuenti IVA.

Con il secondo comma invece si tende a risolvere un problema analogo ma non del tutto uguale a quello precedente, che interessa le cooperative e i consorzi che hanno fatturato i conferimenti da parte dei soci. In sede di Comitato dei nove, però, il Governo ha fatto presente che la soluzione di questo problema implica qualche preoccupazione per quanto riguarda le entrate del 1979, oltre ad affrontare un problema che può interessare anche altri settori che in questo caso non verrebbero presi in considerazione.

Il Governo, nella persona del ministro, ha fatto presente che è in corso di elaborazione un provvedimento che tende a risolvere tutti questi problemi e il Comitato dei nove ha quindi ritenuto di accogliere la proposta del Governo di ritirare la seconda parte dell'emendamento della Commissione, il cui testo quindi rimane quello attuale, tranne il secondo comma.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

MALFATTI, Ministro delle finanze. Il Governo si riserva di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Mellini. Ne ha facoltà.

MELLINI. Signor Presidente, colleghi, signor ministro, diversamente da quanto abbiamo fatto per altri numerosi decreti-legge in questi giorni in discussione, per questo non abbiamo presentato una pregiudiziale di costituzionalità, ma questo è avvenuto non perché ci mancassero gli argomenti a questo riguardo. Basterebbe, in proposito, rileggere la lettera-circolare del Presidente Andreotti, cui ho fatto riferimento ieri e che avrebbe dovuto costituire e sostituire la Costituzione circa il modo di affrontare il problema dei decreti-legge.

In questa lettera, mentre per alcuni decreti-legge si dice che essi erano giustificati, per altri si afferma che la contestazione era in qualche caso parzialmente, in altri totalmente fondata. Tra questi, senza specificare però se tra quelli per i quali la contestazione di illegittimità costituzionale relativa alla esistenza dei requisiti della necessità e dell'urgenza è fondata parzialmente o totalmente, veniva indicato anche il provvedimento in esame. La proroga delle aliquote agevolate dell'IVA non richiedeva di per sé un « catenaccio », anche se su questo si può discutere: probabilmente si poteva considerare questo decreto tra quelli per i quali la contestazione era parzialmente fondata. E si dice che tutto questo era noto da alcune settimane.

Ora, signor Presidente, ho letto nella relazione al disegno di legge, che porta la sua firma, signor Ministro, che ci si doveva preoccupare delle ripercussioni economiche del venir meno di queste agevolazioni.

Signor Presidente, appartengo a quella categoria di deputati che non sanno nulla di economia e non hanno difficoltà ad ammetterlo (sono una minoranza), ma mi rendo conto che data la esistenza di agevolazioni fiscali, che hanno un termine di legge, nella imminenza della scadenza di questo termine si determinano delle modificazioni nell'andamento del mercato in funzione della scadenza del termine stesso.

Quando si sa che determinate tasse sugli affari saranno inasprite, perché scadranno i termini di determinate agevolazioni, si ha una accelerazione nella conclusione di tutti gli sforzi che possono essere conclusi prima della scadenza di quei termini. Si ha quindi una alterazione del mercato. Lasciar credere che questo termine non verrà prorogato può rappresentare anche una delle operazioni con le quali il Governo cerca di intervenire sul mercato, accelerando magari la conclusione di determinati affari e di determinate attività economiche, prospettando appunto che oltre un certo termine verrà meno questa agevolazione. Ma, nel momento in cui viene in discussione una questione del genere, dire che ci si era dimenticati dell'esistenza di questo termine (come afferma il Presidente Andreotti), per cui non si è potuto provvedere per le vie ordinarie — ammesso che vi sia ancora della gente che creda alla scadenza dei termini di legge e che non ne prenda totalmente — delinea un comportamento che fa sì che lo stato di necessità non sia da considerare tra quelli che danno costituzionalmente al Governo il potere di emanare decreti-legge. Infatti l'urgenza e la necessità non devono comprendere quei casi determinati dallo stesso Governo e che rappresentano per le attività e per il mercato economico un grosso errore o comunque un modo che non ha permesso di utilizzare — lo dico nella mia totale ignoranza in materia economica — un determinato strumento.

In presenza di conversione di decreti-legge, noi dobbiamo tenere sempre presenti le motivazioni che vengono espresse. Il Governo ha ritenuto di dover inserire nella relazione l'affermazione che i termini andavano prorogati, perché il Parlamento potesse decidere su questo argomento senza fretta e quindi senza commettere errori. Su tali cose ormai passiamo sopra: queste sottigliezze, queste raffinatezze nei rapporti tra Governo e Parlamento in materia costituzionale passano nel campo di quella che il ministro Pedini definirebbe l'archeologia del diritto e della prassi co-

stituzionale (anzi le prassi vengono confermate per annullare le chiare disposizioni costituzionali); ma credo che una affermazione del genere per sostenere la necessità di provvedere con decreto-legge a questa proroga sia per lo meno di cattivo gusto. Non so se abbia rilevanza il cattivo gusto costituzionale, ma credo che una affermazione del genere non dovrebbe trovarsi nelle relazioni che accompagnano il disegno di legge.

Ancora dovrebbe dirsi, per quanto riguarda le modalità della legge di conversione, che il sistema di ricorrere al decreto-legge non soltanto per il carattere di provvedimenti che ha efficacia legislativa immediata, ma anche come attaccapanni per potervi appendere poi tutte le modificazioni che potranno essere effettuate successivamente, stravolgendo il contenuto e le finalità dello stesso decreto, con conseguenze in ordine alle responsabilità del Governo, quali devono emergere dalle modifiche apportate, costituisce un fatto di estrema gravità.

Credo che se l'istituto del decreto-legge ha un significato, esso vada inteso proprio nel senso che la relativa legge di conversione deve costituire una sanatoria oppure rigettare il decreto medesimo. Il farne una sorta di disegno di legge governativo immediatamente esecutivo (« provvisoriamente esecutivo » come si dice in termini processuali civili) rappresenta uno degli stravolgimenti di una certa meccanica costituzionale che poi creano altrettanti nodi che arrivano al pettine.

In questi giorni, come noi vediamo, si sta legiferando in maniera certamente non diversa rispetto a quanto accade quando si discutono ordinari disegni di legge (costituzione di Comitati dei nove, esame degli emendamenti); non notiamo, quindi, la differenza esistente tra la discussione di un decreto-legge e la discussione di un normale disegno di legge. E, in un momento di crisi, ciò è semplicemente abnorme perché evidentemente, in queste condizioni, possiamo dire allora che il Governo vuole fare di tutto sul piano legislativo e, forse, anche in altri campi; e che anzi, semmai, il Governo ha il privi-

legio di vedere accordata una precedenza assoluta ai suoi disegni di legge, attribuendo ad essi la forma del decreto-legge, permettendo l'ampio gioco parlamentare, su tutto lo sviluppo di una politica legislativa, attraverso il normale procedimento di formazione delle maggioranze, o, comunque, attraverso la riconferma di certe indicazioni da parte delle maggioranze, proprio con la possibilità di far intervenire questi meccanismi degli emendamenti.

So che questa tesi, anche se non da tutti, è però autorevolmente condivisa, e di ciò ho avuto sentore anche nei dibattiti che si sono svolti sulle materie da assoggettare a discussione in questo periodo di crisi governativa. E credo che, nell'attuale contingenza, questa sia una delle questioni che ci fanno riflettere sulle conseguenze a catena che possono discendere da certe violazioni di quelli che dovrebbero essere i principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale.

Dobbiamo dire che non siamo contrari a questo decreto-legge per quanto riguarda i suoi contenuti; il Governo dovrebbe avere una visione di queste forme di pressione fiscale, quando vi è qualche agevolazione sulla quale esso concordi: evidentemente, non credo che si possa pensare ad un certo lassismo in questo settore perché, certamente, non è proprio in questo campo che il Governo può considerarsi lassista. Vi è solo da dire che il ricorso a questi meccanismi, ad interventi di questo tipo, tra l'altro, facilita una sorta di evasione legale delle imposte, una maggiore agevolazione nei confronti dei contribuenti che meglio si sanno muovere, con tempestività, attraverso questo *slalom* di disposizioni di legge straordinarie, eccezionali, temporanee: e credo che ciò non risponda a criteri di equità tributaria. Anche questo, infatti, è uno dei modi attraverso cui far venir meno tali criteri: quando l'equità tributaria non esiste dal punto di vista temporale, in relazione ad analoghe situazioni che si succedono nel tempo, finisce per non esistere anche in relazione ai singoli soggetti.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Santagati. Ne ha facoltà.

SANTAGATI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, il provvedimento che stiamo esaminando giunge in un momento particolare della situazione politica, in un momento nel quale, cioè, un Governo dimissionario è tenuto comunque, dal punto di vista costituzionale, ad alcuni adempimenti che richiedono talune pronunce da parte del Parlamento.

Evidentemente, non è che la strada scelta sia stata — quando fu emanato il provvedimento di decretazione d'urgenza — la più felice; né vale l'argomentazione contenuta nella relazione del Governo, secondo la quale, essendo ormai giunti alla fine di dicembre, bisognava provvedere a prorogare taluni benefici fissati che altrimenti sarebbero rimasti vanificati, in quanto, come già ebbi occasione di rilevare in Commissione — e a quell'epoca eravamo ancora con un Governo nella pienezza delle sue prerogative ed attribuzioni —, non si deve scambiare l'urgenza e, meno che mai, la necessità con la lentezza e l'inerzia. In fondo, sia pure in una maniera attenuata, questa circostanza è stata ammessa dallo stesso sottosegretario Azzaro che, presente al dibattito in Commissione, in risposta alle mie doglianze circa la tardività del provvedimento, si scusò dicendo che il ritardo era dovuto al fatto che il Governo, fino all'ultimo, aveva sperato di poter eliminare o di assorbire in altro contesto le agevolazioni fiscali e che, pertanto, essendo questa la speranza del Governo, si era dovuto aspettare sino all'ultimo momento. Vale perciò il detto *dum sperat spirat* o anche *dum spirat sperat*, perché non so in questa circostanza quale dei due verbi bisognerebbe premettere. È questa la nostra permanente doglianza che rivolgiamo a tutti i decreti-legge, che nella stragrande maggioranza non dovrebbero essere presentati, ma sostituiti da normali disegni di legge da approvare entro i termini normali.

Ma ormai è inutile fare qui una simile disquisizione, perché, se già ci si trovava in uno stato di necessità quando si di-

scussero in Commissione i benefici che dovevano entrare in vigore il 1° gennaio, a *fortiori*, oggi che siamo all'8 febbraio e a poco più di due settimane dalla scadenza dei termini costituzionali per la conversione del decreto-legge, un'azione ritardatrice si risolverebbe, forse, in un rispetto della Costituzione, ma anche in un dispetto al contribuente che finirebbe con il pagare le inerzie del Governo o le sollecitazioni costituzionali del Parlamento.

Trovandoci allora dinanzi ad uno stato di necessità, da un lato non solleviamo questioni di natura costituzionale, ma dall'altro ribadiamo con fermezza la nostra antica e ricorrente tesi secondo cui il Governo deve cercare in tutti i modi di evitare il ricorso alla decretazione d'urgenza procedendo, invece, alla presentazione di normali disegni di legge. Devo infatti ricordare — è stato detto tante volte che quasi viene la noia nel ripetere certi concetti — che il decreto-legge consiste in una forma surrettizia di espropriazione dell'attività parlamentare, né vale l'argomento che poi il Parlamento deve convertire il decreto, e che pertanto è libero di non convertire, perché quando ci troviamo dinanzi a casi del tipo di quelli in esame, si è di fronte al dilemma di convertire per arrecare un beneficio al contribuente, oppure di non convertire danneggiando il povero contribuente.

Passando ad esaminare il merito del provvedimento, dichiariamo di essere favorevoli ad esso per una serie di ragioni che altre volte, quando ci è occorsa l'occasione di parlare di questa materia, abbiamo espresso. In sostanza le agevolazioni fiscali di cui ci stiamo occupando con questo provvedimento di conversione riguardano tutte aliquote ridotte dell'IVA, aliquote dell'1 per cento, del 3 per cento, del 6 per cento, del 9 per cento, ed è chiaro che, se esse venissero di colpo soppresse e se si dovesse procedere, per tutte le categorie in questione con aliquote agevolate, all'applicazione dell'aliquota normale del 14 per cento, ne verrebbe fuori un grosso danno non soltanto nei confronti dei consumatori — basta pensare ai generi alimentari di largo consumo —, ma

anche un turbamento nei confronti dell'economia del paese. Infatti, in una fase di stanca quale quella in cui ci troviamo, in una fase in cui la ripresa economica — o cosiddetta «ripresina» — a stento si muove, l'aumento congiunto di tutte queste aliquote applicato ai consumatori, determinerebbe una tale serie di fenomeni di squilibrio economico che ne sarebbero messi in moto meccanismi perversi tali che aumenterebbe indubbiamente il costo della vita, si creerebbero ulteriori fenomeni di inflazione, si renderebbe ancor meno valido il potere di acquisto di alcuni prodotti, si inciderebbe sulla capacità di acquisto dei salari, e così via. Il risultato sarebbe quindi tutta una serie di incidenze e di complicazioni tali da perturbare una situazione già tanto delicata e tanto squilibrata, diciamolo pure, qual è quella economico-finanziaria dei giorni nostri.

È quindi evidente che non si può non dire di sì alla proroga delle aliquote agevolate, però anche qui corre e cade acconcio il discorso di fondo, signor ministro, che ella conosce essendosene più volte occupato: quello dell'accorpamento e della omogenizzazione delle aliquote, discorso che è diventato ancora più pressante in vista della sesta direttiva CEE di cui, come ella sa, abbiamo discusso di recente nella Commissione dei trenta (il Governo ha poi recepito e tradotto in norme cogenti il parere della Commissione).

È evidente che, dovendoci noi, una volta per sempre, mettere nella condizione di avere un regime IVA del tutto omogeneo rispetto a quello CEE, e questo appunto sta avvenendo...

PRESIDENTE. Vorrei pregare i membri della Commissione di consentire agli stenografi di poter seguire il discorso. Ora essi sono disturbati dal conversare che non consente loro di stenografare.

SANTAGATI. La ringrazio, signor Presidente, per aver recepito questa atmosfera salottiera che, anche perché non sappia-

mo cosa verrà fuori dalla crisi, rende i colleghi un poco ciarlieri, diciamo.

Ritornando al discorso che stavo conducendo, a me pare non si possa procrastinare la questione dell'accorpamento delle aliquote, anche perché altrimenti, tra sette, otto o nove mesi, signor ministro, ci troveremo di fronte alla necessità di partorire un altro decreto-legge che consenta ulteriori proroghe, lasciandoci sorprendere ancora una volta dagli avvenimenti anziché prevenirli ed irreggimentarli da un punto di vista giuridico e legale.

Detto questo per quanto riguarda la generalità dei provvedimenti, mi sia consentita qualche breve annotazione su qualcuno degli articoli di cui consta il decreto e sugli emendamenti che sono stati preannunziati. Per quanto concerne le riduzioni dell'1, del 3 e del 9 per cento relativo ai prodotti alimentari, ai prodotti tessili ed alle varie ipotesi previste dai precedenti decreti presidenziali e successive modificazioni, va bene questa proroga fino al 31 dicembre 1979, ma con la sottolineatura che non ci si deve poi cullare fino a quella data senza regolare la materia, che è molto difficile da regolare — me ne rendo conto —, soprattutto per quanto riguarda prodotti di larghissimo consumo quali sono i generi alimentari di prima necessità, che fanno parte del cosiddetto «paniere», per cui un eventuale aumento delle aliquote incide anche sullo stesso congegno della scala mobile, sui salari, ripercuotendosi in materia notevole su tutta l'economia nazionale.

Per quanto attiene all'articolo 2, sono anche d'accordo che si proceda ad una proroga dei benefici già previsti in materia di fabbricati in corso di costruzione. E mi aggancio subito, per non dover poi tornare sullo stesso discorso, anche al fatto che la Commissione si è prefissa di dare un'ulteriore sistemazione alla materia con la presentazione di un articolo 1-bis da aggiungere all'articolo unico del disegno di legge di conversione, in cui, al primo comma, è prevista da parte dei contribuenti la possibilità di presentare la dichiarazione (che era già prevista dal decreto presidenziale 26 ottobre 1972, n. 633,

e successive modificazioni) entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Si consente cioè, praticamente, una moratoria per evitare che per qualche ritardo burocratico i beneficiari si trovino esclusi dalle agevolazioni previste.

Pr quanto concerne poi la parte relativa al secondo comma, a seguito della discussione avvenuta in Commissione ed a seguito anche dei chiarimenti offerti in Assemblea dal relatore, a me pare saggio mantenerci entro un limite di prudenza. Ho detto in Commissione questa mattina (e credo che il ministro non sia contrario a questo inciso, sia pure detto in termini un po' aulici): *nisi caste, saltem caute*; in altre parole, facciamo in modo che non si crei una palese forma di favoritismo che, oltretutto, si tradurrebbe anche — come sottolineava il ministro, ed io sono d'accordo in questa sottolineatura — in una forma di imprevedibilità del mancato introito. È vero che la relazione del Governo ha precisato, per quanto riguarda l'incidenza dell'intera gamma delle agevolazioni dal punto di vista del minor gettito, che « il decreto non contiene norme di copertura finanziaria per il minor gettito delle entrate dovute al protarsi delle agevolazioni, in quanto nella formazione del bilancio di previsione delle entrate tributarie per il 1979 si è tenuto conto di tale minore gettito in vista della proroga dei termini ora accordata con il decreto ». Questo va bene per l'originario provvedimento predisposto dal Governo, ma con innovazioni troppo ardite si correrebbe il rischio di una mancanza di copertura, a proposito della quale bisogna anche ricordare, signor ministro, che il Presidente della Repubblica è particolarmente sensibile. Non voglio dire che non lo fossero i suoi predecessori, ma desidero sottolineare che questo Presidente della Repubblica ha già alcune volte richiamato l'attenzione del Governo su taluni provvedimenti che, a suo giudizio, potevano dare la sensazione di essere privi di copertura.

Qui non saremmo — secondo me — in presenza di una semplice sensazione, bensì di una effettiva « scopertura ». Per questa ragione è bene procedere con cautela

e senza creare difficoltà che potrebbero anche far inceppare l'intero provvedimento. Infatti, se per avventura o per disavventura il Presidente della Repubblica, per mancanza di copertura, ritenesse di rimandare con un messaggio il provvedimento alle Camere, noi potremmo anche correre il rischio della perenzione dei 60 giorni previsti dalla Costituzione, escludendo la possibilità della conversione. D'altra parte, non sarebbe molto corretto riproporre un decreto già venuto a scadenza.

Su questi aspetti particolari ho voluto richiamare l'attenzione dell'Assemblea, perché si tenga conto delle giuste preoccupazioni che sono emerse in ordine a questa materia.

Per quanto riguarda altri aspetti particolari, vorrei ricordare l'articolo aggiuntivo 1-bis, proposto dagli onorevoli Usellini, Garzia e Citterio: esso chiede di escludere gli smalti ed i rossetti dalle qualificazioni previste dal decreto-legge 6 luglio 1974, n. 254, convertito con modificazioni nella legge n. 383. Il decreto-legge diede luogo allora ad una mia ironica sottolineatura: io dissi che il decreto sembrava essere un po' misogino, andando ad elevare le aliquote di prodotti di bellezza particolarmente graditi alle nostre gentili signore. Era chiaro che un'imposta sul valore aggiunto del 35 per cento poteva anche determinare un minore consumo per quei prodotti.

Ora — sia pure dopo tanti anni — si corregge quella eccessiva fiscalità e si cerca, con questo articolo aggiuntivo che io considero in maniera favorevole, di rimediare in parte alle conseguenze perverse che scaturirono in seguito alle differenze di aliquote, all'aumento delle aliquote, alla differenza di trattamento tra produttori e piccoli operatori economici, per cui poi sono intervenute anche diverse operazioni della guardia di finanza che hanno contribuito a mettere in crisi piccole aziende che si sono trovate con una tale scopertura di IVA da non poter essere smaltita neppure con gli smalti: scusate il bisticcio. Con questo articolo aggiuntivo si intende mettere un po' d'ordine nel settore, per cui si spera che sia lasciata alle nostre

donne la possibilità di comperare smalti e rossetti con prezzi più accettabili. Il sottosegretario Ines Boffardi si occupa della condizione femminile, e smalti e rossetti rientrano pienamente nella condizione femminile. Perciò, sotto questo profilo, mi pare si possa accettare l'articolo aggiuntivo in questione.

Per quanto riguarda gli altri articoli, attraverso i chiarimenti già dati, ritengo sia possibile accettare tutta la parte di normativa contenuta negli articoli 1 e 2, con i termini di proroga rispettivamente al 31 dicembre 1980; le stesse valutazioni valgono per l'articolo 3 relativo alle cessioni ed alle importazioni di prodotti petroliferi per uso agricolo e per la pesca in acque interne; lo stesso per quanto riguarda l'articolo 4 e per quanto riguarda tutte le agevolazioni relative all'IVA e alle imposte di registro e ipotecarie, di cui ci siamo indirettamente occupati parlando della materia edilizia.

Infine, vorrei arrivare all'ultimo articolo per il quale vorrei spendere qualche breve considerazione: esso tratta la modifica dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, a sua volta modificato dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, per quanto riguarda i periodici.

Praticamente, l'articolo 74 del citato decreto del Presidente della Repubblica prendeva in considerazione i periodici il cui prezzo di copertina non superasse le 2.500 lire; poi con legge 10 maggio 1976 il limite fu elevato da 2.500 a 3.000 lire, mentre ora con questo articolo il limite viene elevato da 3.000 a 6.000 lire tenuto conto della svalutazione monetaria. Pertanto, considerando gli aumenti dei costi editoriali, riteniamo si possa tranquillamente accettare questa norma. In parole povere, è un piccolo beneficio di natura fiscale che dà un piccolo respiro, una piccola boccata d'ossigeno all'editoria; indubbiamente si tratta di una goccia nel mare e l'onorevole Baghino, molto sensibile ai problemi dell'editoria, sa che non si risolvono i gravi problemi dell'editoria italiana con questi « pannicelli caldi ».

Aver tenuto conto di questa elevazione del prezzo di copertina che consente agli editori di potersi avvalere di un conteggio IVA più accettabile, in quanto alternativo all'altro conteggio della forfetizzazione, da effettuarsi sulla resa delle pubblicazioni, ci richiama a ben altri argomenti. Ci richiama, cioè, alla mente il problema della tanto e più volte decantata e celebrata legge sull'editoria che è rimasta soltanto lettera morta: speriamo sia morta solo la lettera e che la legge venga prima o poi approvata.

Comunque, è evidente che cogliamo l'occasione, soprattutto in una fase politica come l'attuale in cui il Governo si occupa soprattutto di affari correnti, per dire che è assolutamente necessario non trascurare la soluzione di questa delicata materia. Questo argomento ci porterebbe molto lontano se dovessimo trattarlo solo di scorcio e per analogia, in quanto il provvedimento di cui ci occupiamo rappresenta soltanto una minima parte e di scarsa importanza rispetto al problema di fondo.

Il problema al quale facevo riferimento — vista l'urgenza — potrebbe prestarsi ad essere affrontato con un decreto-legge; tra l'altro, vorrei dire che è veramente strano che il Governo difficilmente ha il coraggio di tramutare in decreti-legge le cose veramente necessarie ed urgenti; mentre le cose che non hanno carattere di urgenza o che diventano urgenti solo perché non si ha la necessaria tempestività nell'affrontarle, vengono poi tramutate in provvedimenti d'urgenza.

Quindi, tenuto conto dell'urgenza e della necessità in cui versa l'editoria, e rendendoci conto dello stato attuale in cui si trova il Governo nell'esercizio delle sue attività, desideriamo sottolineare l'argomento affinché esso possa essere ripreso da altri colleghi e servire per uno sbocco conclusivo.

Con queste precisazioni e con questi chiarimenti, signor ministro, confermo il voto favorevole del mio gruppo alla conversione in legge del decreto-legge in esame (*Applausi dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole De Cataldo. Poiché non è presente, s'intende che vi abbia rinunciato.

È iscritto a parlare l'onorevole Bellocchio. Ne ha facoltà.

BELLOCCHIO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, con il disegno di legge n. 2627 di conversione del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 816, come giustamente ed efficacemente messo in luce dal relatore, si propongono proroghe dei termini di scadenza di alcune disposizioni ed agevolazioni fiscali in materia di IVA, e precisamente nel settore alimentare, tessile, edilizio, agricolo ed editoriale, nonché in materia di imposte di registro e ipotecarie e di ILOR. Quindi, la « filosofia » del decreto-legge al nostro esame appare evidente come presa d'atto del permanere delle condizioni che indussero il Governo alla proroga sin dallo scorso anno. Si tratta, infatti, di settori di estremo interesse per il paese, che da un lato denunciano una grave crisi settoriale e dall'altro producono beni per cui una variazione dell'IVA si rifletterebbe immediatamente in un aumento dei prezzi provocando conseguenze facilmente immaginabili. Per alcuni settori farò qualche esempio, ma debbo subito aggiungere, così come ha rilevato anche il relatore, che per quanto riguarda l'ILOR non si può continuare a prorogare di anno in anno l'esenzione venticinquennale. Quindi, noi auspichiamo, come gruppo comunista, che quella del 1979 sia l'ultima proroga.

Queste condizioni oggettive di difficoltà, onorevole rappresentante del Governo, le tocchiamo con mano specie nel settore agricolo, in quello dei fertilizzanti in particolare. Per i fertilizzanti esistono difficoltà di avviamento, come è noto, dei nuovi impianti di Ferrara e di Manfredonia. A questo si deve aggiungere un andamento climatico non favorevole che ha richiesto intense concimazioni azotate, il che fa prevedere una carenza di disponibilità, con conseguenti effetti speculativi, e quindi una prevedibile mancanza del prodotto.

Per il settore agricolo, ed è questo un problema che riguarda il Governo nella

sua collegialità, e non solo il ministro delle finanze, il problema certamente non si risolve (lo abbiamo detto più volte) attraverso il fisco; ed è per questo che colgo l'occasione per riproporre il problema della rinegoziazione della politica agricola comunitaria, dello smantellamento dei montanti compensativi e della revisione del sistema dei prezzi, affinché l'avviamento dello SME non comporti distorsioni sui mercati agricoli, anche perché il nostro paese è percentualmente il maggiore contribuente della CEE con 580 miliardi di lire trasferiti annualmente alla Comunità. Questo comporta che, sul reddito degli italiani, gli oneri comunitari incidono per il 4,03 per cento, contro il 3,10 per cento della Germania, il 2,94 della Danimarca, il 2,72 della Gran Bretagna ed il 2,50 della Francia. Di fronte a questa spesa i benefici *pro capite* realizzati dagli agricoltori sono solo di 200 mila lire contro 702 mila degli irlandesi, 875 mila dei francesi, 1.027 mila degli olandesi, 1.187 mila dei belgi, 1.193 mila degli inglesi, 1.260 mila dei tedeschi e 1.641 mila dei danesi. Quindi, sia consentito al gruppo politico al quale appartengo, esprimere rammarico per il fatto che il Governo, a quasi due anni di distanza (ed è questa una doglianza che emergeva già dalla relazione), non sia stato in grado di dare organicità, ordine e sistematicità a tutte le sparse misure di agevolazione cui si riferisce il decreto che stiamo esaminando, e precisamente nei settori alimentare, tessile e agricolo, in quanto il mantenimento delle aliquote ridotte per questi settori è imposto dal perdurare e dall'aggravarsi della crisi economica e dalla necessità di evitare ulteriori aggravii ai consumatori finali (e su ciò il mio gruppo è pienamente concorde).

Rileviamo però che passano gli anni, e le proroghe diventano una prassi acquisita, che costringe il Parlamento ad un superlavoro farraginoso, scollato e faticoso, che si ripete puntualmente ad ogni scadenza di imposte che, istituite con carattere di provvisorietà, acquisiscono di fatto una dimora stabile e permanente nella nostra legislazione.

Tutto questo non può che danneggiare e ritardare il lavoro legislativo di maggiore rilievo, che viene trascurato e rinviato il che non può che allontanare la soluzione di problemi indifferibili, che dovrebbero essere affrontati alla radice con coraggio, in modo aperto, in una visione programmatica di largo respiro.

Mi riferisco al problema di un riordinamento preciso e puntuale di leggi assai spesso contorte, di dubbia applicazione, accompagnate da interpretazioni dell'amministrazione finanziaria che lasciano molto spesso perplessi, perché il più delle volte stravolgono il contenuto delle leggi stesse e provocano la sfiducia dei cittadini nelle istituzioni.

Questo comporta anche per il Parlamento, onorevole ministro, un defatigante lavoro di ricerca di provvedimenti spesso macchinosi, il che costringe anche il contribuente a commettere — e di esempi ve ne sono a iosa — molto spesso in buona fede, degli errori, sui quali il fisco interviene con un danno che assai frequentemente si ritorce su se stesso, per il crescere del contenzioso che impedisce di portare a termine persino la verifica delle dichiarazioni annuali dei redditi. In proposito, basti un esempio per tutti: davanti alla Commissione di primo grado, a Roma, al 31 dicembre 1978 giacevano ben 174 mila ricorsi.

Da ciò cogliamo l'occasione per riproporre, con l'urgenza che il caso richiede, anche il problema della riforma dell'amministrazione finanziaria. So bene, onorevole ministro, che ella dirà che per la riforma è pronto lo studio allegato al piano triennale, e che per l'accorpamento lo ostacolo è rappresentato dal fatto che i riflessi sui prezzi, per generi che rientrano nel cosiddetto « panierino », su cui si calcola poi l'indice del costo della vita e quindi l'indennità di contingenza, hanno sin qui precluso questa manovra, che è da tutti auspicata. Ma devo aggiungere che già al Senato, nella seduta del 17 gennaio 1977, il ministro Pandolfi parlò di uno schema che prevedeva solo quattro aliquote dell'IVA.

Se l'IVA ha carattere di neutralità nei suoi obiettivi, dal punto di vista fiscale, non è possibile tenerla frazionata in una infinità di aliquote. Aggiungo inoltre che, dato che l'IVA è un tributo che sarà sempre di più evaso, fino a quando non funzionerà una vera anagrafe tributaria, si creerà una doppia ingiustizia, per il fatto che il tributo evaso su una aliquota più alta è ancora più grave di quanto non sia quello evaso su una aliquota più bassa. Tutto questo, sia chiaro, deve avvenire — come il relatore ha ricordato — senza gravare sui consumi popolari.

Ebbene, da quell'impegno dell'allora ministro delle finanze è trascorso più di un anno, senza che accadesse nulla. È cambiato il ministro, può darsi che con la crisi in atto il ministro cambi ancora una volta, ma tutto si trascina lentamente, stancamente, quasi per inerzia. Sarà forse per il fatto che noi discutiamo sempre questi provvedimenti di proroga in presenza di Governi dimissionari, e probabilmente le stesse censure che facciamo non hanno quel valore pregnante che avrebbero se ci trovassimo di fronte ad un Governo nella pienezza delle sue funzioni costituzionali.

Concludo pertanto questo mio intervento sostanzialmente favorevole, anche con osservazioni critiche, alla conversione in legge del decreto-legge in esame, auspicando che il nuovo Governo in tempi brevi possa varare quei provvedimenti che il Governo dimissionario non è riuscito a definire. In particolare insisto sulla necessità di dare ordine a tutte le sparse misure di agevolazioni fiscali il che, dopo il recepimento della sesta direttiva comunitaria — come giustamente è stato sottolineato anche dal collega Santagati — rappresenta un atto dovuto, ove si consideri che sia il regime differenziato di aliquote fra importazioni e cessioni, sia il regime delle esportazioni, sia quello della detraibilità anziché dell'ammortizzabilità dell'IVA sugli investimenti, sono tali per cui molti uffici debbono operare dei rimborsi a seguito di crediti di imposta, per somme eccedenti il riscosso e con scarse pos-

sibilità di controllo, dati i termini di penzione assai stretti.

Per quanto riguarda gli emendamenti, siamo favorevoli a quelli della Commissione e del Governo: con tale osservazione esprimo il voto favorevole del gruppo comunista alla conversione in legge del decreto-legge al nostro esame.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Emilio Rubbi. Ne ha facoltà.

RUBBI EMILIO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, il gruppo della democrazia cristiana desidera manifestare il proprio apprezzamento per il contenuto dell'iniziativa legislativa attuata dal Governo, su proposta del ministro Malfatti, attraverso, il decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 816, la cui conversione in legge stiamo ora discutendo.

Allo scopo di evitare le negative ripercussioni che, in caso contrario, si sarebbero verificate nel settore alimentare, in quello tessile, edilizio, agricolo ed editoriale, era assolutamente necessario prorogare, anche per il 1979, alcune agevolazioni in materia di IVA, di imposte di registro ed ipotecarie, e di ILOR. Era necessario, come ha sottolineato il relatore, tutto questo sia allo scopo di non far mancare il necessario sostegno ad alcuni settori, almeno parzialmente in difficoltà, sia per contenere il livello dei prezzi dei beni di largo consumo, e quindi il costo della vita, nell'ambito di una politica tesa alla riduzione del tasso di inflazione, così come il Governo si era ripromesso di fare.

Senza entrare nell'esame del contenuto dei singoli articoli, sui quali si è per altro esaurientemente intrattenuto il relatore, onorevole Bernardini, desideriamo manifestare il nostro consenso ad alcune specifiche considerazioni che il relatore ha qui svolto. In particolare, ciò vale in ordine alla considerazione secondo cui è necessario, per il futuro, stimolare l'ultimazione della costruzione dei fabbricati; questo per il futuro, avendo la Commissione preso atto dell'opportunità di procedere all'ulteriore proroga fino al 1979.

Egualemente, manifestiamo il nostro consenso, alla luce degli interventi che tutti i colleghi hanno svolto in Assemblea e in Commissione, in ordine alla necessità di procedere ad una revisione dell'eccessivo numero delle aliquote IVA e all'accorpamento delle aliquote medesime, secondo quanto è stato manifestato espressamente dalla Commissione interparlamentare per l'esame dei provvedimenti di riforma tributaria. In questa sede desideriamo confermare la necessità di provvedere a questo accorpamento, con quella gradualità che abbia ad evitare un aumento del costo della vita, nel quadro di quella politica economica tesa alla riduzione del tasso inflattivo nei mesi a venire.

Desideriamo, infine, sottolineare come nell'ambito della discussione in questo ramo del Parlamento, il provvedimento abbia potuto ottenere notevoli miglioramenti. Gli emendamenti oggi al nostro esame comportano un completamento delle norme del decreto che valgono certamente a creare certezza di diritto, nei confronti di alcuni contribuenti, o il permanere di determinate aliquote, sempre nel senso dell'attuazione di quella politica economica che il Governo ha presentato al paese sia con il progetto del ministro del tesoro, onorevole Pandolfi, sia con la *Relazione previsionale e programmatica* per l'anno 1979, sia ancora, da ultimo, con il piano triennale presentato dal Governo medesimo.

Si tratta, allora, come giustamente l'onorevole relatore affermava, di garantire, attraverso questi emendamenti, una possibilità alle cooperative edificatrici, e in genere ai contribuenti che potevano optare, rispetto al regime normale, per il regime forfettario, di procedere a questa opzione entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame. Le cooperative edificatrici, in particolare, potranno avvalersi di questa norma con il raggiungimento di un obiettivo anche di carattere sociale, oltre che economico, a tutti ben noto, che è stato anche di indirizzo all'azione della Commissione interparlamentare (o Commissione dei trenta), nel corso dell'esame del decreto

applicativo della sesta direttiva comunitaria in materia di imposta sul valore aggiunto.

Prendiamo atto — e desideriamo richiamare su questo punto l'attenzione del Governo, per averne assicurazioni in proposito anche qui in Assemblea, in chiusura della nostra discussione — del fatto che il secondo comma dell'articolo aggiuntivo della Commissione non verrebbe posto in votazione in questa sede, ma che tuttavia il contenuto di tale comma, i cui effetti positivi si riverberano nell'ambito della cooperazione agricola, dovrà comunque trovare una risposta positiva attraverso altre iniziative governative, che il Governo — come ci riferiva l'onorevole relatore — si è assunto l'impegno di portare avanti.

MELLINI. Non è dimissionario, il Governo? Io avevo sentito dire che è dimissionario!

RUBBI EMILIO. Onorevole Mellini, mi riferisco al Governo, al di là del fatto che determinati suoi componenti possano permanere in esso.

MELLINI. È una teoria costituzionale bellissima, questa!

RUBBI EMILIO. No: esiste « il » Governo, al di là del fatto che esso sia formato da certi gruppi o da altri.

MELLINI. Bellissimo! Resta agli atti della Camera! Bellissimo!

RUBBI EMILIO. Lei forse vuole invitarci, onorevole Mellini, a presentare al riguardo un ordine del giorno: possiamo anche farlo.

MELLINI. Benissimo: presentatelo! È molto bello (*Commenti*).

PRESIDENTE. Rimandiamo questa discussione alla Commissione affari costituzionali. Prosegua, onorevole Rubbi.

RUBBI EMILIO. Voglio solo far presente, signor Presidente, che l'interruzio-

ne non poteva essere fatta nei confronti di chi interveniva, tra l'altro, svolgendo temi strettamente inerenti al disegno di legge di conversione che stiamo discutendo.

Vogliamo altresì sottolineare come il contenuto di altro emendamento presentato dal Governo sia estremamente positivo, in quanto garantisce all'edilizia residenziale pubblica un volume di interventi pari a quello programmato, poiché non si consente che nel corso dell'anno venga modificata, appunto in ordine all'edilizia residenziale pubblica, l'aliquota dell'IVA. Il permanere al 3 per cento dell'aliquota medesima consentirà pertanto ai responsabili degli interventi nell'edilizia residenziale pubblica di dare attuazione allo stesso identico volume di interventi.

Desideriamo infine sottolineare come un impegno dell'intera Commissione si sia realizzato in ordine alla possibilità di avere chiarezza di diritto per prodotti per l'igiene e la pulizia, ed in particolare per gli smalti ed i rossetti, superandosi così quelle situazioni di incertezza sulla base delle quali interi settori, sia dell'industria, sia del commercio all'ingrosso ed al minuto, si erano ritrovati nel corso degli ultimi anni in difficoltà nei confronti di accertamenti che potevano essere compiuti a causa della incerta interpretazione della norma legislativa.

Per questi motivi ribadiamo, soprattutto in relazione al fatto che con queste norme non si fa mancare il necessario sostegno a settori almeno parzialmente in difficoltà e si consente di contenere l'aumento del livello dei prezzi di beni di largo consumo, che il gruppo della democrazia cristiana voterà a favore del disegno di legge di conversione del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 816.

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Avverto che, poiché nel prosieguo della seduta avranno luogo votazioni segrete mediante procedimento elettronico, decorre da questo momento il termine di pre-

avviso di cui al quinto comma dell'articolo 49 del regolamento.

Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Bernardini.

BERNARDINI, Relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho pochissimo da aggiungere perché mi pare che la discussione abbia confermato un sostanziale accordo sul merito del provvedimento, anche se sono state avanzate critiche sulla decretazione d'urgenza e sul fatto che ancora una volta discutiamo di proroghe di agevolazioni che avrebbero meglio potuto essere contenute in un disegno di legge più organico e tale da affrontare e risolvere in modo duraturo il problema delle aliquote IVA attualmente minori rispetto all'aliquota ordinaria prevista dalla legge; problema, questo, che indubbiamente oggi è reso più acuto rispetto al passato a seguito del recepimento nella nostra legislazione della sesta direttiva comunitaria, relativa all'accorpamento delle aliquote.

Comunque, anche sull'accorpamento vi è stato un generale consenso e l'invito al Governo perché provveda al più presto. In proposito tengo a rilevare che da più parti è stata sottolineata l'esigenza che a questo si arrivi in modo graduale e tenendo presente che si deve comunque evitare che l'accorpamento significhi un aumento dell'imposizione indiretta, con i relativi riflessi negativi sul costo della vita e particolarmente sui generi di più largo consumo popolare.

È stato espresso anche consenso sugli emendamenti ai quali mi ero riferito nella mia relazione introduttiva, e cioè sugli emendamenti del Governo e della Commissione. Il Governo ha annunciato ora una modifica all'emendamento che aveva presentato, modifica che appare al relatore senz'altro positiva in quanto tende ad evitare che si possano manifestare perplessità sul trattamento relativo agli immobili in corso di costruzione al 31 marzo prossimo. Quindi, non cambiando la sostanza di quell'emendamento, il relatore conferma il suo parere favorevole, anche a nome della Commissione.

Non posso esprimere il mio parere sugli emendamenti presentati ma non ancora illustrati, ma ritengo di poter dire che per quanto riguarda l'articolo aggiuntivo Usellini dis. 1. 01 la Commissione esprime parere favorevole, in considerazione anche del fatto che in esso non si fa che ripetere il testo di una legge già approvata dalla Commissione finanze e tesoro e che attiene ad un problema di estrema importanza.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare l'onorevole ministro delle finanze.

MALFATTI, Ministro delle finanze. Signor Presidente, desidero innanzitutto scusarmi per la mia assenza alla ripresa della seduta. Giusta la sua doglianza, ma mi consenta di dire che stavo concordando con il relatore il testo di un emendamento per facilitare i lavori dell'Assemblea e la loro speditezza.

Vorrei ora ringraziare il relatore, onorevole Bernardini, per la sua esposizione e tutti i colleghi intervenuti.

La prima constatazione che mi sembra possa farsi dopo questo assai succinto dibattito è che non si è levata una voce contraria al merito del provvedimento. Le critiche mosse dagli onorevoli Mellini e Santagati riguardavano la forma assunta dal provvedimento, cioè quella del decreto-legge. Su questo non voglio spendere molte parole, ma ritengo non si debba cadere da un eccesso all'altro. La Costituzione prevede la decretazione di urgenza e d'abitudine, se si possono avere idee difformi sulla decretazione di urgenza e sul modo di definire di volta in volta la necessità e l'urgenza, la materia fiscale si presta in modo del tutto particolare all'uso di questo strumento.

Certo, è un dato di fatto che se un provvedimento fiscale di questo genere, affidato allo strumento ordinario del disegno di legge, per ragioni del tutto comprensibili inerenti ai lavori parlamentari, ci portasse alla scadenza dei termini, ciò potrebbe determinare dei danni assai seri, nel caso specifico dal punto di vista economico generale, senza che nessuno voglia

quello che verrebbe oggettivamente a prodursi.

Quindi, anche se sono attento alle critiche che si sono levate circa presunti ritardi del Governo in questa materia, debbo osservare, per la verità, che proprio su questo provvedimento mi sembra che critiche di questa natura non abbiano un particolare fondamento.

Vengo ora rapidamente ai rilievi svolti sul merito del provvedimento. Concordo con quanto detto dal relatore sulla proroga prevista dal primo comma dell'articolo 2 del decreto-legge. Per quanto riguarda il secondo comma dello stesso articolo, il Governo ha presentato un emendamento proprio per evitare qualsiasi preoccupazione di non corretta interpretazione nel raccordo di questo testo con il decreto del Presidente della Repubblica n. 24 del 1977, di recepimento nel nostro ordinamento interno della sesta direttiva della Comunità, che ha vigore dal 1° aprile di quest'anno.

Il testo predisposto dal Governo in sostituzione del secondo comma dell'articolo 2 del decreto-legge risponde proprio a questa esclusiva preoccupazione e quindi si raccorda con il decreto del Presidente della Repubblica n. 24.

BERNARDINI, *Relatore*. Con l'ultima modifica?

MALFATTI, *Ministro delle finanze*. Certamente. Per quanto riguarda l'emendamento Rubbi Emilio 1. 1, tendente ad una ridefinizione delle voci 47), 48) e 55) della parte I della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, devo dire che sarei grato ai presentatori se volessero ritirarlo e colgo questa occasione per riprendere un tema di carattere generale, affrontato dal relatore e da altri colleghi.

Si tratta del discorso assai importante dell'accorpamento delle aliquote. Con una valutazione di grande serenità, credo che la visione di una sorta di lassismo negligente da parte del Governo non cada a proposito in questa materia, dato che ab-

biamo appena proceduto al rifacimento del testo della legge sull'IVA, ai fini di una prima grande operazione, che è quella dell'armonizzazione dell'imponibile, secondo i principi ed i criteri stabiliti dalla sesta direttiva comunitaria.

L'aver colto l'occasione — che fu apprezzata dalla Commissione dei trenta — dell'applicazione della sesta direttiva per ritoccare o riformare alla luce dell'esperienza punti assai importanti della normativa che riguarda questo tributo, credo possa oggi portarci a constatare che per questo specifico tributo siamo ormai assai vicini alla possibilità di varare, com'è nostra intenzione, un testo unico al fine di chiarificare la materia per tutti i contribuenti.

Credo che l'aver proceduto in questo senso significhi non essersi dimenticati dell'altro aspetto di questo tributo, che in parte si collega, *de jure condendo*, come linea ideale di sviluppo, con il proseguimento della politica fiscale nell'ambito comunitario, e per un altro verso si lega a scelte precise, che dobbiamo compiere sul piano interno e che non sono soltanto di tecnica fiscale, ma si raccordano e si intrecciano con discorsi di politica economica generale.

Forse — mi consenta questa malizia, onorevole Bellocchio — tutti saremmo più avanti se, rispetto a problemi che oggettivamente si pongono di collegamento dell'accorpamento delle aliquote IVA con le questioni della indicizzazione e della scala mobile, il dibattito iniziato, ma poi sospeso, si fosse potuto portare avanti, dal momento che nessuno ha intenzione di procedere non sapendo che cosa con alcuni atti si provoca in altri campi.

Occorre sapere, ad esempio, se il discorso dell'accorpamento delle aliquote IVA possa procedere senza vedere quali conseguenze, in presenza di determinati collegamenti e meccanismi, esso può determinare nell'accrescimento del tasso di inflazione, tenuto conto che nessuno sostiene la necessità di arrivare ad una riduzione della pressione fiscale generale e che nessuno ignora che l'incidenza delle

imposte dirette, rispetto alle imposte indirette, sul totale della composizione della pressione fiscale, progressivamente è andata arricchendosi, toccando quest'anno il 49 per cento sul totale del prelievo.

Sottolineo, quindi, di nuovo come l'operazione dell'accorpamento delle aliquote sia di grande importanza. Mi collego a quanto diceva l'onorevole Emilio Rubbi, per prendere come punto di riferimento altri casi manifesti, che a mio giudizio non sono convincenti, e che al limite possono anche determinare situazioni di erosione, se non di evasione, in certi comparti, che sono sotto gli occhi di tutti e che richiedono questo processo di razionalizzazione.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
INGRAO

MALFATTI, *Ministro delle finanze*. È stato detto che il ventaglio esagerato delle aliquote nel nostro paese ci pone in una situazione del tutto anomala nei confronti degli altri paesi membri della Comunità europea. Questa azione di accorpamento e di semplificazione, anche ai fini della lotta all'evasione, è un punto importante, che non può essere rinviato *sine die*, ma deve essere affrontato e risolto — se l'onorevole Mellini me lo consente, nella continuità della istituzione che rappresento, per ragioni costituzionali — per iniziativa del Governo e con il concorso delle forze politiche parlamentari.

Esprimo fin d'ora parere favorevole all'articolo aggiuntivo Usellini dis. 1. 01. Sono altresì favorevole al primo comma dell'articolo aggiuntivo della Commissione dis. 1. 02; e sono grato al relatore per aver dichiarato che la Commissione ritira il secondo comma di tale articolo aggiuntivo. Aggiungo che il Ministero delle finanze, come è noto, sta studiando da tempo un provvedimento legislativo che si faccia carico di una serie di problemi, fra i quali quelli contenuti in questo comma, che possono dar luogo ad errori formali che il provvedimento stesso è in grado di risolvere con una sanatoria. Tut-

tavia, credo che in questo momento sia opportuno soprassedere per due ragioni fondamentali. In primo luogo, per non procedere disordinatamente, caso per caso, ma per andare avanti secondo un quadro organico; in secondo luogo perché, allo stato dei fatti, non sarei in grado di poter definire l'ammontare dei rimborsi che un'eventuale modifica legislativa di questo genere potrebbe comportare: e credo che serietà voglia, invece, che una verifica siffatta venga compiuta. Ma ciò significa impegno, da parte mia, nel senso di continuare in tale approfondimento, con la speranza di poter dare a questo ed a problemi simili una risposta positiva.

E allora, a questo punto, mi sono impegnato un po' troppo: mi sembra che sia questo l'aspetto che preoccupa l'onorevole Mellini. Ma se la Camera avesse voluto presentare o presentasse un ordine del giorno, domando se secondo l'interpretazione costituzionale dell'onorevole Mellini...

MELLINI. Non si presentano ordini del giorno perché c'è la crisi di Governo!

MALFATTI, *Ministro delle finanze*. ...il Governo dimissionario avrebbe la possibilità, come il regolamento impone, di esprimere il proprio parere, oppure dovrebbe limitarsi a parlare per il passato e non assumere quindi una posizione per quanto riguarda il futuro.

MELLINI. È chiaro!

MALFATTI, *Ministro delle finanze*. Credo che tale posizione sia senz'altro rispettabile come tutte le posizioni che possono essere sostenute, ma personalmente non mi sembra che essa risulti confortata dalla esperienza ormai trentennale di questa Assemblea né, vorrei dire, anche dal buon senso costituzionale.

Non voglio a questo punto aprire un ampio dibattito, onorevole Mellini; desidero solamente dire che credo sia mio dovere esprimere il parere del Governo sugli emendamenti che saranno votati e, nel caso in cui fosse presentato un ordine del

giorno, credo di avere il diritto di esprimere a nome del Governo, a norma di regolamento, questo parere.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo unico del disegno di legge, nel testo della Commissione.

STELLA, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 816, recante proroga dei termini di scadenza di alcune agevolazioni fiscali in materia di imposta sul valore aggiunto, di imposte di registro e ipotecarie, nonché di imposta locale sui redditi ».

PRESIDENTE. Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge.

Si dia lettura degli articoli 1 e 2 del decreto-legge, ai quali sono stati presentati emendamenti.

STELLA, *Segretario*, legge:

ART. 1.

« Le riduzioni all'1 per cento, al 3 per cento e al 9 per cento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto previste, per i prodotti alimentari e per i prodotti tessili, nel primo, nel secondo e terzo comma dell'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, si applicano fino al 31 dicembre 1979 ».

ART. 2.

« Il termine stabilito al secondo comma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, per il completamento in ogni loro parte dei fabbricati in corso di costruzione alla data del 1° gennaio 1974, già prorogato al 31 dicembre 1978 con l'articolo 54 della legge 5 agosto 1978, n. 457, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1979.

I termini del 31 dicembre 1978 e del 31 dicembre 1979 previsti dall'articolo 3 del decreto-legge 9 dicembre 1977, n. 893, convertito, con modificazioni, nella legge 1° febbraio 1978, n. 20, sono rispettivamente prorogati al 31 dicembre 1979 e al 31 dicembre 1980 ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

All'articolo 1, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

Alla parte I della tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

le voci 47), 48) e 55) sono sostituite dalle seguenti:

« 47) bozzoli di bachi da seta atti alla trattura; cascami di seta (bozzoli di bachi da seta non atti alla trattura, sfilacciati, borra, roccadino o pettenuzzo e residui della cardatura) (v.d. 50.01 - v.d. 50.03);

48) lane in massa; cascami di lana e di peli (fini o grossolani); sfilacciati di lana e di peli (fini o grossolani) (v.d. 53.01 - 53.03 - 53.04);

55) juta ed altre fibre tessili libericane non nominate né comprese altrove, gregge, decorticate o altrimenti preparate, ma non filate; stoppa e cascami di tali fibre (compresi gli sfilacciati) (v.d. 57.03) »;

è aggiunta la seguente voce:

« 56) altre fibre tessili vegetali gregge o preparate, ma non filate; cascami di tali fibre (compresi gli sfilacciati) (v.d. 57.04) ».

Nella parte II della tabella di cui al precedente comma sono aggiunte le seguenti voci:

« 87) stracci sotto forma di avanzi o di oggetto fuori uso (v.d. ex 63.02);

88) pelli da pellicceria gregge di coniglio, di lepore, di nutria e di castoreo (v.d. ex 43.01) ».

L'aliquota del 9 per cento stabilita dall'articolo 78, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni si applica fino al 31 dicembre 1979 anche ai cappelli, copricapi ed altre acconciature e loro parti, comprese le campane per cappelli di coniglio, di lepre, di nutria e di castoro, ad esclusione di pellicce anche artificiali, nonchè di quelli guarniti con tali pellicce (ex capitolo 65 della vigente tariffa doganale).

1. 1. RUBBI EMILIO, IOZZELLI.

L'onorevole Emilio Rubbi ha facoltà di svolgerlo.

RUBBI EMILIO. Vorrei soltanto richiamare l'attenzione dei colleghi e del Governo sul fatto che esiste, al di là del problema generale del necessario accorpamento delle aliquote, una situazione anomala per quanto riguarda le materie prime tessili. Infatti, mentre la maggior parte di queste ultime era, ed è rimasta, soggetta all'IVA con l'aliquota del 6 per cento, sono state invece attratte nell'ambito di applicazione dell'aliquota più elevata stabilita per i filati, i tessuti e le confezioni (9 per cento) altre materie prime tessili. Cosicché, effettivamente noi non possiamo negare che, allo stato, si dà luogo a non corrette correnti di traffico conseguenti, appunto, ad un diverso trattamento fiscale che non è basato su motivazioni fondate. Nello stesso modo, l'IVA è applicata per un'aliquota del 9 per cento a prodotti elencati nel capitolo 65 della vigente tariffa doganale, dei quali — senza fondati motivi tecnici od economici — solo alcuni (lana, cappelli, copricapi, eccetera) sono ora inclusi nell'ambito di applicazione dell'aliquota del 9 per cento.

Di fronte alla richiesta dell'onorevole ministro, ritiro l'emendamento 1. 1. Desidererei però, così come d'altro canto potrà valutare l'onorevole relatore, sottolineare la necessità di provvedere al superamento di queste situazioni di distorsioni di mercato, tenendo conto certamente del più generale problema dell'accorpamento delle aliquote.

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il secondo comma dell'articolo 2 con il seguente:

Il termine del 31 dicembre 1978 di cui all'articolo 3 del decreto-legge 9 dicembre 1977, n. 893, convertito nella legge 1° febbraio 1978, n. 20, è prorogato al 31 dicembre 1979 relativamente all'applicazione delle agevolazioni previste in materia di imposte di registro e ipotecarie.

I termini del 31 dicembre 1978 e 31 dicembre 1979 di cui all'articolo 3 del decreto-legge 9 dicembre 1977, n. 893, convertito nella legge 1° febbraio 1978, n. 20, sono prorogati al 31 dicembre 1979 e 31 dicembre 1980 relativamente all'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta sul valore aggiunto per il settore della edilizia residenziale pubblica. Restano ferme, fino alla data dalla quale hanno effetto le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1977, n. 24, le agevolazioni in materia di imposta sul valore aggiunto vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto per il restante settore dell'edilizia, indipendentemente dalla data di ultimazione dei lavori.

2. 1.

Qual è il parere della Commissione?

BERNARDINI, *Relatore*. La Commissione è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento 2. 1 del Governo, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo unico del disegno di legge, nel testo modificato dall'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Passiamo ora agli articoli aggiuntivi riferiti all'articolo unico del disegno di legge di conversione.

È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo unico, aggiungere il seguente articolo 1-bis:

Fra i prodotti per l'igiene e la pulizia del corpo di cui al n. 14 della tabella B, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, modificato dal decreto-legge 6 luglio 1974, n. 254, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 383, non si intendono compresi gli smalti ed i rossetti. Per le cessioni e le importazioni di tali prodotti effettuate anteriormente al 1° gennaio 1976 con applicazione di aliquota di imposta sul valore aggiunto del 12 per cento, non sono tuttavia dovuti versamenti integrativi del tributo e non si fa luogo ad irrogazione di sanzioni.

dis. 1.01. USELLINI, GARZIA, CITTERIO.

L'onorevole Usellini ha facoltà di svolgerlo.

USELLINI. Lo do per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. La Commissione ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo unico aggiungere il seguente articolo 1-bis:

I contribuenti che, per gli anni 1975, 1976 e 1977 hanno applicato l'imposta nei modi normali senza presentare, nel termine prescritto, la dichiarazione di cui all'articolo 31, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, quale modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 687, possono presentarla entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Le cooperative e relativi consorzi che per gli anni 1975, 1976, 1977 e 1978 non hanno presentato nel termine prescritto la dichiarazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, quale modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 687,

possono presentarla entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sempre che sia stata emessa fattura per i passaggi dei prodotti di cui alla lettera b) del penultimo comma dello stesso articolo 34.

dis. 1. 02.

L'onorevole relatore ha facoltà di svolgerlo ed è pregato, altresì, di esprimere il parere della Commissione sull'articolo aggiuntivo Usellini dis. 1. 01.

BERNARDINI, *Relatore*. La Commissione è favorevole all'articolo aggiuntivo Usellini dis. 1. 01, mentre, come ho già dichiarato, ritira il secondo comma del suo articolo aggiuntivo dis. 1. 02; di tale articolo aggiuntivo raccomanda alla Camera l'approvazione del primo comma.

PRESIDENTE. Il Governo ?

MALFATTI, *Ministro delle finanze*. Ribadisco che il Governo è favorevole sia all'articolo aggiuntivo Usellini dis. 1. 01, sia al primo comma dell'articolo aggiuntivo dis. 1. 02 della Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo articolo aggiuntivo Usellini dis. 1. 01, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo aggiuntivo dis. 1. 02 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nel prosieguo della seduta.

Sulle dimissioni di un deputato.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, comunico che in data 7 febbraio 1979 mi è pervenuta la seguente lettera:

« Signor Presidente,

con mia somma sorpresa, stante la prassi precedentemente sia pur recentemente instaurata, ho testé appreso che la

Camera ha respinto le mie dimissioni irrevocabili.

Confermo tali mie dimissioni e confido che tale e reiterata mia espressione di volontà non sia disattesa giacché al riguardo non sarebbe soltanto una prassi recente ad essere violata.

Voglia gradire i miei migliori saluti:

« Firmato: PEZZANA ».

Senza voler entrare nel merito della questione e delle decisioni dell'Assemblea, devo sottolineare, in rapporto ad alcune affermazioni contenute nella lettera ora letta, che la Camera ha assoluta autonomia di decisione in materia, nel rispetto delle norme costituzionali e regolamentari, mentre rilievi attinenti alla prassi possono evidentemente essere avanzati soltanto in ordine alla procedura adottata e non già sul merito delle decisioni che l'Assemblea di volta in volta assume.

MELLINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELLINI. Signor Presidente, quando ieri era stata data lettura della prima lettera di dimissioni del collega Pezzana, non aveva preso la parola nessun deputato del gruppo radicale, in quanto sembrava scontato che tali dimissioni sarebbero state accettate, poiché era prevalsa nelle precedenti occasioni di dimissioni di colleghi del mio stesso gruppo l'opinione che le dimissioni dovessero essere accolte e che la prassi o — se ella ritiene, signor Presidente, che questo termine non debba essere adoperato — il comportamento dell'Assemblea, le sue decisioni, non dovessero essere cambiate, essendosi instaurato questo comportamento. Io credo quindi che, indipendentemente dall'uso della parola « prassi », una sorta di sorpresa possa considerarsi giustificata, dopo la decisione precedentemente assunta.

Signor Presidente, io non so se si debba in questo momento esprimere un giudizio in ordine alle determinazioni che

hanno condotto la parte di questa Assemblea, che è risultata maggioritaria, a ritenere che le dimissioni presentate per la prima volta dovessero essere senz'altro accolte. Penso che una tale linea di condotta, adottata a distanza di così poco tempo, avrebbe dovuto essere logicamente seguita anche nei confronti delle dimissioni presentate dal collega Pezzana, e che un diverso atteggiamento non avrebbe dovuto manifestarsi.

Poiché, invece, l'atteggiamento è stato diverso, signor Presidente, io credo che non si possa e non si debba pensare che ciò sia avvenuto soltanto perché queste dimissioni erano date per scontate, non corrispondendo in realtà ad un periodo di presenza in quest'aula, poiché in effetti il collega aveva deciso da tempo di non far parte della nostra Assemblea, qualora fosse stato eletto. Ma io credo che certamente non sia questo il motivo, che può sembrare piuttosto quello di mettere in qualche modo un appartenente al gruppo radicale, che avesse deciso di non far parte di questa Assemblea, in condizione di non essere sostituito da altri che avessero preso una diversa decisione. Potrebbe pertanto sembrare, questa, la manifestazione di un atteggiamento di non gradimento nei confronti del gruppo radicale, al fine di vederlo rappresentato meno sollecitamente nella sua integrità in quest'aula.

Credo, signor Presidente, di dover aggiungere queste ulteriori considerazioni: che, indipendentemente da quanto è avvenuto ieri sera, è incontestabile che le dimissioni, che sono state reiterate, rappresentino il riaffermarsi della volontà di un collega di non far comunque parte dell'Assemblea; e credo che mai vi sia stato un precedente che dimissioni ripetute e reiterate vengano respinte dall'aula. Un ben diverso punto di vista si è manifestato in ordine alla presentazione delle prime dimissioni; e sarebbe veramente strano e grave che ora si pretendesse di vincolare chi non vuole in alcun modo far parte di questa Assemblea. Credo che questo sarebbe un comportamento facilmente giudicabile, non nei confronti della persona,

che non conosciamo, ma del gruppo di cui egli avrebbe dovuto far parte.

DI GIULIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI GIULIO. Signor Presidente, prendo la parola per chiarire il nostro atteggiamento politico, quale si è determinato in forma attenuata sulle dimissioni della collega Adelaide Aglietta, in occasione delle quali noi abbiamo mutato il nostro atteggiamento rispetto al voto dato precedentemente in occasione delle dimissioni degli altri colleghi radicali, e poi la ragione politica per la quale abbiamo modificato e modifichiamo questa sera il nostro atteggiamento anche rispetto al voto dato sulle dimissioni della collega Aglietta.

Ci siamo trovati di fronte ad un fatto politico che vogliamo sottolineare, ed abbiamo scelto questo momento per sottolinearlo in quanto sia la votazione sulle dimissioni della collega Aglietta sia la votazione di ieri sera sono avvenute, purtroppo, a Camera deserta, presenti solo noi, i colleghi radicali e qualche deputato di altri gruppi. Ci era impossibile, quindi, spiegare alla Camera le nostre posizioni. Poiché finalmente questo problema viene trattato in una seduta della Camera nella quale è possibile — credo — un confronto di opinioni tra tutti i gruppi parlamentari, scegliamo questo momento per precisare la nostra posizione, che ci ha portati all'astensione in occasione del voto sulle dimissioni della collega Adelaide Aglietta ed al voto contrario ieri sera.

Ci siamo trovati di fronte ad un problema politico, che abbiamo risolto in un certo modo, difforme da quello di altri colleghi della Camera: era il problema politico sorto dalla decisione del gruppo radicale, presa molto tempo fa, di far subentrare ai quattro parlamentari eletti, a metà legislatura, altri quattro parlamentari. Noi non abbiamo mai condiviso questo principio generale, e lo dicemmo anche nella discussione che ebbe luogo quando il collega Scalfaro sollevò la questione, ma

ritenemmo che, nell'esistenza di due problemi (il problema sollevato dal collega Scalfaro ed il problema del rispetto della volontà del parlamentare che decideva di dimettersi), dovesse prevalere il rispetto della volontà del parlamentare. Per questa ragione, abbiamo votato a favore delle dimissioni dell'onorevole Pannella, dell'onorevole Emma Bonino e dell'onorevole Adele Faccio.

Ma noi credevamo — e ci siamo accorti ad un certo momento di esserci ingannati — che la divisione della legislatura in due parti (una parte riservata ai quattro deputati eletti ed una parte riservata ad altri quattro) si intendesse nel senso che i quattro che sarebbero stati presenti nella seconda metà della legislatura sarebbero stati i primi quattro non eletti. Invece, nel momento in cui ci troviamo di fronte alle dimissioni della collega Aglietta — prima non eletta — ci accorgiamo che, in realtà, non a quanto ci aspettavamo ci troviamo di fronte, bensì ad un'altra questione: il gruppo radicale aveva deciso che otto deputati dovessero sedere in Parlamento, quattro nella prima parte della legislatura e quattro nella seconda, ma i quattro della seconda parte non erano i primi dei non eletti, bensì erano quattro che si era deciso dovessero diventare deputati, anche se uno di questi era il quarto dei non eletti.

A questo punto, noi, che eravamo stati d'accordo sui primi quattro non eletti, abbiamo voluto sottolineare il nostro dissenso dal modo in cui la questione veniva sviluppandosi, e abbiamo voluto marcare il nostro dissenso in modo graduato: per questa ragione per quanto riguarda la collega Aglietta (primo caso di dimissioni per far subentrare un altro candidato) ci siamo limitati ad una astensione per sottolineare che non intendevamo collaborare con il nostro voto positivo al concretarsi di questo disegno. Quando, immediatamente dopo, la questione si è ripetuta nuovamente, abbiamo deciso di prendere un atteggiamento che portasse al risultato di porre la Camera di fronte a questo problema nel suo assieme, marcando il nostro dissenso.

Per questa ragione, noi ieri sera abbiamo votato contro, onde ottenere che la Camera e tutti i gruppi parlamentari - e non in fine di seduta, quando erano presenti una quindicina di deputati comunisti, un deputato repubblicano e forse un democristiano, oltre ai parlamentari radicali - fossero investiti di questo problema, che noi riteniamo importante e significativo. A questo punto davvero si va ad una forzatura molto sensibile della espressione del voto degli elettori. Gli elettori hanno eletto l'onorevole Pannella; poi hanno scelto, quale seconda ipotesi, l'onorevole Aglietta; poi l'onorevole Pezzana e, infine, per quarto, l'onorevole (non lo è ancora, ma dovrebbe diventarlo) Ciccio-messere. Ebbene, il partito radicale ha deciso (è una decisione di partito) che proprio Ciccio-messere deve essere deputato per la seconda metà della legislatura.

Io non contesto questa decisione, ma una decisione di questo tipo non deve passare inosservata; la Camera deve poterla valutare, con un dibattito, assumendo delle posizioni ben chiare; non si può permettere che tutto questo passi liscio, come un affare di ordinaria amministrazione di cui nessuno si accorge o che nessuno rileva.

Per queste ragioni noi abbiamo assunto quell'atteggiamento; anche stasera daremo voto contrario e, ancora per queste ragioni, noi chiediamo che su questo problema, che non è insignificante, vi sia una espressione, con un voto o con un dibattito, da parte dei gruppi parlamentari.

Su questa, che è una questione politica e non solo una questione di determinazione della volontà di un singolo parlamentare, ciascun deputato deve assumere le proprie responsabilità esprimendo la propria opinione. La Camera deciderà come riterrà di decidere, stasera o quando la questione si porrà nuovamente: tuttavia, il nostro voto intende sollevare la questione davanti alla Camera ed alla opinione pubblica. Infatti, è giusto ci si pronunci su una questione di questo tipo (*Applausi all'estrema sinistra*).

DE CATALDO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CATALDO. Signor Presidente, colleghi, debbo dire che, quando ieri sera ho notato sul volto dei colleghi che avevano votato contro l'accettazione delle dimissioni del collega Pezzana la furbesca soddisfazione del « Pierino » che è riuscito a...

GRAMEGNA. Tu te ne intendi! (*Commenti all'estrema sinistra*).

DE CATALDO. Posso andare avanti?

PRESIDENTE. Proseguo, onorevole De Cataldo. Onorevoli colleghi, finora la discussione si è svolta pacatamente: cerchiamo di continuare così proprio per l'importanza degli argomenti in discussione.

DE CATALDO. ...che è riuscito, dicevo, a sconvolgere chissà quale ordine delle cose, ero rimasto alquanto desolato, perché considerare e verificare che tutto il *divertissement* si potesse ridurre a questo mi sembrava davvero molto poco. Ci sono altri argomenti sui quali lo spirito si può divertire e distendere senza giungere a livelli così infimi. Poi mi è venuta una preoccupazione che è quella che ritengo davvero fondata (*Commenti all'estrema sinistra*).

Mi fa piacere questo incontro di amorosi sensi; visto che siamo in crisi, non si sa mai (*Commenti — Proteste*). Posso proseguire, signor Presidente?

PRESIDENTE. Proseguo, onorevole De Cataldo.

DE CATALDO. Signor Presidente, mi consenta di fare delle considerazioni, dal momento che sono interrotto ad ogni parola. La prego di assicurare il mio diritto di parlare (*Generali proteste*).

PRESIDENTE. Onorevole De Cataldo, stia tranquillo: lei sa che le interruzioni avvengono, e il gruppo radicale le ha praticate largamente.

DE CATALDO. Ne sono convinto. Il problema è di come e quando praticare le interruzioni (*Generali proteste — Rumori*).

Dicevo, signor Presidente, che poi mi sono reso conto che la realtà era un'altra; cioè, la realtà era quella di voler punire, nell'unico modo possibile in questo momento, il gruppo radicale, privandolo del 25 per cento della sua rappresentanza. Questa è la realtà: in un momento particolare, in un momento in cui vi è la necessità di un impegno di tutti, la mia convinzione è che fosse il modo per punire, per far pagare al partito e al gruppo radicale due anni e mezzo di comportamenti che vanno in un certo senso.

Invece, questa sera dal discorso del collega Di Giulio mi è venuta una buona rivelazione, perché egli ha teorizzato per primo, chiedendone la istituzionalizzazione, il cambio a metà legislatura, cosa che non era mai stata fatta da nessuno, e tanto meno dai radicali. Gli eletti radicali, insieme ai primi non eletti, hanno liberamente deciso, con le polemiche, con le considerazioni anche di ordine costituzionale che sono intervenute, fin dal luglio del 1976 — perché ritenevano di fare sul serio il loro mestiere di parlamentari in aula e nelle Commissioni ed erano soltanto in quattro — di formare un gruppo di otto e precisamente i quattro eletti ed i quattro primi non eletti. Hanno deciso, quindi, di lavorare insieme dal luglio 1976 fino a che le necessità, le resistenze di ciascuno non avrebbero imposto di cedere il posto all'altro nel lavoro di aula e di Commissione e soltanto in quello.

Questo principio, che non è il principio del cambio di metà legislatura, è quello che ha liberamente diretto i colleghi e me stesso nella decisione che abbiamo preso a suo tempo. In questo contesto sono venute — come dice giustamente Mellini — le dimissioni; ma vi è di più. Signor Presidente, potrei richiamare antichi ed illustri esempi — credo di averlo già detto — in ordine alle di-

missioni in serie allorché, facendo parte di liste comprendenti più di un partito per ragioni di calcolo all'interno delle liste degli eletti, venivano presentate le dimissioni da parte di eletti appartenenti a un partito per consentire che fossero proclamati altri eletti di altro partito compresi nella stessa lista. Quindi, non scandalizziamoci per questo!

Ma la cosa più grave che ho sentito quest'oggi è che è possibile teorizzare e istituzionalizzare, come ho detto, il cambio a metà legislatura. Ma in tanto si può fare ciò in quanto deve subentrare il primo dei non eletti: perché, infatti, il primo dei non eletti non rappresenterebbe un'« offesa » all'elettore che l'ha liberamente scelto e che ha indicato la preferenza, mentre il secondo, il terzo, il quarto o il quinto dei non eletti rappresenterebbe un'« offesa » all'elettore. Io non posso e non devo commentare un'affermazione di questo genere, che si commenta da sé. Ma quello che è più grave, signor Presidente, è che proprio Pezzana era quello che, prescindendo... (*Proteste all'estrema sinistra*) Senti, puoi andare anche a trovarlo, se ti interessa conoscerlo (*Rumori — Proteste all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, non consento queste interruzioni. La prego, onorevole De Cataldo, prosegua.

DE CATALDO. Signor Presidente, evidentemente Pezzana è un compagno simpaticissimo, coltissimo, un uomo che si batte per i diritti civili, che si batte da sempre per la difesa della libertà e perché le minoranze abbiano diritto di parola in un paese che spesso non concede questo diritto; e questo l'ha fatto non solo nel nostro paese, ma è andato anche in altri paesi a sostenere questo! (*Vive proteste all'estrema sinistra*). Quindi, credo che l'incontro e la conoscenza con Pezzana possa arricchire molti di noi (*Generali proteste*). Ma, guarda caso, è stato scelto proprio l'esempio di Pezzana, il quale ha dichiarato sin da molti mesi addietro, pubblicamente, in una intervista alla stampa, di non potere assolutamente (e questo lo

ha fatto con dolore, per il rispetto che egli porta all'Assemblea e alle istituzioni) ricoprire il mandato parlamentare per ragioni sue personalissime (*Interruzione del deputato Gramegna*). Perché Pezzana, onorevoli colleghi, è uno di quelli compreso nella lista degli otto che voi avete visto e commentato dall'inizio di questa legislatura. Ma sono proprio quelle ragioni personali, che sono irrinunciabili ed irrevocabili, che fanno sì che Pezzana riproponga quelle dimissioni già proposte come irrevocabili.

Signor Presidente, io non vorrei che la rielezione delle dimissioni di Pezzana fosse un'affermazione nei confronti della proclamazione del compagno Ciccio Messere, obiettore di coscienza, antimilitarista, arrestato e condannato per obiezione di coscienza. Non vorrei arrivare a pensare questo, anche se molti segnali mi fanno pensare proprio questo. Signor Presidente, io ritenevo... (*Proteste all'estrema sinistra*)... Hai passato un guaio e ne passerai altri ancora più probanti, collega! Se il tuo divertimento si risolve in questo...

PRESIDENTE. Onorevole De Cataldo, non raccolga le interruzioni, la prego di proseguire.

DE CATALDO. Stavo dicendo che ritenevo che l'atteggiamento di ieri, benché non motivato e benché avessi affermato quello che ho detto prima, fosse tale da consentire, con le dichiarazioni rispettose delle istituzioni, e profondamente motivate politicamente, rappresentate e contenute nelle lettere di dimissioni dei compagni Pannella, Emma Bonino e Adele Faccio. Ritenevo, cioè, che coloro i quali hanno votato contro le dimissioni di Pezzana avessero finalmente compreso che così andava fatto per quelle ragioni contenute nelle lettere di dimissioni inviate da Pannella, Emma Bonino e Adele Faccio.

Sono rimasto profondamente deluso perché, signor Presidente, credo ancora a certi valori, credo ancora alla funzione che forze che rappresentano la classe emergente, i giovani, i lavoratori, dovrebbero tener presente, in quest'aula e fuori.

Sono rimasto profondamente deluso perché sono stato smentito in una mia speranza, in una mia aspettativa nei confronti di costoro.

Ma le ragioni delle dimissioni dell'onorevole Pezzana sono quelle già dette: sono dimissioni irrevocabili già presentate per la prima volta e reiterate la seconda volta. Non credo di dover aggiungere altro. Dirò soltanto questo: evidentemente, ciascuno di noi è libero di comportarsi come crede, accettando o respingendo le dimissioni. Sappiamo che le dimissioni dell'onorevole Pezzana sono, come ho detto, irrevocabili. È legittimo respingerle; però, se mi consente, signor Presidente, ciò è profondamente immorale nei confronti di un gruppo il quale finora, forse scompostamente ma certamente nel rispetto degli altri ed in particolare della Presidenza, ha ritenuto di compiere sempre per intero, in quest'aula e fuori, il suo dovere.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'accettazione delle dimissioni del deputato Pezzana.

(Sono respinte).

Annunzio di una proposta di legge.

PRESIDENTE. È stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge dai deputati:

NATTA ALESSANDRO ed altri: « Commissione parlamentare d'inchiesta sul rapimento e l'assassinio dell'onorevole Aldo Moro » (2720).

Sarà stampata e distribuita.

GUARRA. È arrivata un po' in ritardo!

BAGHINO. Bastava che accoglieste la nostra di alcuni mesi fa e forse non vi sarebbe stata la speculazione che vi è stata: questa è la realtà (*Commenti alla estrema sinistra*).

Una voce all'estrema sinistra. Guardati indietro!

BAGHINO. Guardati indietro tu! Siete voi, i pericolosi!

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, procediamo ora alla votazione dei disegni di legge oggi esaminati e del disegno di legge n. 2666, esaminato nella seduta di ieri.

**Votazione segreta
di disegni di legge.**

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 2626.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, recante norme transitorie per il personale precario delle università » (2626):

Presenti	364
Votanti	355
Astenuti	9
Maggioranza	178
Voti favorevoli	324
Voti contrari	31

(La Camera approva).

Indico la votazione segreta finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 2627.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 816, concernente proroga del termine di scadenza di alcune agevolazioni fiscali in materia di imposta sul valore aggiunto, di imposte di registro e ipotecarie, nonché di imposta locale sui redditi » (2627):

Presenti e votanti	359
Maggioranza	180
Voti favorevoli	330
Voti contrari	29

(La Camera approva).

Indico la votazione segreta finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 2666.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 794, recante misure per agevolare la esportazione di vini da tavola verso paesi terzi » (approvato dal Senato) (2666):

Presenti	358
Votanti	356
Astenuti	2
Maggioranza	179
Voti favorevoli	332
Voti contrari	24

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Achilli Michele
Adamo Nicola
Aiardi Alberto

Alborghetti Guido
Aliverti Gianfranco
Allegra Paolo
Allegri Cesare
Amabile Giovanni
Amalfitano Domenico
Amarante Giuseppe
Ambrosino Alfonso
Amici Cesare
Andreoni Giovanni
Arfè Gaetano
Armato Baldassarre
Armella Angelo
Arnaud Gian Aldo
Arnone Mario

Bacchi Domenico
Balbo di Vinadio Aimone
Baldassari Roberto
Baldassi Vincenzo
Bambi Moreno
Bandiera Pasquale
Baracetti Arnaldo
Barba Davide
Bartocci Enzo
Bartolini Mario Andrea
Battino-Vittorelli Paolo
Belardi Merlo Eriase
Belci Corrado
Bellocchio Antonio
Belussi Ernesta
Berlinguer Giovanni
Bernardi Guido
Bernardini Vinicio
Bernini Lavezzo Ivana
Bertoli Marco
Biamonte Tommaso
Bianchi Beretta Romana
Bini Giorgio
Bisignani Alfredo
Bocchi Fausto
Boдрato Guido
Boldrin Anselmo
Bolognari Mario
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bosi Maramotti Giovanna
Botta Giuseppe
Bottarelli Pier Giorgio
Bottari Angela Maria
Branciforti Rosanna
Bressani Pier Giorgio

Brini Federico
Brocca Beniamino
Broccoli Paolo Pietro
Brusca Antonino
Buro Maria Luigia

Cabras Paolo
Caiati Italo Giulio
Calabrò Giuseppe
Calice Giovanni
Campagnoli Mario
Cantelmi Giancarlo
Canullo Leo
Cappelli Lorenzo
Cappelloni Guido
Carelli Rodolfo
Carenini Egidio
Carlassara Giovanni Battista
Carlone Andreucci Maria Teresa
Carlotto Natale Giuseppe
Carmeno Pietro
Caroli Giuseppe
Carta Gianuario
Caruso Antonio
Caruso Ignazio
Casadei Amelia
Casati Francesco
Castellucci Albertino
Castiglione Franco
Castoldi Giuseppe
Cattanei Francesco
Cavaliere Stefano
Cecchi Alberto
Ceravolo Sergio
Cerrina Feroni Gianluca
Chiarante Giuseppe
Ciai Trivelli Anna Maria
Ciannamea Leonardo
Ciavarella Angelo
Citterio Ezio
Ciuffini Fabio Maria
Coccia Franco
Codrignani Giancarla
Colomba Giulio
Colonna Flavio
Conte Antonio
Corà Renato
Corallo Salvatore
Corder Marino
Corradi Nadia
Costa Raffaele
Costamagna Giuseppe

D'Alessio Aldo
Dal Maso Giuseppe Antonio
Danesi Emo
Da Prato Francesco
De Carolis Massimo
De Cinque Germano
de Cosmo Vincenzo
De Gregorio Michele
Del Castillo Benedetto
Del Duca Antonio
De Leonardis Donato
Delfino Raffaele
Dell'Andro Renato
Del Rio Giovanni
De Petro Mazarino
De Poi Alfredo
Di Giannantonio Natalino
Di Giulio Fernando
Di Vagno Giuseppe
Dulbecco Francesco

Erminero Enzo
Erpete Alfredo
Esposito Attilio
Evangelisti Franco

Facchini Adolfo
Faenzi Ivo
Fantaci Giovanni
Federico Camillo
Felicetti Nevio
Felici Carlo
Ferrari Marte
Ferrari Silvestro
Fioret Mario
Fiori Giovannino
Flamigni Sergio
Fontana Giovanni Angelo
Forlani Arnaldo
Formica Costantino
Fornasari Giuseppe
Forni Luciano
Fortunato Giuseppe
Fracanzani Carlo
Fracchia Bruno
Furia Giovanni
Fusaro Leandro

Galli Luigi Michele
Galloni Giovanni
Gambolato Pietro

Garbi Mario
Gargani Giuseppe
Gargano Mario
Garzia Raffaele
Gasco Piero Luigi
Gaspari Remo
Gatti Natalino
Gatto Vincenzo
Gava Antonio
Giannantonio Gabriele
Giglia Luigi
Gioia Giovanni
Giordano Alessandro
Giovagnoli Angela
Giovanardi Alfredo
Giuliani Francesco
Gorla Massimo
Gottardo Natale
Gramegna Giuseppe
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Gualandi Enrico
Guasso Nazareno
Guerrini Paolo
Guglielmino Giuseppe

Ianni Guido
Ianniello Mauro
Iozzelli Giovan Carlo

Labriola Silvano
La Loggia Giuseppe
Lamanna Giovanni
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
La Torre Pio
Lattanzio Vito
Lettieri Nicola
Lobianco Arcangelo
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lodolini Francesca
Lombardo Antonino
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco

Macciotta Giorgio
Maggioni Desiderio
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Mancini Giacomo
Manco Clemente

Manfredi Giuseppe
Mannino Calogero Antonino
Mantella Guido
Marabini Virginiangelo
Marchi Dascola Enza
Marocco Mario
Maroli Fiorenzo
Marraffini Alfredo
Martini Maria Eletta
Martino Leopoldo Attilio
Marton Giuseppe
Marzano Arturo
Marzotto Caotorta
Masiello Vitilio
Mastella Mario Clemente
Matarrese Antonio
Matrone Luigi
Matta Giovanni
Mazzola Francesco Vittorio
Mazzotta Roberto
Meneghetti Gioacchino
Menicacci Stefano
Meucci Enzo
Mezzogiorno Vincenzo
Miana Silvio
Miceli Vincenzo
Migliorini Giovanni
Milano De Paoli Vanda
Millet Ruggero
Misasi Riccardo
Monteleone Saverio
Mora Giampaolo
Morazzoni Gaetano
Moro Paolo Enrico
Mosca Giovanni

Napoli Vito
Nespolo Carla Federica
Niccoli Bruno
Nicolazzi Franco
Nicosia Angelo
Novellini Enrico

Occhetto Achille
Olivi Mauro
Orlando Giuseppe
Orsini Bruno
Ottaviano Francesco

Padula Pietro
Pagliai Morena Amabile
Palopoli Fulvio

Patriarca Francesco
Pavone Vincenzo
Pellegatta Maria Agostina
Pellizzari Gianmario
Perantuono Tommaso
Perrone Antonino
Petrella Domenico
Piccoli Flaminio
Pisicchio Natale
Pompei Ennio
Porcellana Giovanni
Portatadino Costante
Postal Giorgio
Prandini Giovanni
Pratesi Piero
Presutti Alberto
Preti Luigi
Principe Francesco
Pucciarini Giampiero

Quaranta Enrico
Quarenghi Vittoria

Raicich Marino
Ramella Carlo
Reggiani Alessandro
Rende Pietro
Ricci Raimondo
Riga Grazia
Riz Roland
Rocelli Gian Franco
Rosati Elio
Rosini Giacomo
Rosolen Angela Maria
Rossi di Montelera Luigi
Rossino Giovanni
Rubbi Emilio
Russo Carlo
Russo Ferdinando
Russo Vincenzo

Sabbatini Gianfranco
Salvato Ersilia
Salvatore Elvio Alfonso
Salvi Franco
Sandomenico Egizio
Sanese Nicola
Sangalli Carlo
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sarri Trabujo Milena

Sarti Armando
 Savino Mauro
 Sbriziolo De Felice Eirene
 Scalfaro Oscar Luigi
 Scalia Vito
 Scaramucci Guaitini Alba
 Scarlato Vincenzo
 Sedati Giacomo
 Segni Mario
 Sgarlata Marcello
 Silvestri Giuliano
 Sinesio Giuseppe
 Sobrero Francesco Secondo
 Spataro Agostino
 Spaventa Luigi
 Spigaroli Alberto
 Sponziello Pietro
 Sposetti Giuseppe
 Stegagnini Bruno

Tamburini Rolando
 Tamini Mario
 Tantalo Michele
 Tassone Mario
 Tedeschi Nadir
 Terraroli Adelio
 Tesi Sergio
 Tesini Aristide
 Tesini Giancarlo
 Tessari Giangiacomo
 Tocco Giuseppe
 Tombesi Giorgio
 Toni Francesco
 Torri Giovanni
 Tortorella Aldo
 Tozzetti Aldo
 Trabucchi Emilio
 Trezzini Giuseppe Siro
 Trombadori Antonello

Urso Giacinto
 Usellini Mario

Vaccaro Melucco Alessandra
 Vagli Maura
 Vecchiarelli Bruno
 Venegoni Guido
 Vetere Ugo
 Villa Ruggero
 Vincenzi Bruno
 Vizzini Carlo

Zamberletti Giuseppe
 Zambon Bruno
 Zaniboni Antonino
 Zarro Giovanni
 Zolla Michele
 Zoppi Pietro
 Zoso Giuliano
 Zuech Giuseppe
 Zurlo Giuseppe

Si sono astenuti sul disegno di legge n. 2626:

Baghino Francesco Giulio
 Del Donno Olindo
 Guarra Antonio
 Lo Porto Guido
 Miceli Vito
 Roberti Giovanni
 Santagati Orazio
 Tripodi Antonino
 Valensise Raffaele

Si sono astenuti sul disegno di legge n. 2666:

Labriola Silvano
 Martino Leopoldo Attilio

Sono in missione:

Antoniozzi Dario
 Bortolani Franco
 Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa
 Cristofori Adolfo
 Degan Costante
 Foschi Franco
 Granelli Luigi
 Martinelli Mario
 Pennacchini Erminio
 Pisoni Ferruccio
 Rumor Mariano
 Vernola Nicola

Annunzio di interrogazioni.

STELLA, *Segretario*, legge le interrogazioni pervenute alla Presidenza.

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1979

**Ordine del giorno
della prossima seduta.**

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della prossima seduta.

Martedì 13 febbraio 1979, alle 17.

Discussione dei disegni di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 813, contenente disposizioni in materia di tariffe autostradali e norme intese a soddisfare in via prioritaria i debiti indilazionabili degli enti autostradali a prevalente capitale pubblico e dei consorzi per le autostrade siciliane (2624);

— *Relatore:* Giglia;

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 814, concernente proroga del termine previsto dagli articoli 15 e 17 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, per il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri degli ufficiali delle forze armate e dei Corpi di polizia (2625);

— *Relatore:* Tassone.

La seduta termina alle 19,20.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI
Avv. DARIO CASSANELLO

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. MANLIO ROSSI

INTERROGAZIONI ANNUNZIATE

—

INTERROGAZIONE
A RISPOSTA IN COMMISSIONE

—

BALDASSARI E CERAVOLO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere - constatato che:

1) le trasmissioni radio in fonia e telegrafia attualmente messe in onda dalla « Società concessionaria » e dirette ai lavoratori marittimi sono carenti sia sotto il profilo tecnico (scarsa udibilità e comunque non uniforme estensione del segnale) sia per quello qualitativo per la incompletezza e superficialità dei servizi informativi, culturali e ricreativi:

2) le sopraccennate carenze sono state denunciate più volte dai lavoratori stes-

si nonché dalle loro organizzazioni sindacali e che in evidenza è stato posto il diritto dei lavoratori italiani la cui attività si svolge lontano dai confini e dai mari nazionali di conoscere tempestivamente le vicende e i fatti del loro paese;

3) ritenendo che l'articolo 1 del decreto n. 452 dell'11 agosto 1975 costituente parte della convenzione tra Ministero e RAI, ribadisca in modo inequivocabile che quello fornito dalla RAI è un servizio pubblico essenziale in quanto volto ad ampliare la partecipazione dei cittadini -

quali iniziative intenda avviare affinché nel più breve tempo possibile e così come le norme di legge stabiliscono, sia consentito ai lavoratori marittimi di utilizzare un servizio informativo e formativo che per quanto attiene a frequenza e qualità attenui i disagi derivanti dalla lontananza del proprio paese. (5-01550)

* * *

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

COSTAMAGNA. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere le cause, a cui accenna *Stampa Sera* del 29 gennaio 1979, del notevole ritardo ad approvare il progetto definitivo per la ricostruzione del ponte sul fiume Angrogna della linea Pinerolo-Torre Pellice (provincia di Torino), distrutto dall'alluvione del maggio 1977.

I convogli ferroviari transitano sul ponte provvisorio situato a cento metri dalla stazione di Torre Pellice a passo d'uomo, cosa questa che genera ritardi per l'utenza, rappresentata particolarmente da operai, da impiegati e da studenti.

Per sapere se sia il caso, tenuto presente che il trasporto su rotaia deve essere visto in funzione di un servizio e non di un affare, di rimaneggiare completamente l'orario ferroviario della linea Torino-Pinerolo-Torre Pellice e viceversa, aumentando il numero delle corse.

(4-07151)

COSTAMAGNA. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per sapere se sia il caso di far obbligo agli albergatori italiani di rigorosamente documentare a prezzo di costo maggiorato del dieci per cento per spese generali l'importo degli scatti telefonici che essi fatturano ai rispettivi clienti.

Per sapere se è vero che sta facendosi strada tra la maggior parte di albergatori l'errata abitudine di fatturare un conteggio doppio o triplo di telefonate fatte dal rispettivo cliente.

(4-07152)

COSTAMAGNA. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e della sanità.* — Per sapere se è vera la notizia pubblicata nei giorni scorsi da alcuni giornali che il Ministro dell'industria avrebbe scelto Trino Vercellese per l'insediamento di altre due centrali termo-nucleari;

per sapere se ritenga che il problema nucleare vada affrontato seriamente senza pregiudizi, ma anche con tutte le garanzie, soprattutto quando si tratta di installare tali centrali tra le fertili risaie del Vercellese;

per ricordare l'impegno ufficialmente assunto di rispondere esaurientemente su tutti i quesiti tecnici: approvvigionamenti idrici e conseguenze sull'agricoltura, effetti sul microclima, sicurezza impianti, destino scorie, sicurezza geosismica della località.

Per sapere, inoltre, se non ritenga di « impalare » la Regione Piemonte alla sua responsabilità, in quanto la Regione deve dare un parere e non fare, come fa, il pesce in barile;

per sapere, infine, se non ritenga che molte delle speranze di risolvere la crisi energetica con uno sviluppo che qualcuno sostiene possibile soltanto attraverso una svolta in senso nucleare, pesano sulla bilancia, ma non bastano a convincere quanti altri antepongono i rischi e quindi esigono le massime garanzie per la vita dei cittadini che abitano nel Vercellese e per non pregiudicare l'economia agricola che, tra l'altro, produce ricchezza per la produzione e per la vendita in Italia ed all'estero di un riso, che è all'onore del mondo.

(4-07153)

COSTAMAGNA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se è a conoscenza che alcuni agricoltori della provincia di Vercelli chiedono la « regolamentazione numerica » delle cornacchie, che sarebbe un modo meno brutale per evitare l'espressione « massacro », in quanto la cornacchia grigia sarebbe la responsabile di gravi danni alle colture di mais. Sostengono i confcoltivatori: « Inutile piangere per la tempesta o i prezzi poco remunerativi. Il vero flagello è la cornacchia ».

Per sapere come il Governo intende accettare questa soluzione di compromesso, essendo tale la richiesta di una « regolamentazione numerica » della cornacchia, attualmente tra le specie protette;

per sapere, pure, come avverrebbe l'uccisione controllata e chi potrà evitare il pericolo di uno sterminio totale;

per sapere se non intenda il Governo di promuovere « ad alto livello » una riunione dei predetti agricoltori con i dirigenti della Protezione degli animali e della Pro-natura per studiare e risolvere il problema, raggiungendo l'obiettivo di sconfiggere sì tale flagello per le coltivazioni, ma di non fare carneficine, comportandosi, di fronte al pericolo della condanna a morte della cornacchia, con buon senso e misura. (4-07154)

COSTAMAGNA. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se è a conoscenza di una vicenda commerciale che sta mettendo in crisi centinaia di malati: si tratta della chiusura della « Baroni », la ditta produttrice del « Cardiosenol », un calmante per i dolori atroci provocati dal cancro e da altre malattie, che, contenendo morfina accoppiata con altre sostanze, era l'unico calmante per i sofferenti che non tollerano affatto la morfina pura.

Per sapere se è a conoscenza che la fabbrica è fallita perché al prezzo di 700 lire per 8 fiale, la medicina non era sufficientemente remunerativa e la « Baroni » ha dovuto arrendersi alle leggi del commercio e per fargli conoscere, pure, che oggi in effetti molti farmacisti, dopo avere esaurito tutte le scorte, si trovano nell'impossibilità di soddisfare le richieste dei clienti per l'incompatibilità con altre forme di analgesici, producendo nei pazienti conseguenze gravi.

Per sapere, infine, quali iniziative intende assumere per ottenere il ritorno in commercio del « Cardiosenol » o di un prodotto dalle caratteristiche simili, tenendo presente che esiste, però, anche il problema opposto: quello di un intervento speculativo sul mercato farmaceutico che potrebbe compiere qualsiasi ditta in grado di imitare in modo soddisfacente la formula del « Cardiosenol ». Sta al Ministero controllare che non si verificino casi del genere. (4-07155)

ROSSI DI MONTELERA, DE CAROLIS, CARENINI, TESINI ARISTIDE, TOMBESI E ARMELLA. — *Ai Ministri degli affari esteri e dell'interno.* — Per sapere se corrisponde a verità la notizia apparsa su alcuni organi di stampa secondo la quale la somma di lire 1 miliardo e 900 milioni destinate all'Italia dalla Commissione CEE a campagna di informazione in vista delle elezioni europee, sia stata attribuita ad una agenzia di nome « Italia-BBDO » agenzia di *marketing* e pubblicità s.p.a.;

per sapere inoltre quale utilizzo tale agenzia intende fare di detta somma sia dal punto di vista dei mezzi di informazione sia dal punto di vista del tipo di messaggio. (4-07156)

COSTAMAGNA. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato, delle finanze, del turismo e spettacolo e dell'interno.* — Per sapere se sono a conoscenza che cresce la protesta dei commercianti per la « stangata delle insegne luminose » di fronte agli inattesi ed abnormi inasprimenti delle tariffe fiscali, e si profila la minaccia, in molte città, di uno « sciopero della luce »;

per sapere quali provvedimenti intende prendere il Governo per modificare l'iniqua situazione di oggi che vede in alcuni casi i commercianti costretti a subire l'imposizione di un aumento del 300 per cento della originaria tariffa fiscale sulle insegne luminose. Tutto è nato dal decreto presidenziale del 1972 che attribuisce agli Enti locali la facoltà non solo di rivedere la classificazione in varie categorie (in base alla loro collocazione) delle strade cittadine, ma anche di aumentare lo importo delle imposte per le insegne collocate nelle strade fino al 200 per cento rispetto alle vecchie tariffe, a cui si è aggiunta la recente legge finanziaria che ha autorizzato i Comuni ad aumentare tutte le imposte del 100 per cento.

Per sapere, pure, se non ritengano che con le insegne commerciali si contribuisce ad illuminare le città, in quanto, appena i negozi chiudono, molte strade piombano

nel buio perché la luce pubblica è insufficiente, contribuendo così ad aumentare scippi ed atti teppistici;

per sapere, infine, se non ritengano giusto modificare questo « illuminato decreto » che, con la stangata, ha portato le vetrine della città italiana al buio.

(4-07157)

COSTAMAGNA. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere se condivide l'opinione che per lo sviluppo del commercio italiano si deve al più presto rivedere la legge n. 426, in quanto i piani commerciali, dopo il primo biennio, hanno ormai necessità di essere rivisti e non in una logica comunale, ma comprensoriale, in quanto il comprensorio o il nuovo Ente intermedio, dovrebbe essere il punto di riferimento per il coordinamento dei piani commerciali;

per sapere, pure, se ritiene che bisogna uscire dalla « grande confusione » dell'attuale disciplina degli orari, perché siano veramente accessibili ed utili soprattutto per i consumatori, nel rispetto delle necessità delle imprese e dei contratti di lavoro;

per sapere, infine, se non intenda modificare la regolamentazione dell'attività di vendita da parte dell'industria, una più netta demarcazione tra attività al dettaglio ed all'ingrosso o al *cash and carry*, che rappresentano attuali problemi per il buon andamento del commercio tradizionale nei confronti del consumatore.

(4-07158)

COSTAMAGNA. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, del commercio con l'estero e degli affari esteri.* — Per sapere — essendo a conoscenza delle difficoltà che rispetto all'esportazione e conseguentemente rispetto al saldo della bilancia commerciale, incontrano le acqueviti italiane, prodotte con distillati di vino rispetto agli alcolici di diversa origine, e in particolare da cereali e da frutta prodotti in altri Paesi — se non ritengano ingiusta e dannosa la posizione assunta dal Regno Unito che contesta la differenza di tassazione di circa 800 lire per bot-

tiglia da tre quarti, in atto in Italia fra *brandy* e *whisky*, ma considera legittima la differenza di tassazione di 1000 lire, imposta in Gran Bretagna a danno del vino rispetto alla birra.

Per sapere, dopo la recente deliberazione del Parlamento Europeo con la quale si chiede al Consiglio dei ministri della CEE di realizzare un accordo che renda equa sui vari mercati nazionali della CEE l'offerta delle bevande alcoliche di diversa origine, se ritenga di difendere con vigore gli interessi italiani e degli altri Paesi che producono alcolici da vino, in quanto l'Italia, dovendo sopportare un'importazione di *whisky* che nel 1978 ha superato i 50 miliardi, è gravemente ostacolata nella vendita in alcuni Paesi europei dei suoi alcolici e cioè in pratica della grappa e del *brandy*. (4-07159)

COSTAMAGNA. — *Ai Ministri dell'interno e del tesoro.* — Per sapere se sono a conoscenza che gli Enti locali nelle gare di appalto sono costretti a grossi sprechi per la lentezza della burocrazia, in quanto pagano prezzi più alti per servizi che potrebbero essere acquisiti a cifre inferiori se ci fosse un aumento di velocità nei pagamenti;

per sapere se non intendano proporre una modifica della legislazione attuale per risolvere questo nodo delle finanze locali. (4-07160)

COSTAMAGNA. — *Ai Ministri del tesoro, delle finanze, del bilancio e programmazione economica e al Ministro per le Regioni.* — Per sapere se conoscono le critiche rivolte alla regione Piemonte dalla Federazione delle associazioni industriali del Piemonte, che, attraverso il suo presidente, l'ingegnere Giorgio Frignani, accusa principalmente la Regione di non essere capace di spendere tutti i soldi stanziati nei suoi bilanci e quindi costituisce un freno invece che un acceleratore per l'economia piemontese;

per sapere se il Governo ritiene che gli interventi finanziari dello Stato e degli

Enti locali fungono da volano, cioè provocano una catena di lavori e di investimenti da parte di imprese e aziende private, con evidenti vantaggi anche per la occupazione;

per sapere, inoltre, dopo la scoperta che nel 1977 la regione Piemonte ha speso soltanto il 43 per cento di quanto aveva stanziato, cosicché nelle casse dell'Ente sono rimaste 327 miliardi di lire che preventivamente erano stati destinati per la realizzazione di opere varie o di pagamenti, se ritenga necessario richiedere alla regione Piemonte di invertire la tendenza per l'avvenire dei 327 miliardi di soldi non spesi, cosiddetti residui passivi, che rappresentano un'importante occasione perduta per il miglioramento dell'economia piemontese e soprattutto, di conseguenza, per il benessere dei lavoratori. (4-07161)

COSTAMAGNA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere quali provvedimenti intende adottare per rapidamente riparare la strada nazionale Aurelia interessata da oltre sei mesi da una frana tra la progressiva chilometro 595 e la progressiva chilometro 596 in comune di Finale Marina (Savona). (4-07162)

COSTAMAGNA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se sia il caso di promuovere opportuni e rapidi accordi tra la Direzione generale delle ferrovie dello Stato e l'ANAS (Azienda nazionale autonoma delle strade statali) affinché a quest'ultima venga ceduto il sedime di parte del vecchio tracciato ferroviario abbandonato dalle ferrovie dello Stato nel maggio 1977 tra i comuni di Vado e Finale Marina (Savona) onde poter allargare e rettificare la sede stradale della strada nazionale Aurelia che in qualche tratto vi corre parallela e contigua. (4-07163)

COSTAMAGNA. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se sia il caso che la Direzione generale delle ferrovie dello

Stato provveda a munire le rampe di accesso alle pensiline interne della nuova stazione viaggiatori di Savona Mongrifiere di qualche scala mobile;

per sapere se sia il caso di sovralzare di almeno quaranta centimetri i marciapiedi interni della stessa stazione viaggiatori, essendo essi risultati, pur essendo di nuova costruzione, tra quelli più bassi e più scomodi di tutte le stazioni italiane. (4-07164)

COSTAMAGNA. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se sia il caso d'invitare la Direzione compartimentale delle ferrovie dello Stato di Torino affinché provveda a disimpegnare il rapido 802 Savona-Torino con materiale rotabile migliore, più pulito e più confortevole di quello attualmente in funzione (tipo ALe e Le 840), dato che all'utente viene fatto pagare un costoso supplemento rapido e se sia il caso, anche, di far rispettare al suddetto rapido 802 Savona-Torino rigorosamente il prescritto orario, al fine di eliminare un ritardo medio cronico giornaliero di 20 o 25 minuti. (4-07165)

COSTAMAGNA. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere quale fondamento abbia la notizia per cui la Direzione generale delle ferrovie dello Stato, in mancanza di risposta all'appalto indetto per la posa del ricostruito binario da Breil-sur-Roya a Bevera (linea Cuneo-Ventimiglia) sia stata indotta all'ultimo momento a concordare con un'impresa francese la posa del binario sul *ballast* in territorio italiano;

per conoscere il costo di tale lavoro ed in quale valuta (italiana o francese) esso verrà pagato;

per sapere, inoltre, se la Direzione generale delle ferrovie dello Stato abbia tempestivamente programmato di munire dei prescritti impianti di segnalamento e di sicurezza il tratto di linea ferroviaria in territorio italiano da Limone Piemonte o Vievola e da Breil-sur-Roya a Ventimi-

glia, di cui è prossima l'entrata in servizio;

per sapere se la linea ferroviaria Limone Piemonte-San Dalmazzo di Tenda-Breil-sur-Roya-Ventimiglia potrà entrare in regolare servizio con il prossimo 1° settembre 1979;

per conoscere il programmato orario dei convogli viaggiatori e merci sulla ricostruita linea da Limone Piemonte a San Dalmazzo di Tenda ed a Ventimiglia.

(4-07166)

COSTAMAGNA. — *Ai Ministri dei trasporti e degli affari esteri.* — Per sapere se, in relazione a notizie apparse su *La Stampa* di Torino del 2 febbraio 1979 circa l'intenzione del Governo francese di trasformare la ferrovia da Breil-sur-Roya a Nizza Marittima (interconnessa con la linea ferroviaria Cuneo-Ventimiglia) in una strada asfaltata, sia il caso d'interessare lo stesso Governo francese e la SNFC ferrovie francesi di attentamente riconsiderare e di modificare la loro volontà politica in ordine a questa notizia, proprio oggi che sta per terminare la ricostruzione della linea ferroviaria Limone Piemonte-Vievolta-San Dalmazzo di Tenda-Breil-sur-Roya-Ventimiglia;

per sapere se sia il caso, ove Governo francese e SNCF ferrovie francesi persistessero nella surriferita decisione, di chiedere agli stessi Enti francesi che lo esercizio del suddetto tronco ferroviario Breil-sur-Roya-Nizza Marittima venga dato in concessione per la durata di almeno trenta anni da oggi al Governo italiano e per esso alle ferrovie dello Stato italiane, in attesa che più vigorosamente si manifesti il rilancio del treno nella zona delle Alpi Marittime.

(4-07167)

ACCAME. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere:

se sia vero che la delegazione italiana presso il COCOM abbia svolto ogni forma di pressione per ottenere la liberalizzazione della vendita delle armi leggere da guerra, di costruzione anteriore al 1890 e se tale politica sia, in linea di

principio, in risonanza con i reali interessi del popolo italiano minacciato da continue azioni terroristiche di opposta tendenza e da imprese banditesche sempre più ardite;

se tale decisione sia scaturita da una direttiva politica o sia frutto di iniziativa di gruppi di pressione, industriali e militari, senza alcun avallo governativo;

quale ruolo abbia avuto in tutta questa vicenda il servizio di informazioni militare ed il suo rappresentante nel comitato interministeriale presso il Ministero del commercio con l'estero;

se sia giusto che la logica del guadagno « a tutti i costi », faccia aggio sul diritto alla vita come dimostrato dagli ormai troppi cittadini uccisi in questi ultimi anni nel nostro paese.

(4-07168)

ZANONE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere — premesso che:

notizie provenienti dall'Etiopia segnalano che i membri della nostra comunità per poter lasciare il paese sono obbligati ad avere, oltre l'autorizzazione degli uffici finanziari e bancari riferita alle presunte pendenze di carattere economico, anche l'autorizzazione dell'ufficio politico del DERG e quello dei sindacati;

tale fatto comporta per la comunità italiana uno stato di completa soggezione nei confronti del governo militare etiopico in quanto per impedire la partenza dei nostri connazionali non si adducono più ragioni di ordine finanziario, ma anche di ordine politico;

dopo un censimento di tutte le automobili effettuato dai Kebelie (organizzazioni di quartiere), il giorno 21 gennaio 1979, si è proceduto alla confisca senza indennizzo di tutti i mezzi di trasporto privati di cilindrata media e superiore alla media oppure di proprietà di persone temporaneamente assenti;

quanto sopra detto costituisce un chiaro esempio della grave situazione in cui versa attualmente la comunità italiana che, in mancanza di un concreto ap-

poggio delle nostre autorità, è alla mercé di eventi facilmente interpretabili quali preludio a ben più gravi azioni da parte del governo militare —:

a) quali iniziative siano state finora assunte dal Governo italiano e quali siano allo studio, al fine di tutelare in maniera soddisfacente i diritti dei nostri connazionali residenti in Etiopia e di garantire loro adeguate forme di risarcimento dei danni materiali subiti;

b) se si ritenga necessario, alla luce degli avvenimenti sopra ricordati, effettuare a breve termine un deciso intervento di protesta presso le autorità etiopiche, utilizzando i normali canali diplomatici, quale denuncia di una situazione che è contraria ai trattati vigenti ed alle più elementari norme del diritto. (4-07169)

FRANCHI, LO PORTO E DEL DONNO.
— *Al Ministro della pubblica istruzione.*
— Per conoscere:

i motivi per i quali la Facoltà di medicina dell'Università di Pisa, riunita nel dicembre del 1978 per la seconda volta in merito al bandito concorso per assegnare la cattedra di igiene, non ha ancora comunicato ai concorrenti la propria decisione;

se è esatto che, ancora una volta, si è verificata all'interno della Facoltà una azione dilatoria e ciò per favorire, come spiegato in precedente interrogazione (4-06639), un candidato privo di titolo e malgrado che il vecchio titolare della cattedra, il professore Parvis, abbia fatto mettere a verbale una sua lettera in cui si illustravano i meriti scientifici di un candidato degno di ricevere la nomina;

altresì, i motivi per cui nel verbale della prima riunione del Consiglio di facoltà di medicina, avvenuta in settembre, sono stati omessi gravi dichiarazioni di alcuni membri;

se intenda, in ordine a quanto sopra e alla dichiarata volontà di mandare a monte il concorso onde poi favorire il

raccomandato privo di titolo, ordinare una immediata e severa inchiesta.

(4-07170)

MENICACCI. — *Ai Ministri del tesoro, del lavoro e previdenza sociale e del turismo e spettacolo.* — Per sapere se è vero che gli artisti lirici liberi professionisti non hanno ottenuto il riconoscimento dei diritti combattentistici di cui alla legge n. 336, pur avendo espletato il servizio militare a parità di condizione dei dipendenti degli enti lirici stabili (orchestrali, coro, maestranze, eccetera), che invece godono di tale beneficio agli effetti pensionistici e quali provvedimenti si intendono prendere per assicurare a tutti gli operatori teatrali parità di diritti.

(4-07171)

COSTA. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere se il Governo sia informato della grave situazione dell'energia elettrica nel comune di Moiola (Cuneo) ove la rete di distribuzione della corrente risulta essere inadeguata alle necessità della popolazione locale con grave danno per le attrezzature industriali ed agricole nonché per le normali attività domestiche.

In particolare l'interrogante desidera conoscere quali iniziative si intendono adottare per ovviare agli inconvenienti.

(4-07172)

COSTA. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere se il Governo sia informato della grave situazione dell'energia elettrica nel comune di Canale (Cuneo) ove la rete di distribuzione della corrente risulta essere inadeguata alle necessità della popolazione locale con grave danno per le attrezzature industriali ed agricole nonché per le normali attività domestiche.

In particolare l'interrogante desidera conoscere quali iniziative si intendono adottare per ovviare agli inconvenienti.

(4-07173)

COSTA. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere se il Governo sia informato della grave situazione dell'energia elettrica nel comune di Caraglio (Cuneo) ove la rete di distribuzione della corrente risulta essere inadeguata alle necessità della popolazione locale con grave danno per le attrezzature industriali ed agricole nonché per le normali attività domestiche.

In particolare l'interrogante desidera conoscere quali iniziative si intendono adottare per ovviare agli inconvenienti.

(4-07174)

COSTA. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere se il Governo sia informato della grave situazione dell'energia elettrica nel comune di Gaiola (Cuneo) ove la rete di distribuzione della corrente risulta essere inadeguata alle necessità della popolazione locale con grave danno per le attrezzature industriali ed agricole nonché per le normali attività domestiche.

In particolare l'interrogante desidera conoscere quali iniziative si intendono adottare per ovviare agli inconvenienti.

(4-07175)

COSTA. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere se il Governo sia informato della grave situazione dell'energia elettrica nel comune di Feisoglio (Cuneo) ove la rete di distribuzione della corrente risulta essere inadeguata alle necessità della popolazione locale con grave danno per le attrezzature industriali ed agricole nonché per le normali attività domestiche.

In particolare l'interrogante desidera conoscere quali iniziative si intendono adottare per ovviare agli inconvenienti.

(4-07176)

COSTA. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere se il Governo sia informato del-

la grave situazione dell'energia elettrica nel comune di Rodello (Cuneo) ove la rete di distribuzione della corrente risulta essere inadeguata alle necessità della popolazione locale con grave danno per le attrezzature industriali ed agricole nonché per le normali attività domestiche.

In particolare l'interrogante desidera conoscere quali iniziative si intendono adottare per ovviare agli inconvenienti.

(4-07177)

COSTA. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere se il Governo sia informato della grave situazione dell'energia elettrica nel comune di Diano d'Alba (Cuneo) ove la rete di distribuzione della corrente risulta essere inadeguata alle necessità della popolazione locale con grave danno per le attrezzature industriali ed agricole nonché per le normali attività domestiche.

In particolare l'interrogante desidera conoscere quali iniziative si intendono adottare per ovviare agli inconvenienti.

(4-07178)

COSTA. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere se il Governo sia informato della grave situazione dell'energia elettrica nel comune di Rocca Cigliè (Cuneo) ove la rete di distribuzione della corrente risulta essere inadeguata alle necessità della popolazione locale con grave danno per le attrezzature industriali ed agricole nonché per le normali attività domestiche.

In particolare l'interrogante desidera conoscere quali iniziative si intendono adottare per ovviare agli inconvenienti.

(4-07179)

COSTA. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere se il Governo sia informato della grave situazione dell'energia elettrica nel comune di Moretta (Cuneo) ove la rete di distribuzione della corrente risulta

essere inadeguata alle necessità della popolazione locale con grave danno per le attrezzature industriali ed agricole nonché per le normali attività domestiche.

In particolare l'interrogante desidera conoscere quali iniziative si intendono adottare per ovviare agli inconvenienti.

(4-07180)

COSTA. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere se il Governo sia informato della grave situazione dell'energia elettrica nel comune di Frabosa Sottana (Cuneo) ove la rete di distribuzione della corrente risulta essere inadeguata alle necessità della popolazione locale con grave danno per le attrezzature industriali ed agricole nonché per le normali attività domestiche.

In particolare l'interrogante desidera conoscere quali iniziative si intendono adottare per ovviare agli inconvenienti.

(4-07181)

COSTA. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere se il Governo sia informato della grave situazione dell'energia elettrica nel comune di Mombarcaro (Cuneo) ove la rete di distribuzione della corrente risulta essere inadeguata alle necessità della popolazione locale con grave danno per le attrezzature industriali ed agricole nonché per le normali attività domestiche.

In particolare l'interrogante desidera conoscere quali iniziative si intendono adottare per ovviare agli inconvenienti.

(4-07182)

COSTA. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere se il Governo sia informato della grave situazione dell'energia elettrica nel comune di Faule (Cuneo) ove la rete di distribuzione della corrente risulta essere inadeguata alle necessità della popolazione locale con grave danno per le attrezzature industriali ed agricole nonché per le normali attività domestiche.

In particolare l'interrogante desidera conoscere quali iniziative si intendono adottare per ovviare agli inconvenienti.

(4-07183)

COSTA. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere se il Governo sia informato della grave situazione dell'energia elettrica nel comune di Monastero Vasco (Cuneo) ove la rete di distribuzione della corrente risulta essere inadeguata alle necessità della popolazione locale con grave danno per le attrezzature industriali ed agricole nonché per le normali attività domestiche.

In particolare l'interrogante desidera conoscere quali iniziative si intendono adottare per ovviare agli inconvenienti.

(4-07184)

COSTA. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere se il Governo sia informato della grave situazione dell'energia elettrica nel comune di Castellino Tanaro (Cuneo) ove la rete di distribuzione della corrente risulta essere inadeguata alle necessità della popolazione locale con grave danno per le attrezzature industriali ed agricole nonché per le normali attività domestiche.

In particolare l'interrogante desidera conoscere quali iniziative si intendono adottare per ovviare agli inconvenienti.

(4-07185)

AMALFITANO. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali.* — Per sapere:

se è informato di quanto pubblicamente dichiarato e riportato dalla stampa dal titolare della Soprintendenza delle Gallerie e monumenti di Bari circa le pesanti difficoltà di operatività di tale ufficio;

se quanto lamentato risponde al vero e se le difficoltà sono da attribuirsi alla sola scarsità di personale;

quali iniziative si intendono prendere e se, nel quadro di un maggior raccordo

tra uffici periferici del Ministero e territorio e, nell'intento di favorire un più razionale servizio per aree culturalmente omogenee, non sia da pensare allo smembramento dell'attuale e unica sovrintendenza pugliese istituendone altra, sempre per lo stesso settore: gallerie e monumenti, per il solo Salento, territorio già di notevole ampiezza e di notevole omogeneità culturale (vedi province Taranto, Brindisi, Lecce). (4-07186)

COLOMBA GIULIO, MIGLIORINI, BARACETTI, BERNARDINI E BRINI FEDERICO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso:

che l'Ufficio del registro di Gemona (Udine) non ha ritenuto di applicare la esenzione dell'INVIM prevista dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1977, n. 959, ad atti di cessione volontaria di terreni ai sensi del disposto dell'articolo 31 della legge regionale Friuli-Venezia Giulia 23 dicembre 1977, n. 63;

che l'articolo 31 della suddetta legge regionale prevede, in mancanza di una cessione volontaria, la espropriazione per pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza da parte del comune;

che l'accordo bonario comporta un aumento dell'indennità di espropriazione inferiore all'INVIM dovuta per l'atto di trasferimento volontario di proprietà;

che la non applicazione dell'esenzione prevista dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1977, n. 959, comporterebbe il venir meno dell'accordo dei proprietari e l'instaurazione della pratica espropriativa, con i frequentemente conseguenti ritardi nell'opera di ricostruzione del Friuli terremotato —

quali provvedimenti il Ministro intenda adottare al fine di assicurare la applicabilità dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1977, n. 959, agli atti volontari di cessione di cui all'articolo 31 della legge regionale Friuli-Venezia Giulia 23 dicembre 1977, n. 63 e successive integrazioni e modificazioni. (4-07187)

DE LEONARDIS. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda proporre per sanare una grave disparità di trattamento emersa in sede di registrazione, da parte della Corte dei Conti, di alcuni decreti di pensioni riflettenti il personale militare.

Risulta difatti che la prefata Corte, interpretando estensivamente (in uno con l'Amministrazione Militare — circ. n. 300 datata 25 gennaio 1972 del Ministero della difesa — Dir. Gen. per gli ufficiali dell'Esercito — Ufficio del direttore generale) la legge n. 336 del 1970 sui benefici combattentistici, abbia regolarmente registrato i decreti che attribuivano il trattamento pensionistico del grado superiore fino al 1977. Dopo tale epoca, interpretando restrittivamente la normativa e rovesciando così il primitivo orientamento, ha ritenuto legittime solo le decretazioni che attribuivano il trattamento pensionistico della classe superiore di stipendio, ma dello stesso grado.

Ciò comporta una evidente disparità di trattamento tra ufficiali in posizioni identiche che si traduce, per gli ufficiali soggetti alla interpretazione restrittiva succitata, rispetto ai colleghi prima beneficiati, in un danno economico permanente, data la cristallizzazione dei trattamenti pensionistici ed inoltre in un insopportabile danno in quei casi per i quali, essendo già stato erogato il trattamento provvisorio del grado superiore, viene richiesto il rimborso delle somme percepite in più, nonché verrà attuato il parziale recupero della quota di buonuscita già erogata in rapporto al grado superiore. (4-07188)

PISICCHIO. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere — premesso:

1) che il Consiglio di Stato, con decisione del 20 giugno 1978 accoglieva l'appello del Ministero della pubblica istruzione e dell'Associazione ottici per la Campania avverso Rallo Luca ed altri e riformava la sentenza n. 311 del 1977 del Tribunale amministrativo per il Lazio, ridando vigore all'articolo 20 dell'ordinanza mi-

nisteriale 26 marzo 1976, dichiarando la illegittimità della ammissibilità di privatisti a sostenere gli esami per ottici e per odontotecnici disposti dal Ministero della pubblica istruzione;

2) che il TAR del Lazio, con provvedimento immediatamente esecutivo del maggio 1976, aveva concesso la sospensione dell'efficacia di detto articolo 20 dell'ordinanza ministeriale, in conseguenza del quale nelle sessioni di esami espletate nello stesso 1976 e nei successivi anni 1977 e 1978, numerosissimi ottici ed odontotecnici si presentavano agli esami in parola conseguendo le relative licenze rilasciate ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334, atte a poter esercitare le rispettive arti sanitarie ai sensi delle vigenti disposizioni legislative;

3) che detta decisione del Consiglio di Stato annullerebbe i suddetti esami, validamente sostenuti da migliaia di candidati, i quali, vedendosi revocare l'abilitazione all'esercizio della loro arte, sarebbero costretti a chiudere i laboratori e a subire la confisca di costosissime attrezzature e macchinari, nonché si vedrebbero denunciati per il reato di cui all'articolo 14 del testo unico delle leggi sanitarie;

4) che l'interrogante, già dal 1976 con interrogazione n. 4-01380, aveva inteso sensibilizzare il Ministro della sanità sul problema spinoso dell'inquadramento giuridico-normativo degli odontotecnici e sulla relativa loro situazione, e che da quella data ben poco è stato fatto per tale categoria, la quale svolge una attività utile e qualificata in favore dei cittadini, e segnatamente nei confronti delle classi meno abbienti;

5) che la categoria interessata vede con occhio benevolo il principio sancito dal Consiglio di Stato affermando la necessità di escludere i privatisti dagli esami di licenza per l'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di odontotecnico, in quanto la stessa ritiene che le relative ed apposite scuole debbano essere interamente ed obbligatoriamente frequentate al fine di assicurare una coscienziosa ed appro-

fondita preparazione della materia, ed anzi, considerato che l'abusivismo lede ed oltraggia l'intera categoria, auspica la programmazione di nuove infrastrutture scolastiche atte a garantire la permanenza e la effettività di tale principio -

se ritenga quanto mai opportuno e calzante alla fattispecie, se non doveroso, di promuovere una sanatoria la quale renda definitivamente valide tutte le licenze abilitative conseguite presso tutte le varie scuole autorizzate dal 1976 ad oggi da coloro che esercitano l'attività nello specifico settore da almeno 4 anni, in sintonia, del resto, con le previsioni ministeriali relative agli anni precedenti al 1975-1976. Si verrebbero in questa maniera ad eliminare le gravi disparità di trattamento tra coloro i quali, pur sforniti del prescritto titolo, di fatto espletavano l'attività di odontotecnico presso laboratori autorizzati o gabinetti odontoiatrici da oltre 4 anni e che hanno potuto sanare la loro posizione abusiva avendo effettuato gli esami prima del 1976 e coloro i quali, avendo sostenuto detti esami dopo quella data, si vengono ora a trovare relegati nella irregolarità e nel limbo dell'abusivismo. (4-07189)

MANTELLA GUIDO. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e del tesoro.* — Per sapere quali provvedimenti urgenti intendono adottare perché vengano esaminate e definite con la dovuta tempestività le moltissime pratiche di aumento del contributo e quindi di rimborso delle spese di gestione delle carceri mandamentali e principalmente di quelle afferenti al pagamento degli assegni al personale delle stesse carceri, presentate da diverso tempo dai comuni interessati e riferentisi a periodi antecedenti all'entrata in vigore della legge 5 agosto 1978, n. 469.

In particolare si chiede di sapere quali provvedimenti intendono adottare per le pratiche di rimborso del comune di Squilace con protocollo n. 2422, 2423 e 2424 del 26 luglio 1978, rispettivamente per gli anni 1975, 1976 e 1977, dell'importo complessivo di circa 34.000.000 di lire, te-

nuto conto che il comune predetto, come gli altri comuni sedi di carceri mandamentali, ha dovuto anticipare le somme di cui sopra sacrificando pagamenti relativi ad altri fondamentali servizi comunali. (4-07190)

FERRARI MARTE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — atteso:

che sia conosciuto il provvedimento di sospensione, assunto dalla direzione, dal lavoro dell'operaio Claudio Mecenero, delegato del consiglio di fabbrica della ditta « Milani Resine » industria di materie plastiche di Fagnano Olona;

che il lavoratore Claudio Mecenero ha correttamente evidenziato le condizioni ambientali e di lavoro aziendale in un convegno sulla salute su iniziativa del Consorzio socio-sanitario di Busto Arsizio;

che le organizzazioni sindacali della FULC-Cgil, Cisl, Uil di Varese, come ha manifestato uno dei segretari Di Stefano, hanno invitato i lavoratori a respingere « l'attacco politico generalizzato della strategia padronale » —

quali sono gli interventi che sono stati svolti per impedire provvedimenti negatori del diritto e del principio della partecipazione dei lavoratori alla lotta per il miglioramento delle condizioni ambientali ed a difesa della salute non solo dei lavoratori, ma dei cittadini, onde evitare l'accentuarsi di tensioni sociali (già forti per i noti provvedimenti alla Montedison di Castellanza con il licenziamento di de-

legati e non ancora riassunti nel posto di lavoro), così come la distorsione dell'uso delle risorse finanziarie del paese e costi più elevati al servizio sanitario nazionale. (4-07191)

LICHERI. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere — premesso che in occasione di incidenti automobilistici sono moltissimi i cittadini che si astengono dal recare soccorso ai traumatizzati della strada in quanto ritenendosi privi di ogni attitudine specifica, sono presi dal comprensibile timore di arrecare al ferito più danno che beneficio —

se non ritiene necessario promuovere, in collaborazione con gli Istituti di chirurgia d'urgenza o — in mancanza — con gli enti ospedalieri locali dei corsi di addestramento per il primo soccorso alle vittime della strada.

Alla fine dei corsi stessi verrebbe rilasciato, previo serio esame, un diploma di « Soccorritore stradale ». Tale diploma — che non avrebbe alcun valore ai fini dei concorsi — costituirebbe un attestato con cui si riconosce al diplomato l'attitudine a soccorrere i traumatizzati della circolazione. (4-07192)

MENICACCI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato della pratica di pensione di guerra intestata a Forti Angelo nato a Foligno il 19 febbraio 1913 ed ivi residente di cui al ricorso alla Corte dei conti n. 1312870/DNG. (4-07193)

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1979

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Ministro dei trasporti per sapere, premesso che l'interrogante ha già espresso disapprovazione per i criteri osservati dal Governo in occasione della recente nomina del direttore generale dell'Aviazione civile — il neoletto dottor Davide Collini è stato fatto transitare e il fatto non ha bisogno di commenti, dai ruoli organici delle ferrovie dello Stato a quelli della Direzione generale aviazione civile, onde aggirare un preciso divieto di legge — se, prima di tale nomina, il Governo medesimo disponesse di tutti i necessari elementi di valutazione relativi alla persona del nominato dottor Collini.

« Per sapere si rispondano a verità infatti, sia i documenti di stampa (di cui alcuni in possesso dell'interrogante) sia le indiscrezioni filtrate dagli ambienti della Procura della Repubblica di Roma, che il funzionario in questione, aldilà dei rapporti (pur essi da chiarire) intrattenuti per motivo d'ufficio con l'allora aspirante imprenditore aereo Franco Ambrosio titolare dell'*Albatros*, abbia avuto un ruolo, non certo marginale, nella vicenda così detta degli "aerotaxi stranieri ammessi da Civilavia ad effettuare traffico di cabotaggio in Italia", in presunta violazione di norme del vigente codice della navigazione. Su tale vicenda — che sollevò notevole interesse sulla stampa dell'epoca — la Procura della Repubblica di Roma tramite il sostituto procuratore dottor Domenico Sica ebbe ad avviare indagini che, per quanto consta, sono al presente in fase di formalizzazione. Se è vero che sarebbe in sostanza emerso che il dottor Collini, il quale durante l'evolversi della vicenda era capo Gabinetto al Ministero dei trasporti, nei rapporti ad *hoc* presentati alle superiori istanze politiche, avrebbe di volta in volta fornito una valutazione distorta e di comodo dell'operato dei responsabili di Civilavia (il riferimento è al

dottor Giuseppe Sitajolo al dottor Pietro Papa ed all'allora direttore generale Paolo Moci) attenuandone di proposito la gravità con la conseguenza di trarre in inganno il Ministro dei trasporti.

« Premesso quanto sopra, si chiede in definitiva di sapere:

1) se il Governo fosse a conoscenza del ruolo attribuito al dottor Davide Collini nel contesto dello « scandalo degli aerotaxi »;

2) se è vero ciò, non si ritenga di acquisire dalla Procura della Repubblica di Roma gli atti da cui trasparirebbe tale ruolo onde promuovere, in sede amministrativa, l'azione di responsabilità, oltraché nei confronti del dottor Collini, anche nei confronti degli altri dirigenti di Civilavia;

3) se la Commissione d'inchiesta Accili abbia svolto accertamenti in questa direzione e, in caso positivo, quale ne sia l'esito.

(3-03641)

« COSTAMAGNA ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri ed i Ministri dell'interno, della difesa e di grazia e giustizia, per sapere qualcosa del retroscena relativo alla pubblicazione di un articolo a firma di Gianluigi Melega nell'*Espresso* in edicola, contenente gravissime affermazioni lesive dell'onore a carico dell'Arma dei carabinieri, della DC, della Chiesa cattolica;

per sapere, altresì, di fronte alla montante campagna diffamatoria, se non si ritenga opportuno, ove i fatti, denunciati dal giornale e lesivi dell'onore degli altri, non avessero alcun fondamento, di non rifugiarsi una volta tanto da parte del Governo dietro il cosiddetto segreto istruttorio e di venire in Aula, invece, a tranquillizzare una opinione pubblica allarmata, affermando e precisando che l'Arma dei carabinieri ha avuto a Via Fani ed altrove i suoi uomini uccisi dalle Brigate rosse, che la DC, nella sua interezza, è il bersaglio preferito delle Brigate rosse, che la Chiesa cattolica professa una fede

ed ideali all'opposto di ciò che propagandano le Brigate rosse;

per sapere, inoltre, chi può avere autorizzato personalità dello Stato — tali sono anche i senatori — a dar credito ad un mitomane che si autodichiarava brigatista, e se è possibile che un giornale pubblici senza incorrere in alcuna sanzione fatti manifestamente falsi, e comunque lesivi dell'onore degli altri, solo con l'argomentazione giustificatoria di averli conosciuti tramite personalità dello Stato o giornalisti o brigatisti;

per sapere, anche, se non si creda opportuno di stabilire per legge che un eventuale aumento delle vendite di un giornale che recasse notizie chiaramente false ed allarmanti la opinione pubblica, dovrebbe essere devoluto ad opere assistenziali;

per sapere, infine, se nel caso specifico il Governo voglia invitare il principe Carlo Caracciolo e gli altri editori dell'*Espresso* a devolvere a favore degli orfani delle vittime delle Brigate rosse l'importo delle 200 o 300 mila copie vendute in più questa settimana a motivo dell'articolo allarmistico e gravemente diffamatorio di Melega.

(3-03642)

« COSTAMAGNA ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per sapere se ritiene che tra le molte cose inutili alle quali le autorità governative si sono dedicate nel passato, sono da annoverare le iniziative per il controllo dei prezzi soprattutto nella fase finale degli scambi ossia quello della immissione al consumo;

per sapere, pure, se ritiene risolte in modo fallimentare tutte le iniziative assunte in proposito attraverso calmieri o blocco dei prezzi al minuto, tra cui quello del non lontano 1972, che per ammissione degli stessi governanti dell'epoca venne poi riconosciuto non solo inutile, ma dannoso proprio per i fini che si volevano conseguire;

per sapere se condivide che l'andamento dei prezzi, salvo casi anomali, che

non fanno regola, non dipende, per quanto concerne i commercianti, dalla volontà o dalle manovre degli operatori, bensì da quelle ferree leggi di mercato, la domanda e l'offerta, e dalla concorrenza per altro sempre vivace ed attiva nel settore della distribuzione;

per sapere, inoltre, se condivide l'orientamento di passare dal regime del controllo a quello della sorveglianza dei prezzi, onde seguire l'evoluzione e potere, senza interventi coercitivi e contro natura, correggere i corsi dei prezzi risalendo all'origine, ove i prezzi realmente si formano;

per sapere, infine, oltre al decreto-legge n. 846 emanato il 23 dicembre 1978, che istituisce i comitati regionali dei prezzi, che verranno a sostituirsi ai comitati provinciali prezzi e saranno presieduti dal presidente della Regione, quali iniziative intenda prendere al fine di non ottenere un sistema di "controllo non effimero" dei prezzi.

(3-03643)

« COSTAMAGNA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per conoscere:

a) quali iniziative sono state prese per raccordare in concreto il "Piano energetico nazionale" e i programmi delle imprese industriali produttrici di impianti energetici;

b) quali accordi si sono stabiliti tra l'ENEL e le imprese;

c) quali sono gli accordi tra le imprese pubbliche (Finmeccanica) e quelle private;

d) quale ruolo intende svolgere in questo settore la FIAT sulla base dei recenti accordi tra grandi gruppi stranieri e italiani;

e) quali conseguenze avranno i programmi generali del gruppo FIAT sulla riorganizzazione e il rilancio della Ercole-Marelli di Sesto San Giovanni, con particolare riguardo agli indirizzi di differenziazione produttiva e di rinnovamento tecnologico.

(3-03644)

« MARGHERI, CARRÀ, MOSCA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro della difesa per sapere se corrispondono al vero le notizie pubblicate dal periodico *Il Mondo* datato 18 novembre 1978 e mai smentite in merito a forniture di divise militari aggiudicate ad aziende tessili che si avvalgono costantemente di lavoro nero.

« In base alle notizie fornite dal citato periodico risulta che dal 1971 al 1977 più del 30 per cento delle divise militari è stato fornito da ditte tessili i cui organici e le cui strutture risultano insufficienti a far fronte a forniture di tale entità. L'ultimo periodo a cui si fa riferimento — gara del 18 luglio 1978 per la fornitura di 25 mila divise di lana — conferma i gravi sospetti in quanto risulta che il prezzo per divisa (lire 27.890) in base al quale la ditta Manifattura Terra di lana di Caserta si è aggiudicata la partita è tale da far presumere che la ditta faccia ricorso a lavoro non tutelato.

« Risulta che si possono avanzare sospetti di favoritismo e di abusi anche per il fatto che le ditte che sono riuscite ad aggiudicarsi le commesse, offrendo prezzi eccessivamente bassi, hanno poi ottenuto, in una decina di casi, aumenti non giustificati in considerazione del breve periodo intercorso tra l'assegnazione della commessa e la consegna della merce.

« Gli interroganti chiedono di sapere quali iniziative il Governo intende adottare per far sì che le forniture pubbliche siano affidate a ditte che rispettano rigorosamente la legislazione vigente in materia di lavoro evitando ogni forma di abuso.

(3-03645) « BIANCHI BERETTA ROMANA, D'ALESSIO, CORALLO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia, per conoscere se e quali provvedimenti siano stati adottati dalla questura e dalla procura della Repubblica di Salerno in merito al fatto delittuoso verificatosi la sera del 31 gennaio 1979 verso le ore 22,30 in via Francesco La Francesca di quella città, dove una autovettura auto-

bianchi 500 targata SA 121532 in sosta con a bordo quattro giovani militanti del MSI-DN venne crivellata da colpi di pistola sparati da alcuni giovani a bordo di motociclette uno dei quali ferì il giovane Palumbo Giuseppe.

« Per sapere se risponde al vero:

che nella città di Salerno da qualche tempo un gruppo di giovani gravitanti nell'orbita della sinistra extraparlamentare (che pubblica però i suoi ciclostilati presso la sede della federazione del PSI in via Michele Conforti 25) indisturbatamente compie azioni di intimidazione e minacce con armi;

che tale gruppo sosta quotidianamente presso il monumento al marinaio nei pressi di piazza della Concordia e frequenta la sede del centro sociale e del comitato di quartiere del rione Pastena ed è ben noto alla locale autorità di pubblica sicurezza;

che proprio una decina di giorni prima dell'attentato il dirigente provinciale del Fronte della gioventù Maurizio Sabatino inviò alla procura della Repubblica di Salerno un circostanziato esposto in cui si riferiva degli atti di violenza posti in essere da tale gruppo eversivo.

« Per sapere se e quando la questura e la procura della Repubblica di Salerno intendono bonificare la città da questi autentici delinquenti che stanno creando nella città un clima di tensione, che avvelena i rapporti tra i partiti politici e può essere causa di ben più gravi avvenimenti.

(3-03646)

« GUARRA ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere cosa si è fatto o cosa si intenda fare per risolvere la grave situazione esistente nella zona mineraria dell'Amiata, dove 2.800 operai sono in cassa integrazione, con un costo di 500 milioni al mese — e tra questi operai vi sono 800 minatori delle miniere di mercurio in cassa integrazione da circa 2 anni e mezzo —;

per sapere se non si ritenga necessario programmare un calendario di interventi per salvare il lavoro nelle miniere, sulla base anche di quelli suggeriti dalla regione Toscana e da altri enti ed istituzioni, sindacati compresi.

(3-03647)

« CERULLO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri del turismo e spettacolo, del lavoro e previdenza sociale e della pubblica istruzione per conoscere le ragioni che stanno determinando l'esodo — è una vera e propria fuga — dei più prestigiosi cantanti lirici italiani verso altri Stati dell'Europa o dell'America per "arrangiarsi" all'estero.

« L'interrogante chiede di sapere se la prima di tali ragioni, che ha portato il tenore Tito Schipa a morire in USA, il basso Italo Tajo a stabilirsi in USA (insegna a Cincinnati finendo per far concorrenza agli artisti lirici italiani), il tenore Gino Bechi in Portogallo, il tenore Lauri Volpi in Spagna, Afro Poli in Australia e che induce al disimpegno totale grandi artisti, vanto e gloria del bel canto italiano, quali il baritono Tito Gobbi, Rossi Lemeni, i tenori Del Monaco o Di Stefano, sia da ricercarsi nel fatto che, terminata una carriera, questi artisti sono praticamente sbattuti fuori del teatro senza che alcuno si preoccupi più della loro sorte, né tantomeno ci si induca a valorizzarli nella gestione dei teatri o nei conservatori.

« L'interrogante, mentre rileva che in tutti gli Stati europei i direttori artistici e musicali dei più prestigiosi teatri sono scelti tra ex cantanti, in Italia tale direzione è affidata a politici che solitamente non hanno esperienza, quando invece si dispone di un materiale prezioso costituito da gente che per almeno 30 anni ha fatto vita di teatro e che in ogni caso ne capisce assai di più di gente, che sin troppe prove ha offerto ultimamente — a cominciare dal teatro La Fenice di Venezia o l'Opera di Roma — di capire ben poco di arte e di musica.

« L'interrogante chiede di sapere in ogni caso se non si ritenga giunto il momento di valorizzare questi artisti, allo scopo di valorizzare le competenze, ovviare alle attuali numerosissime assurde gestioni commissariali (come nei teatri di Napoli, Roma, Cagliari, Venezia, già affidati a uomini politici incompetenti) e evitare un triste destino che per molti di tali artisti si compendia nella benemerita "Casa Verdi", niente più che uno stato di necessità per molti, in cui — come per il grande Mariano Stabile — ci si deve ridurre malinconicamente a morire.

(3-03648)

« MENICACCI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Governo, per conoscere se corrisponde al vero le notizie riportate dalla stampa in base alle quali il Governo italiano in data 19 dicembre 1978 avrebbe sottoscritto, senza alcuna preventiva consultazione parlamentare, una direttiva europea per la protezione dell'avifauna in pieno contrasto con la volontà manifestata dal Parlamento con l'approvazione della legge n. 968 del 1977.

« In particolare l'interrogante chiede di conoscere:

se corrispondono al vero le notizie per le quali la mancata preventiva verifica parlamentare è da connettersi con la volontà del Governo di meglio corrispondere agli interessi di quelle industrie che hanno reclamato ed ottenuto che in tale direttiva nessuna norma specifica fosse dettata per limitare l'uso e gli effetti sulla fauna selvatica di veleni, diserbanti, concimi, insetticidi, anticrittogamici, per i quali è possibile l'impiego di prodotti alternativi non nocivi agli animali a sangue caldo;

se corrispondano al vero le notizie per le quali la mancata preventiva verifica parlamentare è da connettersi con la volontà del Governo di meglio corrispondere agli interessi della industria automobilistica nazionale che ha reclamato ed ottenuto che in tale direttiva nessuna norma specifica fosse dettata per limitare il tasso di

piombo presente negli scarichi automobilistici e così tutelare con la salute dei cittadini italiani la piccola avifauna dai micidiali effetti delle acque piovane acide;

se corrispondono al vero le notizie per le quali l'impegno in movimenti protezionistici di un autorevole appartenente alla famiglia proprietaria della maggiore industria automobilistica nazionale avrebbe come unico scopo quello di fornire al Governo una copertura di comodo, di fronte all'opinione pubblica, per la smaccata difesa di interessi capitalistici operata con la sottoscrizione della direttiva citata;

se corrispondono al vero le notizie per le quali in tale direttiva ai cacciatori danesi e tedeschi sarebbe consentita la caccia al cigno reale, al gabbiano reale, al gabbiano comune, al gabbiano zafferano, al chiurlo e al tacchino selvatico;

se corrisponde al vero la notizia per la quale in tale direttiva si dispone contemporaneamente una particolare protezione e la facoltà di caccia per il piviere dorato; se corrisponde al vero la notizia per la quale esisterebbe nella direttiva europea per la protezione dell'avifauna un allegato comprendente l'elenco delle specie cacciabili nei singoli paesi che consentirebbe ai cacciatori francesi l'esercizio venatorio a 14 specie precluse ai cacciatori italiani;

se corrisponde al vero la notizia che il Governo si accingerebbe a nominare, in rappresentanza dello Stato italiano, nel Comitato preposto all'adeguamento scientifico della direttiva citata, i medesimi componenti il comitato di lavoro che predisponendo la bozza della direttiva hanno dimostrato con l'incompetenza tecnica e l'incapacità di difendere gli interessi legittimi del Paese, una manifesta volontà a contrapporsi alle decisioni del Parlamento.

« L'interrogante chiede infine di conoscere le iniziative che il Governo intende adottare affinché la Direttiva più volte citata sia prontamente modificata ed adeguata ai più avanzati contenuti scientifici, tecnici, culturali, presenti nella legislazione nazionale.

(3-03649)

« ROSINI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri dell'interno e della difesa, per conoscere se corrisponde a verità che l'attuale assistente del Presidente della Repubblica per i problemi del terrorismo nel mese di giugno 1978 fu informato dei fatti contenuti nell'articolo sul caso Moro a firma Gianluigi Melega apparso sul settimanale *l'Espresso* il 7 febbraio 1979, e nel caso affermativo quale autorità di Governo ne fu messa al corrente e quali furono le iniziative intraprese per riscontrare la veridicità dei fatti.

(3-03650)

« CARENINI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere se sia vero ciò che ha scritto *La Stampa* di Torino in merito all'acquisto da parte di un Ministro in carica, nei mesi scorsi, di un superattico nella zona centrale di Roma, quella della Fontana di Trevi, per un importo complessivo di 350 milioni di lire;

per sapere, altresì, se è vera la notizia che avrebbe segnalato il nominativo di quel Ministro al Ministero delle finanze, onde inserirlo nell'elenco dei cittadini da sottoporre ad indagine fiscale.

(3-03651)

« COSTAMAGNA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri del turismo e spettacolo, del lavoro e previdenza sociale, della pubblica istruzione e dei beni culturali e ambientali, per conoscere le ragioni per le quali la TV programma solo opere liriche rappresentate al teatro "La Scala" di Milano, soprattutto in occasione della "prima" in apertura della stagione lirica, escludendo tassativamente altri enti lirici, di grande prestigio nazionale, tra cui: il San Carlo di Napoli, l'Opera di Roma, il Massimo di Palermo, il Comunale di Firenze, la Fenice di Venezia, il Regio di Torino, il Comunale di Cagliari, il Verdi

di Trieste, eccetera, i quali si prestano tecnicamente alla ripresa come la "Scala" e che offrono una notevole validità spettacolare che merita di essere sottolineata e ripresa tanto più che si avvalgono delle stesse compagnie di canto, pur garantendo differenti raffigurazioni scenografiche.

« Gli interroganti chiedono di sapere se tale smaccata preferenza è in rapporto al fatto che l'attuale Presidente della RAI-TV è l'ex Sovrintendente della "Scala" e in quanto tale indotto ad un rapporto preferenziale che suona mortificazione per gli altri enti lirici, i quali sono espressione della grande tradizione musicale italiana e che il pubblico italiano ha interesse a veder valorizzati.

« Gli interroganti, mentre rilevano che per operare alla "Scala" occorre avere in tasca una tessera del PCI o del PSI (l'ultima rappresentazione televisiva del "Simon Boccanegra" di Verdi ha visto in scena, a parte il Sovrintendente Badini, socialista, il direttore artistico e direttore dell'orchestra, Abbado, comunista, il regista Strehler, socialcomunista, il baritono bulgaro Ghianzov, comunista, la soprano Freni, comunista), chiedono di sapere se non ritengano che il problema di una equa valorizzazione degli altri enti lirici (il prestigio un ente se lo crea facendosi conoscere a masse sempre più larghe di spettatori) si ponga anche per ragioni di equità salariale fra gli operatori dei teatri medesimi, in quanto l'orchestra, il coro e le maestranze, in caso di rappresentazione televisiva di una opera, si vedono raddoppiati i propri emolumenti retributivi.

(3-03652) « MENICACCI, CERULLO, BONFIGLIO, CERQUETTI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro di grazia e giustizia per sapere se sia vero che, a seguito della diminuzione della spesa riservata nel bilancio dello Stato alla voce amministrazione del-

la giustizia, già superiore all'1 per cento della spesa generale dello Stato e ora ridotta allo 0,76 per cento e a seguito del blocco della spesa predetta per tre anni deciso dal piano triennale cosiddetto « Pandolfi », si prevede un ulteriore decremento dei magistrati al punto da rendere indispensabile la riduzione degli uffici e dell'organico attuale; se sia vero che su un organico di 6000 magistrati attualmente ne mancano circa 1000 e come spiega questa grave carenza; se sia vero che dei 5000 magistrati in funzione almeno 500 risultano distaccati presso altri Ministeri, Consiglio superiore della magistratura ed enti pubblici vari, o perché sospesi per motivi disciplinari; per quali ragioni i concorsi sono indotti raramente e per numero ridotto di posti al punto che i vincitori non coprono neppure l'aliquota del pensionamento annuale; se è vero che sono allo studio riduzioni di organici a cominciare dai capoluoghi, il che proverebbe che la soppressione degli uffici periferici non è disposta per incentrare il lavoro giudiziario nei grandi centri; quali e quante nuove carceri risultano in costruzione e a quanto ammontano i residui passivi del Ministero di grazia e giustizia.

(3-03653)

« MENICACCI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri dell'interno, degli affari esteri e di grazia e giustizia, per conoscere se esistono elementi per valutare anche in via approssimativa a quanto ammonti il numero degli stranieri immigrati in Italia privi di permesso di soggiorno e se sia vero che superano le 500.000 unità, come sia potuto accadere che un fenomeno del genere sia venuto assumendo proporzioni così gigantesche e se esso sia in dipendenza di questi fatti:

scarso controllo alle frontiere anche in conseguenza della carenza di personale;

eccessiva facilità con la quale i consoli italiani all'estero concedono il visto

di ingresso a tutti i richiedenti, comprese le persone già dichiarate indesiderabili dalle autorità di pubblica sicurezza dell'Italia, nonostante il nome delle predette risulta nella apposita rubrica di frontiera, e nonostante fossero prive di mezzi di sussistenza e quindi senza garanzie a che ritornino nei paesi d'origine;

ampia disponibilità delle prefetture per l'uso del fondo speciale stabilito dal Ministero dell'interno in favore degli stranieri condannati dalla magistratura penale italiana all'atto dell'uscita dal carcere per assistenza e per il pagamento del biglietto aereo di rimpatrio (sono ricorrenti i casi di stranieri che dotati di biglietto per Stati lontani del costo di lire 700-800.000, scendono al primo scalo, si fanno rimborsare il prezzo del biglietto non utilizzato e ritornano immediatamente in Italia);

la prassi ormai invalsa nella magistratura penale italiana di rimettere costantemente in libertà provvisoria gli stranieri in attesa di giudizio, che poi si rendono irreperibili mentre i processi si trascinano per molti anni o cadono in prescrizione;

inadeguatezza dell'istituto del foglio di via obbligatorio ex articolo 152 testo unico legge di pubblica sicurezza di cui è stata eccepita la incostituzionalità, al punto da essere praticamente sospeso, come pure per quello dell'accompagnamento alla frontiera, per assoluta mancanza del personale atto alla bisogna;

la abitudine delle autorità di polizia degli Stati confinanti alle nostre frontiere di rimandare indietro gli stranieri accompagnati alla frontiera in quanto risultanti sprovvisti di mezzi;

la carenza di un puntuale e approfondito controllo da parte delle questure ed i commissariati locali presso gli affittacamere o le abitazioni private, i cui proprietari si esimono sistematicamente di formulare la relativa denuncia amministrativa;

la inadeguatezza della legge di pubblica sicurezza che non prevede sanzioni con-

tro gli stranieri allontanati in quanto dichiarati indesiderabili, che rientrano in Italia;

la eccessiva facilità per ogni straniero, ancorché privo di documenti, come pure del permesso di soggiorno, di ottenere dai comuni carte di identità e certificati di residenza, e per periodi di tempo illimitato.

« L'interrogante chiede di sapere come sia ulteriormente tollerabile che i cittadini stranieri trovino maggiore utilità dal fatto di essere privi di passaporto o da altro documento di riconoscimento, sicché non possono essere allontanati dall'Italia, non sono accettati dagli Stati confinanti ancorché accompagnati alla frontiera, nel più assoluto disinteresse dei consolati degli Stati di provenienza, che respingono sia qualsiasi concreto impegno ad assumere informazioni, come pure a contribuire alle spese di viaggio per il ritorno in patria.

« Si chiede, inoltre, di conoscere quanti sono i campi profughi in Italia, a quanti ammontino i cittadini stranieri ivi annualmente ospitati e il costo di tale mantenimento.

« L'interrogante, infine, chiede di sapere se non ritengano giunto il momento di mettere allo studio la revisione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza perché si statuiscano sanzioni penali particolarmente severe per gli stranieri diffidati da soggiornare in Italia, ma che, una volta usciti dal nostro Stato, vi ritornano illegalmente o si estendano gli effetti di cui all'articolo 2 del testo unico citato previsti per i cittadini italiani anche per i cittadini stranieri dichiarati indesiderabili, come pure di rendere applicabile in concreto l'articolo 150 del testo unico legge di pubblica sicurezza in tema di espulsione e di imporre ai cittadini stranieri, allorché si presentano ai consolati per ottenere il visto di ingresso in Italia per un tempo indeterminato, il deposito di una somma pari al costo del biglietto dell'eventuale rimpatrio forzoso, in analogia a

quanto praticato nei consolati degli altri Stati dell'Europa.

« L'interrogante, in sintesi, chiede di conoscere quali iniziative il Governo intenda assumere per regolare l'eccessivo afflusso di lavoratori stranieri in Italia anche per combattere i traffici illegali di mano d'opera (il loro reclutamento e ingresso hanno

segnato spesso vie e procedure misteriose, rivelando però situazioni di illegalità e di sfruttamento cui va posto urgente riparo) colpendo gli organizzatori, salvaguardando le funzioni del collocamento pubblico, realizzando accordi integrativi con gli Stati d'origine, anche per tutelare l'immigrato.

(3-03654)

« MENICACCI ».